SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 settembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

Commissione nazionale per le società e la borsa



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 settembre 2023, n. **122**.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 377):

Presentato dalla sen. Giulia Bongiorno e altri il 28 novembre 2022.

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede redigente, il 13 dicembre 2022, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede redigente, il 20 dicembre 2022.

Nuovamente assegnato, in sede referente, il 20 dicembre 2022, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 gennaio 2023, il 1°, il 14 e il 21 marzo 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 3 maggio 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1135):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 maggio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 e il 31 maggio 2023, il 28 giugno 2023 e il 12 luglio 2023.

Esaminato in Aula il 19 luglio 2023 e approvato definitivamente il 7 settembre 2023.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante: «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della L. 25 luglio 2005, n. 150», come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Titolarità dell'azione penale)*. — 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.

*2-*bis*. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583- quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale.»*

«Art. 6 *(Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello)*. — 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'art. 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

*1-*bis*. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.»*.

— Si riporta il testo degli articoli 572, 575, 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 582, 583-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale:

«Art. 572 *(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)*. – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.»

«Art. 575 *(Omicidio)*. – Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.»

«Art. 576 *(Circostanze aggravanti. Ergastolo)*. – Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1. *Omissis*;

2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

3. – 4. *Omissis*;

5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;

5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-*bis* nei confronti della persona offesa;

5-*bis Omissis*.

Omissis.»

«Art. 577 *(Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)*. – Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso:

1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

2. – 4. *Omissis*;

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Omissis.»

«Art. 582 *(Lesione personale)*. – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'art. 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.»

«Art. 583-*quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)*. – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.»

«Art. 609-*bis (Violenza sessuale)*. – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.»

«Art. 609-*ter (Circostanze aggravanti)*. – La pena stabilita dall'art. 609-*bis* è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-*bis*) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-*ter*) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-*quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-*quinquies*) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-*sexies*) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

5-*septies*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena stabilita dall'art. 609-*bis* è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»

«Art. 609-*quater (Atti sessuali con minorenne)*. – Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'art. 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'art. 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.»

«Art. 609-*quinquies (Corruzione di minorenne)*. – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

c-*bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.»

«Art. 609-*octies (Violenza sessuale di gruppo)*. – La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis*.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 609-*ter*.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.»

«Art. 612-*bis (Atti persecutori)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

— Si riporta il testo dell'art. 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale:

«Art. 362 *(Assunzione di informazioni)*. – 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-*bis*, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351, comma 1-*ter*, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-*ter*. Quando si procede per il delitto previsto dall'art. 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

1-*quater*. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.»

23G00132

DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. **123**.

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica, e per la tutela delle minori vittime di reato;

Considerate, a tal fine, le esigenze di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento dell'elusione scolastica soprattutto in specifiche aree del territorio nazionale, ed al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico stesso nonché prevedendo misure disincentivanti l'elusione nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale;

Considerata la necessità di assicurare l'intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di criminalità organizzata;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in considerazione delle caratteristiche di maggiore pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti dalla criminalità minorile, di approntare una risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari ed altresì prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico e rispetto all'offerta di contenuti e servizi on line, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e dell'università e della ricerca;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAIVANO

Art. 1.

Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto comune. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1, si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contin-

gente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della Società Sport e Salute, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

5. Il Commissario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.

7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.

Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano

1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE

Art. 3.

Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.»;

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»;

2) al comma 3, le parole: «nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva», sono sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità»;

3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»;

c) all'articolo 13-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale» sono inserite le seguenti: «oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,»;

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «convalidato dall'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,»;

3) al comma 2, le parole: «non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni»;

4) al comma 4, dopo le parole «il questore può prescrivere» sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»;

5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro».

2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»;

b) all'articolo 76, comma 3, primo periodo, le parole: «l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il secondo periodo è soppresso.

Art. 4.

Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti

1. All'articolo 4 della legge 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

3. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

Art. 5.

Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.»;

2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-*bis*»;

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-*bis*, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-*ter*. Il giudice provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-*bis*, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-*quater*. Contro il decreto di cui al comma 6-*ter* è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.»;

b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-*bis*»;

2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.

5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.

8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-*bis*, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonché per uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *m)*, del codice di procedura penale ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110»;

b) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

c) all'articolo 23:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere *e)*, e-*bis*), *g)*, del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

2) al comma 3, le parole da: «ridotti della metà» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici».

Art. 7.

Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale

1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

Art. 8.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: «a-*bis*) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;»;

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis (Percorso di rieducazione del minore)*. — 1. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica.

4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, è esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29.

5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.».

Art. 9.

Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. 1. Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;

b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte ivi indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma n. 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA EDUCATIVA

Art. 10.

Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente: «4-*bis*.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».

2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», è autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024. All'attuazione del presente comma

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalità di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

a) rafforzare le competenze di base degli studenti;

b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;

c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;

d) promuovere il supporto socio-educativo.

4. All'articolo 16-*ter*, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee».

5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro per le seguenti finalità:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera *a)* che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni

1. Al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», è autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR, nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target.* Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 12.

Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico

1. Dopo l'articolo 570-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 570-*ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori).* — Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri

impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.».

2. Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

3. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.

4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-*bis*»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo.»;

c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-*ter* del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-*bis*, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»;

2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-*bis*»;

3) al comma 5, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-*bis*».

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE

Art. 13.

Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica

1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) controllo parentale: la possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;

b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito «dispositivi»: smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolles di videogames, e altri possibili oggetti connessi come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di «Internet delle cose»;

c) applicazioni di controllo parentale, di seguito «applicazioni»: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilità e sull'importanza di installare applicazioni. Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.

7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera *b)*, già in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera *c)*.

8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 14.

Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero per le imprese ed il made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso dell'applicazione del controllo parentale.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della presente legge, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 15.

Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *c)*, dopo il numero 14-*bis*) è aggiunto il seguente: «14-*ter*) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.»;

b) dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

«32-*bis*. In caso di violazione degli obblighi previsti agli artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di in-

formazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l'Autorità può applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative ivi previste è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

5. La pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è incrementata in misura di 23 unità con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro nel 2024, 4.125.590 euro nel 2025, 3.903.136 euro nel 2026, 4.081.636 euro nel 2027, 4.267.375 euro nel 2028, 4.527.751 euro nel 2029, 4.737.357 euro nel 2030, 4.971.989 euro nel 2031, 5.434.808 euro nel 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dal 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la collaborazione di ISTAT e Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

ROCCELLA, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

23G00135

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2023.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno accademico 2023/2024 ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti disponibili un numero pari a 52 unità di personale educativo, numero 520.807 unità di personale docente, numero 419 unità di insegnanti di religione cattolica, numero 10.913 unità di personale ATA, numero 280 unità di dirigenti scolastici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», e, in particolare, l'art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, al comma 978 dell'art. 1, prevede, tra l'altro, che, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, né assegnati in via esclusiva posti di direttore dei servizi generali e amministrativi;

Visto l'art. 47, comma 8, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che modifica il sopra richiamato comma 978 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, in materia di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell'art. 1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20, relativamente, tra l'altro, a disposizioni in merito al reclutamento del personale scolastico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606, relativamente ad interventi di qualificazione della scuola pubblica;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 17, comma 2, lettere *a)* e *b)*;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, comma 1-*quater*, lettere *a)* e *b)*;

Visto l'art. 1 del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 59, relativamente alle misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, come modificato dall'art. 46 del citato decreto-legge n. 36 del 2022;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», che modifica, tra l'altro, il citato decreto legislativo n. 59 del 2017, in tema di formazione iniziale e accesso in ruolo dei docenti;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 5, relativamente alla proroga di termini in materia di istruzione e merito;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 5 che, al comma 20, apporta modificazioni all'art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente all'accesso ai ruoli del personale docente, e, al comma 20-*ter*, prevede il reintegro nel ruolo dirigenziale sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, del personale destinatario di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ivi indicati;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto l'art. 47, comma 9, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che modifica l'art. 1-*bis* del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle procedure concorsuali volte al reclutamento degli insegnanti di religione cattolica;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, il comma 81 dell'art. 4, laddove si dispone che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l'art. 17, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'art. 1, comma 257, secondo cui si prevede che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera pos-

sa chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 10, comma 1, che prevede, tra l'altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;

Visto l'art. 2, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all'assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con d.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della citata legge n. 449 del 1997;

Visti i commi dall'11-*quinquies* all'11-*octies* dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 198 del 2022, concernenti, tra l'altro, la validità della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con d.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017, e una procedura riservata ai partecipanti al predetto concorso con un contenzioso pendente;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 giugno 2023, prot. n. 82648, con la quale, per l'anno scolastico 2023/2024, viene richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di n. 52 unità di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 479 unità e di n. 58 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023, tenuto conto di n. 6 esuberi detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 giugno 2023, prot. n. 26461, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'*iter* dell'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 52 unità di personale educativo per l'anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86471, con la quale, per l'anno scolastico 2023/2024, è richiesta l'autorizzazione alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 50.807 unità (di cui n. 32.784 su posti comuni e n. 18.023 su posti di sostegno), a fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a n. 81.023 (di cui n. 53.885 su posti comuni e n. 27.138 su posti di sostegno) e di un numero di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall'anno scolastico 2023/2024, pari a n. 20.631, detratto l'esubero di n. 409 unità e gli accantonamenti a vario titolo;

Preso atto che nella predetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86471 viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere l'autorizzazione ad assumere unità di personale pari alla totalità dei posti vacanti residui a seguito della mobilità, bensì di quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione alle effettive possibilità di reclutamento in base al numero di aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali, in merito alle quali è stata presentata apposita richiesta di autorizzazione con nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86559;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2023, prot. n. 28981, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito all'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 50.807 unità di personale docente per l'anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 12 giugno 2023, prot. n. 84161, con la quale si richiede, per l'anno scolastico 2023/2024, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 419 unità di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2023, a fronte di un numero complessivo di n. 7.313 posti vacanti totali, di cui n. 3.597 nella scuola dell'infanzia e primaria e n. 3.716 nella scuola secondaria di I e II grado;

Preso atto che nella predetta nota del 12 giugno 2023, prot. n. 84161, viene reso noto che le procedure concorsuali previste dall'art. 1-*bis* del citato decreto-legge n. 126 del 2019 non sono state ancora avviate e che, pertanto, per le immissioni in ruolo si procederà con lo scorrimento delle graduatorie di merito relative al concorso indetto nel 2004;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2023, prot. n. 30087, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, viene comunicato che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'*iter* dell'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 419 unità di personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, con la quale, per l'anno scolastico 2023/2024, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di n. 10.918 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), di cui n. 938 D.S.G.A., n. 2.163 assistenti amministrativi, n. 717 assistenti tecnici, n. 7.071 collaboratori scolastici, n. 13 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 4 cuochi e n. 4 infermieri;

Considerato che nella stessa nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, viene specificato che il predetto contingente è stato individuato, tenuto conto di n. 4 esuberi e

delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023, pari a n. 9.060 unità di personale A.T.A., comprensive delle n. 569 cessazioni, a qualsiasi titolo intervenute nell'anno scolastico 2022/2023, del personale immesso in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché a decorrere dal 1° settembre 2021, sia a tempo pieno che a tempo parziale, a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia espletati ai sensi dell'art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 198 del 2022;

Preso atto che con la suddetta nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, viene, altresì, richiesto di autorizzare per l'anno scolastico 2023/2024 l'immissione in ruolo su un numero di posti pari a n. 1.280, di cui n. 67 D.S.G.A., n. 246 assistenti amministrativi, n. 68 assistenti tecnici, n. 891 collaboratori scolastici, n. 3 addetti alle aziende agrarie, n. 2 guardarobieri, un cuoco e due infermieri, corrispondenti alle unità di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2022, le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell'Inps, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativa all'anno scolastico 2022/2023;

Considerato che nella suddetta nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, è comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici è stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2023/2024 in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 luglio 2023, prot. n. 30670, che trasmette la nota del 17 luglio 2023, prot. n. 200357, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere per l'anno scolastico 2023/2024, nel limite di n. 10.913 unità di personale A.T.A.;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, con la quale, per l'anno scolastico 2023/2024, a fronte di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2023, pari a n. 334 unità, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione di n. 267 dirigenti scolastici, di cui n. 210 da destinare alle nuove immissioni in ruolo e n. 57 per trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Considerato che con la suddetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, viene comunicato che al 1° settembre 2023 i posti vacanti e disponibili, il cui calcolo è stato effettuato in base ai parametri di cui al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, ammontano a n. 346, benché l'effettiva disponibilità sia di n. 344 posti in quanto per i due posti con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano la graduatoria risulta esaurita;

Preso atto che nella suddetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, viene reso noto che nel contingente di immissioni in ruolo sono presenti n. 44 unità dei soggetti inclusi nella graduatoria del concorso di cui al d.d.g. 13 luglio 2011 della Regione Campania, ai sensi di quanto previsto dal comma 92 dell'articolo unico della citata legge n. 107 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2023, prot. n. 31507, di trasmissione della nota del 19 luglio 2023, prot. n. 202428, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso, per l'anno scolastico 2023/2024, all'autorizzazione all'assunzione nel limite di n. 280 dirigenti scolastici, comprensivi di n. 57 dirigenti scolastici per trattenimento in servizio *ex* art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015 e di n. 13 unità per reintegrazioni in ruolo di soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali *ex* art. 5, comma 20-*ter*, del citato decreto-legge n. 44 del 2023;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che l'amministrazione di cui al presente provvedimento potrà utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione e del merito, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 52 unità di personale educativo;

n. 50.807 unità di personale docente;

n. 419 unità di insegnanti di religione cattolica;

n. 10.913 unità di personale A.T.A.;

n. 280 unità di dirigenti scolastici;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2023/2024, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: n. 52 unità di personale educativo;

n. 50.807 unità di personale docente;

n. 419 unità di insegnanti di religione cattolica;

n. 10.913 unità di personale A.T.A.;

n. 280 unità di dirigenti scolastici.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2409

23A05100

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2023.

Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle forze di polizia e delle forze armate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, recante «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 45, comma 2, laddove è stabilito al:

a) primo periodo che «Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle forze di polizia e delle forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»;

b) secondo periodo che «La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.»;

c) terzo periodo che «La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

d) quarto e quinto periodo che «Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati dalle seguenti misure:

1) 48.050 euro per l'anno 2019;

2) 7.008.680 euro per l'anno 2020;

3) 10.215.998 euro per l'anno 2021;

4) 5.476.172 per l'anno 2022;

5) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»;

Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 290 del 6 dicembre 2021, con il quale nel disciplinare la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'articolo art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, per il personale delle forze armate e delle forze di polizia per l'anno 2021, ha elevato il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente da 28.000 euro a 28.974 euro;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, numeri 56 e 57, recanti rispettivamente «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze armate «Triennio 2019-2021»» e «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»», con i quali è stato previsto un incremento del trattamento economico del personale non dirigente del Comparto difesa e sicurezza pari al 4,26% a decorrere dal 2021;

Ritenuto di dover innalzare, ai sensi del citato art. 45, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente, degli aventi diritto alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, da 28.974 euro a 30.208 euro, per effetto dell'incremento del trattamento economico derivante dai sopracitati provvedimenti di concertazione;

Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente provvedimento è cumulabile anche con il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 21 del 2020;

Accertato il numero complessivo di unità di personale del comparto sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2023 che, in base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente riferito all'anno 2022 non superiore a euro 30.208, è pari a 90.397 unità;

Considerata la necessità di realizzare le riduzioni di imposta stabilite dal citato art. 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente con il complesso degli adempimenti previsti a legislazione vigente cui sono tenuti i sostituti d'imposta;

Ravvisata la necessità di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa per l'anno 2023 pari a euro 51.650.000, recato dal citato art. 45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, così come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;

Considerata, altresì, la necessità di evitare disparità di trattamento tra il personale del menzionato Comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

Di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della riduzione d'imposta

1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2023, che ha percepito nell'anno 2022 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 30.208.

Art. 2.

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 571 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione d'imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2023 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2023 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2410

23A05069

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 luglio 2023.

Incremento della dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e direttive per la rimodulazione delle risorse finanziarie destinate al «Nuovo bando macchinari innovativi».

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. l080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 38, paragrafo 7, del predetto regolamento (UE) n. 1303/2013, che, con riferimento all'attuazione degli strumenti finanziari di cui al medesimo art. 38, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento, disciplina le modalità di definizione dei termini e delle condizioni per la concessione dei contributi dei programmi operativi ai suddetti strumenti finanziari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la comunicazione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalità di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto «regolamento *React-EU*»);

Visto, in particolare, l'art. 92-*ter* del suddetto regolamento *React-EU*, che prevede la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al cento per cento a valere sulle risorse *React-EU* per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, stabilendo, altresì, l'ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse *React-EU* a decorrere dal 1° febbraio 2020;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/182 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che stabilisce la ripartizione per Stato membro delle risorse *React-EU* per l'anno 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2055 della Commissione, del 23 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/182 al fine di stabilire la ripartizione per Stato membro delle risorse *React-EU* per l'anno 2022;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 (nel seguito anche «Programma operativo»), adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione, approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4741 *final* del 30 giugno 2022;

Vista, in particolare, la decisione di esecuzione C(2021) 5865 finale del 3 agosto 2021, che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, assegnando al Programma operativo risorse aggiuntive a valere su *React-EU* messe a disposizione dell'Italia, a norma dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, per il nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia» e per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, per l'anno 2021, istituendo i nuovi Assi prioritari VI «*React-EU*» e VII «Assistenza tecnica *React-EU*»;

Visti i criteri di selezione definiti nel Programma operativo, con specifico riferimento al nuovo Asse VI del programma, come approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura di consultazione per iscritto, conclusa in data 9 luglio 2021 e successivamente modificati con procedura di consultazione per iscritto, conclusa in data 8 giugno 2022;

Vista la valutazione *ex ante* degli strumenti finanziari del Programma operativo, presentata al Comitato di sorveglianza del medesimo Programma operativo, ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, con procedura scritta del 20 maggio 2016 per l'implementazione degli strumenti finanziari e aggiornata il 16 novembre 2021, con la valutazione *ex ante* elaborata in forma semplificata in conformità all'art. 37, paragrafo 2, del citato regolamento, con riferimento agli strumenti finanziari previsti nell'ambito della priorità di investimento 13i dell'Asse VI del Programma operativo, corrispondente al sopra menzionato nuovo obiettivo tematico;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (nel seguito, «Fondo di garanzia»);

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, e, in particolare l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali, 2 settembre 2015, recante «Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento alle altre operazioni ammissibili all'intervento del Fondo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo, è istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia, una sezione speciale, denominata «Riserva PON IC», finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie della Riserva PON IC del Fondo di garanzia sono integrate, per gli interventi da attuare nelle «regioni in transizione», di un importo pari a euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), a valere sulle risorse dell'Asse III del Programma operativo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia e l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'art. 12, comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;

Vista la decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto, «decreto cura Italia»), che prevede, all'art. 126, comma 10, che le amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europeo possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito, «decreto liquidità»), che stabilisce, all'art. 13, modalità rafforzate di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento, applicabili fino al 31 dicembre 2021;

Vista la decisione C (2020) 2370 del 13 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.56966 (2020/N), come da ultimo modificato dal regime di aiuti n. 63597 (2021/N) approvato dalla Commissione europea con decisione C (2021) 4930 del 29 giugno 2021, relativo al rafforzamento operativo e finanziario del Fondo di garanzia, introdotto dal predetto art. 13 del decreto liquidità;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 ottobre 2020, con il quale la dotazione finanziaria della Riserva PON IC del Fondo di garanzia, al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese nell'accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è incrementata di ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR;

Vista la convenzione del 6 agosto 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti MPS Capital Services S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. Artigiancassa S.p.a., Unicredit S.p.a. e BFF Bank S.p.a. (cosiddetto, «Gestore del Fondo»), relativa all'affidamento del servizio di gestione del Fondo di garanzia, registrata dalla Corte dei conti in data 24 settembre 2021;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *o)*, della suddetta convenzione, che affida al gestore del Fondo il servizio di gestione delle riserve e delle sotto riserve cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento europei, e la cura dei connessi ulteriori adempimenti;

Considerato che, nell'ambito della priorità di investimento 13i dell'Asse VI del Programma operativo, corrispondente al nuovo obiettivo tematico su menzionato, tra le misure finanziate con le risorse aggiuntive *React-*

EU, è previsto il ricorso e il rafforzamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di migliorare l'accesso al credito attraverso il ricorso alla garanzia pubblica nella difficile contingenza economica legata alla pandemia da COVID-19;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2022, relativo all'istituzione di una specifica sottosezione della Riserva PON IC, con lo scopo di raggiungere le finalità previste dall'iniziativa *React-EU* attraverso l'incremento finanziario della medesima, per un importo pari a 500 milioni di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (nel seguito, «legge di bilancio 2022»), che ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte le misure previste dall'art. 13, comma 1 e comma 12-*bis*, del decreto liquidità e ha stabilito, a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 55, della medesima legge di bilancio, in materia di concessione delle garanzie a valere sul Fondo di garanzia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2022, con il quale è disposto l'incremento della dotazione finanziaria della Riserva PON IC del Fondo di garanzia, a valere sulle ulteriori risorse assegnate al Programma operativo, ai sensi del regolamento *React-EU*, per un importo pari a 200 milioni di euro;

Vista la comunicazione C(2022) 1890 final, del 23 marzo 2022, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (nel seguito, «*Temporary Crisis Framework*»), successivamente modificata con comunicazione della Commissione C(2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022 e con comunicazione C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022, che ha prorogato il suddetto quadro temporaneo al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e inerenti alla crisi ucraina» (nel seguito, «decreto aiuti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2022, relativo al rafforzamento delle misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese in considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze economiche scaturite dal conflitto tra Russia e Ucraina;

Visto, in particolare, l'art. 16 del predetto decreto aiuti, che, introducendo il comma 55-*bis* all'art. 1 della legge di bilancio 2022, ha previsto la concessione della garanzia da parte del Fondo di garanzia in favore di finanziamenti alle imprese destinati a finalità di investimento o alla copertura dei costi del capitale di esercizio, finalizzati alla realizzazione di «obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica»;

Vista la decisione C (2022) 5607 del 29 luglio 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.103403 - *TCF: Loan guarantees for SMEs and small mid caps*, volto a sostenere, attraverso la concessione di garanzie, gli operatori economici colpiti direttamente o indirettamente dalla crisi connessa al conflitto in Ucraina;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (nel seguito, legge di bilancio 2023), che, all'art. 1, comma 392, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia, previsto dall'art. 1, comma 55, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi Ucraina, di cui all'art. 1, comma 55-*bis*, della legge di bilancio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022, con la quale sono forniti gli «Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA *II)* (2014-2020)»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2019, n. 297, che disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare (nel seguito Nuovo bando macchinari innovativi);

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, che rende disponibili per la concessione degli aiuti di cui al medesimo provvedimento risorse finanziarie pari a euro 265.000.000,00 (duecentosessantacinquemilioni/00) a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1, del Programma operativo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 aprile 2021, n. 92, che stabilisce che le risorse finanziarie destinate al sostegno delle domande di agevolazione presentate nell'ambito del primo dei due sportelli agevolativi di cui all'art. 3, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 30 ottobre 2019 sono

incrementate per l'importo di euro 93.485.676,43 (novantatremilioniquattrocentoottantacinquemilaseicentosettantasei/43);

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2022, n. 15, che stabilisce che le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, del sopra richiamato decreto ministeriale 30 ottobre 2019, destinate all'attuazione degli interventi agevolativi di cui al secondo dei due sportelli previsti dall'art. 3, comma 2, sono incrementate di euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) a valere sulle risorse dell'Asse VI del Programma operativo;

Visto l'art. 2 del precitato decreto ministeriale 2 novembre 2021, che, integrando l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2021, pone l'onere finanziario previsto dal medesimo decreto a valere sulle risorse di cui al richiamato Asse VI del Programma operativo;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 9 novembre 2021, che stabilisce che la copertura finanziaria dell'intero intervento agevolativo nuovo bando macchinari innovativi è assicurata a valere sulle risorse dell'Asse VI del Programma operativo, in luogo delle risorse dell'Asse III, Azione 3.1.1, del medesimo Programma operativo;

Considerato che, da ricognizione effettuata dall'autorità di gestione del Programma operativo relativamente alle iniziative della misura nuovo bando macchinari innovativi, risultano, anche in considerazione della complessità dell'attuale contesto economico produttivo, progetti per i quali, tenuto conto dello stato di avanzamento, sono intervenute o sono in corso di formalizzazione o sussiste un elevato rischio di future revoche o rinunce nonché progetti per i quali si prevede che la realizzazione degli investimenti non sarà completata entro il 31 dicembre 2023, termine finale di ammissibilità previsto dal Programma *React-EU*;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto l'accordo di partenariato con l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

Visto il Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (nel seguito anche PN *RIC)*, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022;

Visto il rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023;

Considerata la coerenza dello strumento nuovo bando macchinari innovativi con le finalità previste dalla Priorità 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale», Obiettivo specifico 1.3 «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi», Azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità», del PN RIC;

Visto il Programma nazionale complementare di azione e coesione «Imprese e competitività 2014-2020» (nel seguito anche POC *IC)*, approvato con delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 10 e successive modifiche approvate con note DPCoe n. 0004464-P del 1° dicembre 2017 e n. 1505 del 3 aprile 2019;

Considerato che il POC IC si pone in funzione complementare rispetto al Programma operativo, nell'ottica di conseguire un rafforzamento degli interventi previsti nello stesso PON IC, nonché una più efficiente esecuzione finanziaria degli interventi medesimi;

Vista altresì la delibera CIPESS del 9 giugno 2021, n. 41, relativa ai Programmi operativi complementari di azione e coesione e considerato quanto previsto dall'art. 242, commi 2 e 3, del sopra citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali, nonché le relative risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 6 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE del PON «Imprese e competitività» 2014-2020, sono destinate al POC IC;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» 2007-2013 (nel seguito anche PON *RC)*, adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, successivamente modificato fino all'ultima versione, approvata con C(2013) 6861 *final* del 18 ottobre 2013;

Vista l'Asse prioritario II del PON RC, Obiettivo operativo 4.2.1.2, Azione 1 «Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 dicembre 2009, con il quale è stata istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia, in attuazione della predetta Azione

dell'Asse II del PON RC, una specifica riserva, denominata Riserva PON RC 2007-2013, finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese ubicate nelle regioni dell'obiettivo convergenza, la cui dotazione finanziaria, a seguito di successivi incrementi conseguenti all'avanzamento dell'operatività, è pari a complessivi euro 871.500.000,00;

Considerato che, alla data del 31 maggio 2023, a valere sulla Riserva PON RC 2007-2013, risultano disponibili risorse, per avvenuti svincoli di garanzie rilasciate dalla medesima riserva nel relativo periodo di ammissibilità della spesa, per un importo pari a euro 287.284.942,79, reimpiegabili in conformità a quanto previsto dal richiamato art. 78, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto l'art. 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, che prevede che, nell'ambito di un programma operativo, i fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere, tra gli altri, strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;

Visto l'art. 78, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006, che prevede che le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'art. 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti;

Considerato che le operazioni di cui al menzionato art. 1, comma 55-*bis*, della legge di bilancio 2022, in ragione della loro piena coerenza con gli ambiti e le finalità dell'Asse VI «*React-EU*» del Programma operativo, costituiscono un potenziale bacino di operazioni ammissibili al predetto Asse VI «*React-EU*» del Programma operativo ai fini del conseguimento, al 31 dicembre 2023, degli obiettivi finanziari del richiamato Programma operativo, anche tenendo conto delle disposizioni regolamentari europee in termini di certificazione della spesa rispetto alle risorse programmate;

Decreta:

Art. 1.

Incremento della dotazione della Riserva PON IC del Fondo di garanzia

1. Al fine di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e di promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, in aderenza agli obiettivi previsti dall'iniziativa «*React-EU*», la dotazione finanziaria della Riserva PON IC del Fondo di garanzia può essere incrementata, fino a un importo pari a euro 845.770.619,22, per sostenere operazioni finanziarie, ammesse alla garanzia a decorrere dal 1° febbraio 2020 ai sensi di quanto previsto dall'art. 92-*ter* del regolamento (UE) n. 1303/2013, coerenti con gli ambiti, le finalità e i criteri di selezione dell'Asse VI «*React-EU*» del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020, ivi incluse le operazioni ammesse alla garanzia ai sensi dell'art. 1, comma 55-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Ai fini dell'incremento della dotazione finanziaria della Riserva PON IC di cui al comma 1, si provvede mediante:

a) le risorse dell'Asse VI «*React-EU*» del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020, per effetto della rimodulazione, a valere sul medesimo Asse del Programma operativo, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto;

b) le risorse connesse a svincoli di garanzie operati a valere sulla Riserva PON RC 2007-2013 del Fondo di garanzia, richiamate nelle premesse del presente decreto.

3. L'effettivo incremento della dotazione finanziaria della Riserva PON IC è disposto, nei limiti dell'importo di cui al comma 1, attraverso uno o più decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

4. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono, a seguito di quanto previsto al comma 3, nella sottosezione della Riserva PON IC di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 3 dicembre 2021 e costituiscono un capitale autonomo e separato, contabilmente distinto dalle altre risorse finanziarie della Riserva PON IC e del Fondo di garanzia.

5. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente decreto, trovano applicazione, fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai decreti ministeriali del 3 dicembre 2021 e del 12 ottobre 2022 relativi all'utilizzo delle risorse *React-EU*, le disposizioni che regolano il funzionamento della Riserva PON IC, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

Art. 2.

Rimodulazione delle risorse destinate al Nuovo bando macchinari innovativi di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2019

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente decreto, la dotazione finanziaria del Nuovo bando macchinari innovativi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, pari a complessivi euro 558.485.676,43, può essere rimodulata, in funzione delle esigenze connesse al più efficace raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, degli obiettivi del Programma «*React-EU*» richiamato nelle premesse, mediante:

a) la riduzione dell'assegnazione finanziaria destinata all'attuazione degli interventi del Nuovo bando macchinari innovativi a valere sulle risorse dell'Asse VI «*React-EU*» del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 e;

b) la corrispondente assegnazione finanziaria per l'attuazione del medesimo intervento Nuovo bando macchinari innovativi a valere sulle risorse del:

i. Programma nazionale complementare di azione e coesione «Imprese e competitività 2014-2020»;

ii. Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», Priorità 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione,

investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale», Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità».

2. La rimodulazione della dotazione finanziaria del Nuovo bando macchinari innovativi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019 di cui al comma 1 è disposta, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1, attraverso uno o più decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2023

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1258

23A05051

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 settembre 2023.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo. (Ordinanza n. 1019).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo

del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies* , 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-undicies, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis* , 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga fino al 31 dicembre 2023 agli articoli 70, 72 e 73 del decreto legislativo n. 50/2016 e dal 1 gennaio 2024 in deroga ai corrispondenti articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite

altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993,

n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Piemonte nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, nel limite di euro 650.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Piemonte è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

23A05070

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO 1° agosto 2023.

Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2023.

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 22, comma 5, recante disposizioni relative all'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2022, con cui l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, è stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza e pari opportunità al Ministro, on. Eugenia Maria Roccella;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per le politiche della famiglia»;

Visto l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

Visto, in particolare, il sopra citato comma 1252, che stabilisce le modalità di riparto del suddetto fondo;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'art. 3, concernente riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

Vista la direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, a cura del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri emanata il 15 settembre 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, dal quale risulta che, per l'anno finanziario 2023, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia è pari a euro 100.887.314,00;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2022, n. 303;

Preso atto della riduzione delle risorse, pari a euro 3.878.814,00, sul capitolo di spesa 858 «Fondo per le politiche della famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023, effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b)* e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerato, pertanto, che le risorse del «Fondo per le politiche della famiglia» assoggettabili al riparto ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006, ammontano a euro 97.008.500,00;

Vista la delibera della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, del 28 giugno 2019, n. 12/2019/G, relativa alla gestione del Fondo per le politiche della famiglia (2012-2018);

Considerato che occorre procedere all'individuazione delle finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2023, garantendo, al contempo, i principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

Considerato, altresì, che è opportuno ripartire la quota del fondo destinata alle regioni mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e

Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province autonome stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista l'intesa sancita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta della Conferenza unificata tenutasi in data 26 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2023, ammontanti complessivamente a euro 97.008.500,00, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:

1. risorse destinate ad interventi relativi a compiti e attività di competenza statale: euro 67.008.500,00, per le finalità di cui all'art. 2;

2. risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali: euro 30.000.000,00, per finanziare le attività di cui all'art. 3.

Art. 2.

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalità di cui all'art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a:

interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui alla lettera *h)*;

iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del *welfare* familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000 di cui alla lettera *n)*;

interventi in materia di adozione e di affidamento nazionali, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione, di cui alla lettera *r)*.

2. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia ai sensi dell'art. 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 1, dovranno essere adottate le cautele necessarie per favorire il finanziamento di progettualità provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il coinvolgimento dei comuni per le progettualità relative ai servizi alla persona.

4. Una percentuale non superiore al 2% della quota complessivamente riservata a interventi relativi a compiti e attività di competenza statale di cui all'art. 1, comma 1, punto 1, del presente decreto, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, laddove non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalità.

Art. 3.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono dirette a finanziare iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonché interventi volti a valorizzare i centri per la famiglia di cui alla lettera *e)* art. 1, comma 1250, legge n. 296/2006;

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono ripartite tra ciascuna regione applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da allegata tabella (Allegato *I)*, che è parte integrante del presente atto.

3. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 252.000,00 e 246.000,00, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine, la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, articolo 6.

4. Le regioni possono co-finanziare i progetti di cui all'art. 1, comma 1, punto 2; in tal caso l'eventuale quota di cofinanziamento verrà inserita negli atti regionali di programmazione e sarà soggetta a monitoraggio e rendicontazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia, alla stregua della quota di finanziamento ricevuta dal Fondo per le politiche della famiglia.

5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella (Allegato 1), a seguito di specifica richiesta da parte delle stesse, nella quale sono illustrate le azioni da finanziare, come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le autonomie locali, nonché l'eventuale cofinanziamento di cui al comma 4.

6. Alla richiesta di cui al comma 5, da inviare in formato elettronico all'indirizzo PEC segredipfamiglia@pec.governo.it entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, devono obbligatoriamente essere allegati:

i. copia della delibera di giunta regionale, adottata sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto;

ii. scheda, compilata sulla base del modulo fornito dal Dipartimento per le politiche della famiglia, concernente il piano operativo delle attività relative alla realizzazione delle azioni da finanziare, comprensivo di un cronoprogramma delle singole attività con indicazione delle modalità di attuazione, così come di un piano finanziario relativo alle attività stesse e coerente con il citato cronoprogramma;

iii. dichiarazione di inizio attività.

7. Le regioni dovranno assumere l'impegno di spesa entro e non oltre dodici mesi dalla data di inizio delle attività, di cui al comma 6), lettere *iii)* del presente articolo e il pagamento delle spese dovrà essere completato entro sei mesi dalla data di conclusione delle attività, come rilevabile dal cronoprogramma e dalla data di inizio attività, di cui al comma 6, lettere *ii)* e *iii)*. Ai fini del completamento delle procedure di pagamento, il Dipartimento può concedere, dietro formale e motivata richiesta della regione interessata, fino a un massimo di sei mesi di proroga. Le somme non spese oltre il termine indicato sono restituite al Dipartimento sul conto corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i seguenti dati: IBAN: IT49J0100003245350200022330 - codice SWIFT: BITA IT RR XXX - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 350200022330, indicando nella causale di pagamento che «le somme sono restituite ai sensi del finanziamento del Fondo per le politiche della famiglia annualità 2023».

8. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, previa verifica della coerenza delle azioni programmate con le finalità di cui al comma 1 e agli esiti dell'esame di tutta la documentazione inviata, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione.

9. Alle regioni che non inviano tutta la documentazione di cui al comma 6 entro il termine perentorio previsto o la cui documentazione non risponde ai requisiti fissati, poiché carente o non in linea con i criteri indicati nel medesimo comma, non vengono erogate le quote di finanziamento, che restano nelle disponibilità del Dipartimento per le politiche della famiglia. Le somme non trasferite vengono utilizzate dal Dipartimento per le politiche della famiglia per le finalità indicate nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

10. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle regioni, provvede a monitorare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati programmati avviando un'analisi delle azioni stesse condividendone gli esiti con le regioni e l'Anci al fine di garantire il coordinamento degli interventi nazionali, regionali e locali. A tal fine, le regioni si impegnano a inserire nella piattaforma telematica di monitoraggio gestita dal Dipartimento per le politiche della famiglia tutti gli atti e i documenti richiesti nonché le informazioni relative alla realizzazione delle azioni programmate e finanziate con le risorse di cui al presente decreto. Le regioni si impegnano altresì a fornire al Dipartimento per le politiche della famiglia tutto il supporto necessario all'espletamento del monitoraggio e dell'analisi di cui al presente comma.

11. Ai fini della tracciabilità del Fondo per le politiche della famiglia e per una più efficace comunicazione sul territorio delle risorse trasferite con il riparto del presente decreto, le regioni attribuiscono ai progetti e ai servizi da realizzare con il suddetto fondo, incluso il materiale comunicativo, la dicitura riconoscibile «Finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 1° agosto 2023

Il Ministro: ROCCELLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2352

ALLEGATO *1*

RIPARTO REGIONI E PA
DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - ANNO 2023

Tabella 1 - Percentuali di riparto sulla base del FNPS

Abruzzo	2,45%	735.000,000
Basilicata	1,23%	369.000,000
Calabria	4,11%	1.233.000,000
Campania	9,98%	2.994.000,000
Emilia-Romagna	7,08%	2.124.000,000
Friuli-Venezia Giulia	2,19%	657.000,000
Lazio	8,60%	2.580.000,000
Liguria	3,02%	906.000,000
Lombardia	14,15%	4.245.000,000
Marche	2,65%	795.000,000
Molise	0,80%	240.000,000
Provincia autonoma di Bolzano *	0,82%	246.000,000
Provincia autonoma di Trento *	0,84%	252.000,000
Piemonte	7,18%	2.154.000,000
Puglia	6,98%	2.094.000,000
Sardegna	2,96%	888.000,000
Sicilia	9,19%	2.757.000,000
Toscana	6,56%	1.968.000,000
Umbria	1,64%	492.000,000
Valle d'Aosta	0,29%	87.000,000
Veneto	7,28%	2.184.000,000
Totale		30.000.000,000

* Le quote di riparto teorico riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23A05071

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 agosto 2023.

Aggiornamento del piano terapeutico per la prescrizione del medicinale per uso umano «Nubriveo». (Determina n. DG 324/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3-5 aprile 2023, con cui si ritiene necessario aggiornare il piano terapeutico (PT) AIFA per la prescrizione del medicinale «Nubriveo» (brivaracetam) di cui alla determina AIFA n. 384/2018 del 9 marzo 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2018;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del piano terapeutico AIFA per la prescrizione del medicinale «Nubriveo» (brivaracetam), conformemente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica sopracitato;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento piano terapeutico per «Nubriveo» (brivaracetam)

È aggiornato il piano terapeutico per la prescrizione del medicinale NUBRIVEO (brivaracetam), di cui all'allegato alla presente determina che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale piano terapeutico sostituisce quello allegato alla determina AIFA n. 384/2018 del 9 marzo 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2018.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI NUBRIVEO (brivaracetam))

COME TRATTAMENTO AGGIUNTIVO DI CRISI PARZIALI IN PAZIENTI AFFETTI DA EPILESSIA DI ETA' ≥2 ANNI

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o medici specialisti in Neurologia e Neuropsichiatria infantile

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. ________________ e-mail ____________________________________

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita _______________ sesso M ☐ F ☐ ____________________ Età ________________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.______________________________

ASL di residenza_________________ Regione _____________________ Prov._________________

Medico di Medicina Generale ___________________________________ recapito Tel. _________________

Indicazione autorizzata e rimborsata SSN:
Nubriveo (brivaracetam) è indicato come trattamento aggiuntivo di crisi epilettiche parziali, con o senza generalizzazione secondaria, in pazienti affetti da epilessia, di età pari o superiore ai 2 anni.

Criteri di eleggibilità

1. Il paziente ha almeno 2 anni e presenta crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria? Sì ☐ No ☐

2. Il paziente non ha risposto a precedenti trattamenti con altri farmaci antiepilettici adeguati per indicazione e dosaggio? Sì ☐ No ☐

Le risposte devono essere entrambe SI per la prescrizione di Nubriveo a carico del SSN.

Il farmaco non dovrebbe essere somministrato in co-trattamento stabile con levetiracetam.

Posologia

Il medico deve prescrivere la formulazione ed il dosaggio più appropriati in base al peso e alla dose.

La posologia raccomandata per adulti, adolescenti e bambini a partire da 2 anni di età è riassunta nella tabella seguente. La dose deve essere somministrata suddivisa in due dosi uguali, a circa 12 ore di distanza.

Dose iniziale raccomandata	**Dose di mantenimento raccomandata**	**Intervallo di dosaggio terapeutico***
Adolescenti e bambini di peso pari o superiore a 50 kg, e adulti		
50 mg/die (o 100 mg/die)**	100 mg/die	50 - 200 mg/die
Adolescenti e bambini di peso compreso tra 20 kg ed inferiore a 50 kg		
1 mg/kg/die (fino a 2 mg/kg/die)**	2 mg/kg/die	1 – 4 mg/kg/die
Bambini di peso compreso tra 10 kg ed inferiore a 20 kg		
1 mg/kg/die (fino a 2,5 mg/kg/die)**	2,5 mg/kg/die	1 – 5 mg/kg/die

* In base alla risposta individuale del paziente, la dose può essere aggiustata nell'intervallo di dosaggio efficace.
** In base alla valutazione della necessità di controllare le crisi da parte del medico

Fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) per indicazioni in merito a controindicazioni, avvertenze speciali/ precauzioni di impiego, posologia e modo di somministrazione.

PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco prescritto: Brivaracetam

Dose/die (mg): ___________

Specificare se:

☐ **Prima prescrizione** ☐ **Prosecuzione della cura**

Data di scadenza del PT: ______________________

La validità del Piano terapeutico è al massimo di 6 mesi

Data____________________

Timbro e firma del medico prescrittore

23A05076

DETERMINA 6 settembre 2023.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Intratect», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 575/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 404/2021 del 6 aprile 2021 di «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di specialità medicinali e rinegoziazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 91 del 16 aprile 2021;

Vista la domanda presentata in data 17 settembre 2022, con la quale la società Biotest Pharma GMBH ha chiesto la rinegoziazione del medicinale INTRATECT (immunoglobuline, umane normali, per somm. intravas);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 23-26 maggio 2023;

Vista la delibera n. 25 del 19 luglio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale INTRATECT (immunoglobuline, umane normali, per somm. intravas) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezioni:

«100 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200 ml – A.I.C. n. 037240126 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.300,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.145,52;

«100 g/l soluzione per infusione» 3 flaconcini in vetro da 100 ml – A.I.C. n. 037240153 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.950,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.218,28;

«100 g/l soluzione per infusione» 3 flaconcini in vetro da 200 ml – A.I.C. n. 037240165 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.900,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.436,56;

«100 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml – A.I.C. n. 037240102 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 325,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 536,38;

«50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml – A.I.C. n. 037240052 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 65,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 107,27;

«100 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml – A.I.C. n. 037240138 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 162,50 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 268,19;

«50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml – A.I.C. n. 037240064 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 162,50 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 268,19;

«50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml – A.I.C. n. 037240076 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 325,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 536,38;

«50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200 ml – A.I.C. n. 037240088 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 650,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.072,76;

«50 g/l soluzione per infusione» 3 flaconcini in vetro da 200 ml – A.I.C. n. 037240140 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.950,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.218,28;

«100 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml – A.I.C. n. 037240090 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 65,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 107,27;

«100 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml – A.I.C. n. 037240114 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 650,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.072,76.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Intratect» (immunoglobuline, umane normali, per somm. intravas) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 settembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05052

DETERMINA 6 settembre 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Lunsumio». (Determina n. 576/2023).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Lunsumio» (mosunetuzumab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del n. (2022)3837 del 3 giugno 2022 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/22/1649/001;

EU/1/22/1649/002.

Titolare A.I.C.: Roche Registration GmbH.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 17 giugno 2022 con la quale la società Roche Registration GmbH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Lunsumio» (mosunetuzumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 30 settembre e 3-5 ottobre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19-21 e 27 giugno 2023;

Vista la delibera n. 25 del 19 luglio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Al medicinale LUNSUMIO (mosunetuzumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«1 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 1 ml

A.I.C. n. 050151012/E (in base 10);

«30 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 30 ml

A.I.C. n. 050151024/E (in base 10);

Indicazioni terapeutiche:

«Lunsumio» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare (LF) recidivante o refrattario che sono stati sottoposti ad almeno due terapie sistemiche precedenti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Lunsumio» (mosunetuzumab) è classificato come segue ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

«1 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 1 ml

A.I.C. n. 050151012/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 254,69;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 420,34;

«30 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 30 ml

A.I.C n. 050151024/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 7.640,59;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12.610,03.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Lunsumio», a base di mosunetuzumab, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Lunsumio» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare (LF) recidivante o refrattario che sono stati sottoposti ad almeno due terapie sistemiche precedenti.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://registri.aifa.gov.it .

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 .

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lunsumio» (mosunetuzumab) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 settembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05053

DETERMINA 6 settembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Qinlock», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 577/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica con-

venzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 11/2022 del 24 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 29 del 4 febbraio 2022, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Qinlock", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 12 settembre 2022 con la quale la società Deciphera Pharmaceuticals (Netherlands) B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Qinlock» (ripretinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 e 19-21 aprile 2023;

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, che ha richiesto di attivare il Comitato prezzi e rimborso, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19-27 giugno 2023;

Vista la delibera n. 25 del 19 luglio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Qinlock» (ripretinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Qinlock» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con tumore stromale gastrointestinale (GIST) avanzato che hanno ricevuto un trattamento precedente con tre o più inibitori della chinasi, incluso imatinib.

Confezioni:

«50 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 90 compresse - A.I.C. n. 049792029/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 21.500,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 35.483,60;

«50 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - A.I.C. n. 049792017/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata «QINLOCK è indicato per il trattamento di pazienti adulti con tumore stromale gastrointestinale (GIST) avanzato che hanno ricevuto un trattamento precedente con tre o più inibitori della chinasi, incluso imatinib», da cui conseguono:

l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-*ter*);

il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei Prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 400-406, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).

La società rinuncia espressamente al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un Registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Qinlock», a base di ripretinib per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Qinlock» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con tumore stromale gastrointestinale (GIST) avanzato che hanno ricevuto un trattamento precedente con tre o più inibitori della chinasi, incluso imatinib.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Qinlock» (ripretinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 settembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05054

DETERMINA 6 settembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Metsunix», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 578/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 112 del 16 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 122 del 26 maggio 2022, con la quale la società Adamed S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metsunix» (sitagliptin cloridrato monoidrato e metformina cloridrato);

Vista la domanda presentata in data 24 agosto 2022 con la quale la società Adamed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Metsunix» (sitagliptin cloridrato monoidrato e metformina cloridrato);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 e 19-20-21 aprile 2023;

Vista la delibera n. 25 del 19 luglio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale METSUNIX (sitagliptin cloridrato monoidrato e metformina cloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«50 mg/500 mg compresse a rilascio modificato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049924032 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 11,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,65;

nota AIFA: 100;

«50 mg/1000 mg compresse a rilascio modificato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049924071 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 11,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,65;

nota AIFA: 100;

«100 mg/1000 mg compresse a rilascio modificato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049924119 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 17,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,53;

nota AIFA: 100;

«50 mg/500 mg compresse a rilascio modificato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049924018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«50 mg/1000 mg compresse a rilascio modificato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049924057 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«100 mg/1000 mg compresse a rilascio modificato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049924095 (in base 10):

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Metsunix» (sitagliptin cloridrato monoidrato e metformina cloridrato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metsunix» (sitagliptin cloridrato monoidrato e metformina cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 settembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05055

DETERMINA 6 settembre 2023.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Novoseven», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 580/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda con la quale la società Novo Nordisk A/S ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Novoseven» (eptacog alfa attivato (fattore VII di coagulazione da DNA ricombinante));

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 5-7 luglio 2023;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Novoseven» (eptacog alfa attivato (fattore VII di coagulazione da DNA ricombinante)):

«Emorragia postpartum severa NovoSeven è indicato per il trattamento dell'emorragia postpartum severa, quando i medicinali uterotonici non sono sufficienti a raggiungere l'emostasi»

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 settembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05056

DETERMINA 6 settembre 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Nubriveo». (Determina n. 574/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera

e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2022, con la quale la società UCB Pharma S.A. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Nubriveo» (brivaracetam);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 3-5 aprile 2023;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 19-21 e 27 giugno 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale NUBRIVEO (brivaracetam):

«terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti ed adolescenti a partire dai 2 anni di età con epilessia»

è rimborsata come segue.

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione orale uso orale» flacone (vetro) 300 ml 1 flacone - A.I.C. n. 44698215/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 128,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 211,91;

«10 mg compressa rivestita con film uso orale» blister (PVC/PCTFE/ALU) 14 compresse - A.I.C. n. 044698013/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 49,45;

«25 mg compressa rivestita con film uso orale» blister (PVC/PCTFE/ALU) 14 compresse - A.I.C. n. 044698052/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 49,45;

«25 mg compressa rivestita con film uso orale» blister (PVC/PCTFE/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 044698064/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 119,84;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 197,78;

«50 mg compressa rivestita con film uso orale» blister (PVC/PCTFE/ALU) 14 compresse - A.I.C. n. 044698090/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 49,45;

«50 mg compressa rivestita con film uso orale» blister (PVC/PCTFE/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 044698102/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 119,84;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 197,78;

«75 mg compressa rivestita con film uso orale» blister (PVC/PCTFE/ALU) 14 compresse - A.I.C. n. 044698138/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 49,45;

«75 mg compressa rivestita con film uso orale» blister (PVC/PCTFE/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 044698140/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 119,84;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 197,78;

«100 mg compressa rivestita con film uso orale» blister (PVC/PCTFE/ALU) 14 compresse - A.I.C. n. 044698177/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 49,45;

«100 mg compressa rivestita con film uso orale» blister (PVC/PCTFE/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 044698189/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 119,84;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 197,78

Per la nuova indicazione terapeutica restano invariate le condizioni negoziali vigenti.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nubriveo» (brivaracetam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 settembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05077

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 3 agosto 2023.

Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Veneto. (Delibera n. 26/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (…) in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 che introduce misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 ed in e, in particolare, l'art. 25-*ter* che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, che, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, estende l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli

di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di seguito anche PSC o Piano, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione, previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014, dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l'Accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione Veneto del 10 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 39 che, nelle more dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Veneto, prende atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 5,90 milioni di euro ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, e dispone l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 247,80 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44;

Visto, inoltre, che la citata delibera n. 39 del 2020 ha previsto, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, che le risorse assegnate ritornino nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 67,00 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano e sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi già previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 30 che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Veneto per un valore complessivo di 920,19 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: sezione ordinaria di importo pari a 666,48 milioni di euro e sezioni speciali (Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020) pari a 253,70 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41 che, in attuazione di quanto previsto dal già citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementato - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la citata delibera n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del POC un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto altresì che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Programma operativo complementare della Regione Veneto con un

importo indicativo programmatico pari a 67,00 milioni di euro;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita con nota prot. DIPE n. 6640-A del 17 luglio 2023 e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e di riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Veneto;

Vista la nota prot. DIPE 6944 A-4 del 27 luglio 2023, con cui il Dipartimento per le politiche di coesione comunica alcune correzioni formali alla tabella, contenuta nella citata proposta, relativa alla dotazione finanziaria del PSC Veneto;

Tenuto conto che nella citata proposta è stato evidenziato che nel POC sono state definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, nonché il Piano finanziario e il relativo cronoprogramma;

Tenuto conto, in particolare, che le attuali dotazioni del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale, di seguito POR FESR, periodo 2014-2020 e del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo, di seguito POR FSE, periodo 2014-2020 sono pari rispettivamente a 600.310.716 euro e 764.031.822 euro, di cui la quota nazionale di cofinanziamento, imputata a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, è pari a 210.108.750,60 euro per la parte FESR e a 267.411.137,70 euro per la parte FSE, per un valore complessivo pari a 477.519.888,30 euro;

Tenuto conto, inoltre, che nella proposta è stato rappresentato che la dotazione finanziaria del POC è pari a 253.441.406,73 euro, di cui:

42.021.000,00 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dalla Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

211.420.406,73 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);

Tenuto conto, inoltre, che nella citata proposta è rappresentato che qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e POR FSE dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria dei suddetti POR, la Regione Veneto inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvederà alle conseguenti operazioni contabili; all'esito delle suddette operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva dei Programmi operativi, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

Tenuto conto che nella citata proposta è previsto che, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente all'adozione del POC della Regione Veneto, si proceda alla riprogrammazione del Piano sviluppo coesione della Regione, con la riduzione della Sezione speciale 2 del PSC per un importo pari a 42,02 milioni di euro, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC, approvato dalla citata delibera del CIPESS n. 30 del 2021, passerebbe da 920,19 milioni di euro a 878,17 milioni di euro, articolato in una Sezione speciale 2 del PSC che passa 253,70 milioni di euro a 211,68 milioni di euro;

Considerato che sulla citata proposta la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 26 luglio 2023;

Considerato che la citata proposta è stata oggetto di approvazione della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014 in data 19 luglio 2023;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 33298 del 2 agosto 2023 del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice Presidente del Comitato stesso»;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Adozione del Programma operativo complementare di azione e coesione 2014-2020 della Regione Veneto e assegnazione di risorse.

1.1 È adottato il Programma operativo complementare 2014-2020 (POC) di competenza della Regione Veneto, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2 La dotazione finanziaria del POC è pari a 253.441.406,73 euro, di cui:

a) 42.021.000,00 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dalla Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

b) 211.420.406,73 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);

1.3 Il valore complessivo del Programma risulta articolato come di seguito:

POC REGIONE VENETO - PIANO FINANZIARIO	
Asse	Dotazione finanziaria
(OT) 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione"	7.811.848,33 €
Asse (OT) 2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime"	6.549.773,62 €
Asse (OT) 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese"	28.601.659,19 €
Asse (OT) 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori"	22.843.672,26 €
Asse (OT) 5 "Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi - Rischio idraulico"	1.991.031,26 €
Asse (OT) 8 "Occupabilità - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori"	39.256.673,87 €
Asse (OT) 9 "Inclusione sociale - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione"	51.792.926,48 €
Asse (OT) 10 "Istruzione e Formazione - Investire nell'istruzione e nella formazione professionale come leva per le competenze e l'apprendimento permanente"	86.843.744,94 €
Asse (OT) 11 "Capacità istituzionale - Rafforzare la capacità istituzionale delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente"	524.838,33 €
Assistenza Tecnica	7.225.238,45 €
TOTALE	253.441.406,73 €

1.4 Nel Programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi, le Azioni e gli indicatori, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario ed il cronoprogramma. Il Programma è articolato in n. 10 Assi corrispondenti agli Obiettivi Tematici (OT) già fissati nel POR FESR 2014-2020 e nel POR FSE 2014-2020, in linea con quanto previsto dai regolamenti europei di riferimento.

1.5 La Regione Veneto, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE, inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE qualora dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria dei suddetti Programmi. All'esito delle suddette operazioni ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

1.6 L'ammontare delle risorse previste per l'Asse Assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'Amministrazione titolare del Programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

1.7 La Regione Veneto, in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015, assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

1) il rispetto della normativa nazionale e europea e la regolarità delle spese;

2) la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.8 La Regione Veneto assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta Amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente, il Fondo di rotazione suddetto provvede al recupero di eventuali risorse non restituite, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso sia per altri interventi.

1.9 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.10 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2021.

1.11 La Regione Veneto, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una Relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

1.12

2. Riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Veneto.

2.1 Contestualmente all'adozione del Programma complementare, il Piano sviluppo e coesione della Regione Veneto, approvato dalla delibera CIPESS n. 30 del 2021, è ridotto, per un valore di 42,02 milioni di euro, da 920,19 milioni di euro a 878,17 milioni di euro. La riduzione è riferita alla Sezione speciale 2 del PSC che passa 253,70 milioni di euro a 211,68 milioni di euro, come rappresentato dalla seguente tabella:

PSC Regione Veneto – Dotazione finanziaria (milioni di euro)				
Dotazione finanziaria	Sezione ordinaria	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020	Risorse totali
Delibera CIPESS n. 30/2021	666,49	0,00	253,70	920,19
Presente delibera			-42,02	-42,02
TOTALE	666,49	0,00	211,68	878,17

2.2 Il Piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di *governance*, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 30 di approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Veneto.

2.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1170

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 177 del 24 febbraio 2023

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE
DELLA REGIONE DEL VENETO

POC

REGIONE DEL VENETO

REPVBBLICA ITALIANA

REGIONE DEL VENETO

INDICE

OT 10 - Istruzione e Formazione - Investire nell'istruzione e nella formazione professionale come leva per le competenze e l'apprendimento permanente

OT 11 - Capacità istituzionale - Rafforzare la capacità istituzionale delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente

Assistenza tecnica

5. PIANO FINANZIARIO

6. INDICATORI

7. NOTE SUL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Allegato I

Procedure applicabili ai progetti del Programma Operativo Complementare al POR FESR 2014-2020

PREMESSA

Il Programma Operativo Complementare (POC) della Regione del Veneto, istituito in virtù della Delibera CIPESS n. 41/2021, trae origine da quanto previsto dall'art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 e in applicazione di una serie di regole di flessibilità ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020, introdotte dall'Unione europea in risposta all'epidemia di COVID-19.

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

Il Parlamento europeo e il Consiglio, al fine di fronteggiare la pandemia da COVID-19, hanno approvato il Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020 di modifica dei precedenti Regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo la possibilità di finanziare misure specifiche per investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie.

Successivamente è stato approvato il Regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020 anch'esso di modifica dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, che ha ampliato la possibilità di intervento dei fondi e ha previsto la facoltà in capo alle Amministrazioni che gestiscono i programmi comunitari FESR e FSE di applicare la quota di cofinanziamento UE ad un tasso del 100% (invece che al 50%) in corrispondenza della spesa certificata nel periodo contabile 2020-2021, liberando così le risorse nazionali relative alla quota di cofinanziamento degli Stati membri.

A livello nazionale, tra i principali provvedimenti normativi in materia sanitaria, economica e sociale, il citato D.L. 19 maggio 2020, n. 34, Decreto "Rilancio" (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) ha disciplinato l'utilizzo dei fondi della Politica di coesione e, in particolare, alcune condizioni per le riprogrammazioni dei Programmi Operativi nazionali e regionali dei Fondi SIE 2014-2020 (artt. 241 e 242), prevedendo che "[...] le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali siano riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari, vigenti o da adottarsi". Tale provvedimento ha stabilito che ai medesimi Programmi, in quanto complementari, siano destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi e che gli interventi sostituiti da quelli emergenziali trovino copertura nelle risorse FSC riprogrammate e/o assegnate con apposite delibere CIPE.

Per dare attuazione alle suddette disposizioni sono stati previsti anche specifici Accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e le Amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020. La Regione del Veneto con DGR n. 786 del 23 giugno 2020 ha approvato lo schema di "Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del DL 34/2020", poi sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale in data 10 luglio 2020.

L'Accordo prevede, tra l'altro, la facoltà di utilizzo dell'opportunità prevista dal Regolamento (UE) 2020/558 di cofinanziamento al 100% con risorse europee delle spese rendicontate per l'anno contabile 2020-2021 dai POR FSE e FESR 2014-2020.

Pertanto, a seguito dell'utilizzo delle opzioni di flessibilità europee e nazionali introdotte per il contrasto alla crisi COVID-19, la Regione del Veneto ha riprogrammato parte dei POR FESR e FSE per introdurre nuovi interventi emergenziali, e conseguentemente deve procedere con la predisposizione dei propri POC e PSC.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con Delibera n. 30 del 29/04/2021 ha approvato il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto (fondi FSC) e con successiva Delibera CIPESS n. 41/2021, in attuazione del citato art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34, ha istituito il Programma operativo complementare (POC) della Regione del Veneto.

Con riferimento alla dotazione finanziaria del presente POC, si specifica che l'importo programmato è pari a € 253.441.406,73, (si veda nel dettaglio al paragrafo 5), che risultano essere totalmente a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987, come di seguito specificato:

- € 42.021.000,00 relativi alla certificazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato;
- € 211.420.406,73 equivalenti alle risorse del Fondo di Rotazione rese disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% ai sensi del comma 3 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020, sopra richiamato.

Il POC si basa su un sistema "[...] in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate", garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)-IGRUE, secondo il punto 2 Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015. Tale provvedimento disciplina, tra l'altro, eventuali modifiche e rimodulazioni del POC.

Per quanto riguarda le operazioni finanziate con il POC, i Sistemi di gestione e controllo e le procedure adottati sono analoghi a quelli delle operazioni finanziate con i POR FSE e FESR 2014-2020, salvo quanto precisato nel paragrafo 7 e nell'Allegato I "Procedure applicabili ai progetti del Programma Operativo Complementare al POR FESR 2014-2020". Anche gli uffici regionali e i soggetti a vario titolo competenti e coinvolti nelle attività sono i medesimi.

L'Autorità Responsabile del POC della Regione del Veneto è individuata nel Direttore pro tempore della Direzione Autorità di Gestione FSE, con funzioni di raccordo con l'Autorità di Gestione FESR (Direttore pro tempore della Direzione Programmazione unitaria), con riferimento agli interventi complementari al POR FESR e al POR FSE 2014-2020 confluiti nel POC e, per quanto ritenuto necessario ai fini della efficace gestione, anche in relazione al sopravvenire di eventuali modifiche del piano finanziario e/o di aggiornamenti normativi, nell'ambito del coordinamento complessivo assicurato dall'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria.

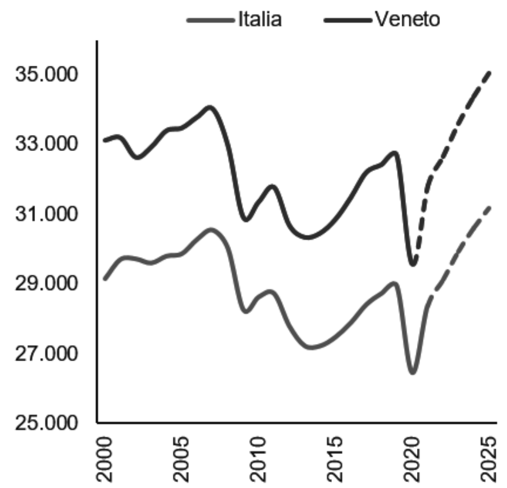
Per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa del POC, il termine iniziale si intende coerente a quanto disposto dall'art. 65 comma 2 del Regolamento (UE) n.1303/2013, e pertanto le spese risultano ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate a partire dalla data di presentazione rispettivamente del POR FSE e del POR FESR 2014-2020 alla Commissione europea. Per quanto concerne il termine finale si rinvia all'art. 242 del DL n.34/2020 sopra richiamato, così come modificato con D.L. del 06 novembre 2021 n.152, che prevede al comma 7 che "[...] la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2026".

2. ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE

2.1 La ricchezza

Il Veneto è la terza Regione in Italia per la produzione di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio: il 9,2% del Prodotto Interno Lordo nazionale è realizzato in questo territorio.
Dal punto di vista settoriale, il Veneto rimane una Regione a vocazione fortemente industriale, il manifatturiero è una dorsale importante sia in termini di forza lavoro, sia in termini di produzione di ricchezza incrementata dagli importanti scambi internazionali di merci: la quota di ricchezza prodotta dall'industria in senso stretto è pari a circa il 27,7%. Ma è il terziario che produce la quota maggiore in termini di ricchezza: il valore aggiunto creato dai servizi nel 2020 è pari a quasi 90 miliardi di euro in termini nominali, il 65,3% del valore aggiunto totale.
L'agricoltura produce soltanto il 2,2% del valore aggiunto complessivo, ma è un importante settore in termini di produzioni d'eccellenza, tipiche e di qualità, DOP, IGP, STG esportate nel mondo.
Il 2020 ha portato effetti pesanti sull'economia veneta a causa dell'emergenza sanitaria: il prodotto interno lordo regionale ha fatto registrare una contrazione pari a -9,7%. Le stime relative al 2021 mostrano la netta ripresa dallo shock vissuto dal sistema economico nel 2020: rispetto all'andamento nazionale, il Veneto ha quindi mostrato una maggiore capacità di recupero con un miglioramento del PIL del +7,2% nel 2021.
Le previsioni relative al 2022 risentono, necessariamente, dell'instabilità legata al conflitto Russia-Ucraina e prospettano una crescita del PIL del 2,4% per il Veneto e del 2,2% a livello nazionale. Secondo le previsioni soltanto nel 2023 potranno essere raggiunti e superati i livelli pre-pandemia del 2019.
I consumi delle famiglie e gli investimenti fissi lordi in Veneto, cresciuti rispettivamente del 4,7% e del 17,5% nel 2021.

Fig. 2.1.1 - PIL pro capite (euro anno 2015). Veneto e Italia - Anni 2000:2025



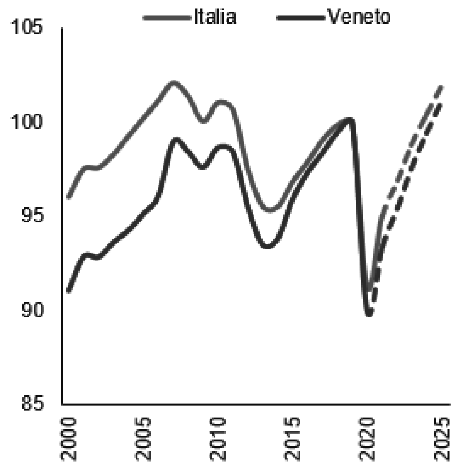
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni Prometeia

Fig. 2.1.1 - PIL pro capite (euro anno 2015). Veneto e Italia - Anni 2000:2025
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni Prometeia

(a) Valori correnti
*Fonte: Elaborazioni dell'Uffici*o di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e stime e previsioni, in rosso, Prometeia ad aprile 2022

Il PIL pro capite nel 2021 viene stimato pari a 33.808 euro a valori correnti, superiore del 13% rispetto a quello nazionale; a valori reali viene stimato in aumento del 7,5% rispetto al 2020, ma ancora inferiore rispetto al livello 2019, il quale, secondo le previsioni, sarà superato soltanto nel 2023. In questo contesto sono stati persi tutti gli sforzi fatti in questi anni per raggiungere i livelli pre-crisi del 2007, anno in cui l'economia veneta aveva raggiunto il suo picco. Si prevede però per i prossimi anni un recupero più intenso in Veneto rispetto alla media italiana, grazie alla presenza di un sistema produttivo forte e internazionalizzato.

Fig. 2.1.2 - Spesa per consumi finali (anno 2019=100). Veneto e Italia - Anni 2000:2025



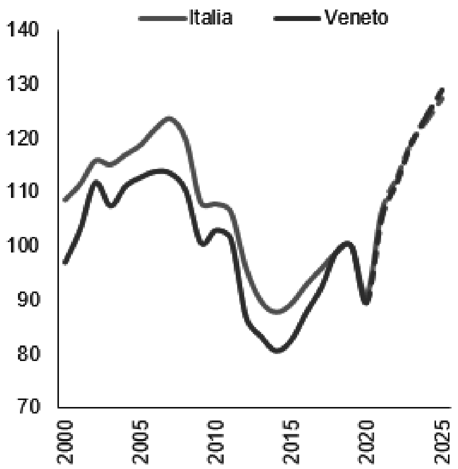
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni Prometeia

Fig. 2.1.2 - Spesa per consumi finali (anno 2019=100). Veneto e Italia - Anni 2000:2025

Tra le componenti che concorrono alla formazione del Prodotto Interno Lordo sono stati analizzati i consumi finali e gli investimenti fissi lordi nel tempo, tenendo come riferimento (pari a 100) il livello che avevano nel 2019, anno di riferimento per la situazione prepandemica. Dal punto di vista dei consumi, le stime e previsioni per il Veneto ipotizzano l'inizio della ripresa già nel 2021, ma ad un ritmo abbastanza contenuto che consentirà di ritornare ai livelli pre-pandemia non prima del 2025.

Per quanto riguarda gli investimenti fissi lordi, che rappresentano il valore dei beni durevoli acquistati dalle unità produttive residenti per essere utilizzati nel processo produttivo, nonché il valore dei servizi incorporati nei beni d'investimento acquistati, il Veneto ha mostrato una maggiore capacità di ripresa, in quanto nel 2021 ha recuperato il livello del 2019, precedente quindi alla flessione legata all'emergenza sanitaria. Le previsioni per gli anni a venire mostrano una crescita davvero notevole, che in altri due anni farebbe tornare il Veneto ai livelli raggiunti negli anni 2006-2007, considerato periodo di massimo splendore dell'economia veneta. La tendenza risulta sostanzialmente in linea con le previsioni di crescita nazionale.

Fig. 2.1.3 - Investimenti fissi lordi (anno 2019=100). Veneto e Italia - Anni 2000:2025



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni Prometeia

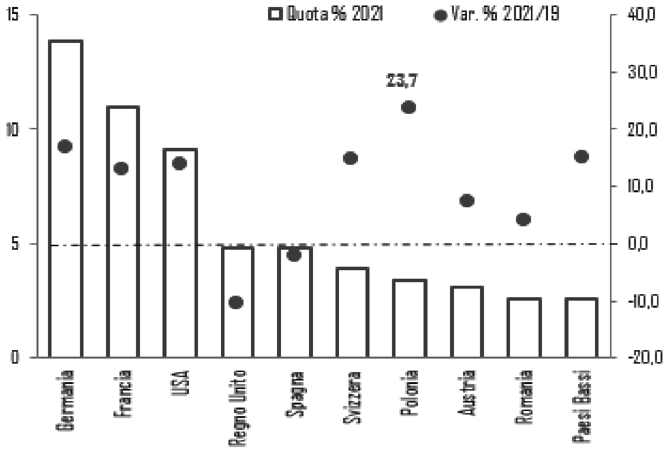
2.2 Le esportazioni

I dati provvisori sull'interscambio commerciale del 2021 confermano la straordinaria capacità competitiva del sistema produttivo regionale, che sui mercati esteri consegue risultati superiori alle previsioni. Con la ripresa del commercio mondiale, dopo la caduta avvenuta nel 2020, dovuta alla drammatica diffusione della pandemia e alle conseguenti misure di contenimento adottate nei mesi centrali del 2020, le esportazioni venete hanno raggiunto il loro massimo storico: nel 2021 le esportazioni regionali sono infatti arrivate a 70,3 miliardi di euro, con un tasso di crescita (+16,7% rispetto al 2020) che consente anche il pieno recupero dei livelli pre-pandemia (+7,8% rispetto al valore registrato nel 2019). Il Veneto si conferma la terza regione esportatrice, dietro a Lombardia ed Emilia Romagna, e in valore assoluto le esportazioni venete rappresentano il 13,6% di quelle nazionali.

I principali mercati di destinazione per le merci venete sono quelli dell'Unione Europea: +20% su base annua e +11,3% se confrontato col dato del 2019, a cui è ascrivibile oltre il 57% del valore complessivo dei prodotti veneti esportati. Il mercato tedesco resta il primo polo in assoluto delle esportazioni venete, un mercato che pesa quasi il 14% dell'intero export regionale e che rimane fortemente interconnesso con quello veneto nella produzione di diversi settori industriali. Nel 2021 il valore dell'export veneto verso il mercato tedesco ha superato i 9,7 miliardi di euro, registrando una crescita vicina al 17% sia su base annuale, sia se confrontata con i valori del 2019. L'oscar della miglior performance, con una crescita superiore del 50% su base annua, spetta all'industria metallurgica che diventa il principale settore dell'export veneto in Germania (1,6 miliardi di euro). I beni agroalimentari, le apparecchiature meccaniche e le produzioni del comparto moda continuano a essere gli altri settori di punta del "made in Veneto" acquistato dai

tedeschi. La Francia rimane il secondo mercato di destinazione delle merci venete: le vendite di prodotti veneti verso il mercato transalpino raggiungono i 7,7 miliardi di euro e registrano un incremento su base annua di 1,4 miliardi. I settori di punta delle produzioni venete preferite dai francesi restano il comparto moda e la meccanica, che recuperano abbondantemente i valori pre-pandemia.

Fig. 2.2.1 - Quota e variazione percentuale rispetto al periodo pre-crisi delle esportazioni per i principali mercati di destinazione. Veneto - Anno 2021(*)



(*) 2021 dati provvisori
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Fig. 2.2.1 - Quota e variazione percentuale rispetto al periodo pre-crisi delle esportazioni per i principali mercati di destinazione. Veneto - Anno 2021(*)
(*) 2021 dati provvisori
Fonte: Elaborazioni *dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat*

Dinamica positiva anche per gli scambi con i mercati extra Ue, che registrano una crescita su base annua del +12,6% (+3,5% se confrontato col dato del 2019). Tra i mercati extra Ue, la migliore performance viene realizzata nel Nord America: nel 2021 le esportazioni venete verso quest'area aumentano del +14,9% su base annua. Buone anche le performance registrate nei mercati dell'America Latina, del Medio Oriente e dell'Asia centrale, spinte dalla robusta crescita delle esportazioni verso Emirati Arabi Uniti (+27,6%), Messico (+33,3%) e India (+40,7%), che determinano il pieno recupero dei livelli di export pre-pandemici. Un minore dinamismo caratterizza, invece, il fatturato estero realizzato dalle imprese venete nei mercati dell'Asia orientale: pur in presenza di un elevato incremento dell'export su base annua (+11,2% rispetto al 2020), che ha riportato il valore degli scambi sopra la soglia dei 4 miliardi di euro, gli operatori veneti non sono riusciti a riguadagnare i valori registrati nel 2019 (-6,5%).
Le esportazioni venete verso il Regno Unito sono rimaste pressoché stabili (+0,8% rispetto al 2020) e sono ben lontane dal recupero dei valori registrati nel 2019 (-10,3%). A risentire maggiormente di questa situazione sono state le vendite del comparto moda e dell'industria metallurgica che registrano riduzioni del fatturato superiori ai cento milioni di euro. Pagano pegno anche le vendite del principale settore dell'export veneto nel Regno Unito: i beni del comparto agroalimentare, che pesano quasi il 18% delle esportazioni complessive, registrano la seconda battuta d'arresto consecutiva (-6,5% rispetto al 2020, dopo il -9,1% dell'anno precedente dovuto alla pandemia). L'effetto Brexit è ancora più visibile nelle acquisizioni provenienti dal mercato

britannico, unico tra i primi 30 mercati di approvvigionamento delle imprese venete a registrare una sensibile contrazione delle importazioni (-29,9% rispetto al 2020).
La meccanica strumentale, primo settore dell'export regionale, con oltre 13 miliardi di euro di fatturato estero realizzato nel 2021, riesce a mantenere un vantaggio competitivo che le permette di conseguire un significativo tasso di crescita delle vendite estere per il 2021 (+11,7% rispetto al 2020) e che le consente anche il pieno recupero dei livelli pre-pandemia (+1% rispetto al valore registrato nel 2019). Il trend positivo della meccanica trascina anche le vendite di prodotti metallurgici, che crescono a un tasso annuo del +29,3%, con exploit nei mercati europei e nel continente americano, e apparecchiature elettroniche, quasi un miliardo di euro in più rispetto al 2020, grazie al rilancio delle vendite in tutti i principali mercati. Il comparto moda resta il secondo settore dell'export veneto ed è uno dei fiori all'occhiello del tessuto produttivo regionale, grazie alla capacità di coniugare industria e artigianalità. Il fatturato estero risulta in crescita su base annua (+12,6%), quantificato in 10,8 miliardi di euro nel 2021, anche se la dinamica appare alquanto modesta se confrontata con i valori registrati nel 2019 (-0,2%). Il comparto dell'occhialeria e delle apparecchiature mediche conferma la sua forte vocazione all'export: dopo due anni poco dinamici per le proprie esportazioni, l'occhialeria veneta chiude positivamente il 2021, con una crescita di poco inferiore ai quaranta punti percentuali che porta il valore esportato a 4,3 miliardi di euro. Le produzioni agroalimentari (7,8 miliardi di euro nel 2021) mettono a segno una discreta crescita delle vendite estere (+8% rispetto al 2020), grazie alla performance di alcuni dei principali comparti – produzioni a base di carne e industria delle bevande – destinati alla clientela europea e americana, già abituata alle produzioni di qualità e di fascia elevata. Le vendite estere del settore orafo, uno dei comparti a maggior vocazione per l'export, grazie alla qualità dei gioielli riconosciuta a livello internazionale, ritornano a crescere: in termini assoluti le esportazioni di questi prodotti verso i mercati esteri aumentano di 788 milioni di euro rispetto al 2020, anno in cui i dati non erano stati positivi a causa della crisi pandemica, superando per la prima volta la soglia dei due miliardi di euro di fatturato estero realizzato dagli operatori veneti del settore. Il buon momento dell'economia internazionale spinge anche il comparto del mobile e dell'industria del legno regionale. L'arredamento veneto è da sempre associato al design ricercato ed alla qualità dei materiali, caratteristiche che lo hanno reso nel tempo un simbolo del Made in Italy nel mondo. Nel 2021 l'export veneto del settore vale tre miliardi di euro e registra una apprezzabile crescita annua (+15,9% rispetto al 2020) che contribuisce a portare le esportazioni su livelli addirittura superiori a quelli pre Covid (+4% rispetto al 2019).

2.3 Le imprese

In termini di numero di imprese attive, il Veneto è la quarta Regione in Italia, dopo Lombardia, Campania e Lazio. Gli indicatori relativi alla concentrazione di imprese sono tutti più elevati rispetto alla media nazionale: la densità di unità locali produttive dell'industria e dei servizi è di 22,9 per kmq (15,6 la media italiana), gli addetti sono 36,4 ogni 100 abitanti (29,2 in Italia).
Una delle caratteristiche peculiari della struttura produttiva nazionale e regionale nel confronto con le altre economie industrializzate è data dalla ridotta dimensione media di impresa. L'universo imprenditoriale regionale è caratterizzato da imprese mediamente di piccola dimensione, con 4,5 addetti per impresa (4 in Italia) e 12,4 se si considerano le imprese

nell'industria in senso stretto[1] (10,3 in Italia). Le piccole e medie imprese venete[2] (PMI), definite come imprese attive fino a 250 addetti e con un giro d'affari inferiore a 50 milioni di euro, impiegano il 76,6% degli addetti e rappresentano il 99,8% delle imprese attive dell'industria e dei servizi. Sono numeri che fanno delle PMI un tratto saliente dell'economia veneta e riflettono tradizioni e imprenditorialità diffuse nel territorio. Gran parte di queste imprese appartengono alla categoria delle microimprese: sono circa 357 mila e impiegano circa il 39% degli addetti regionali.

La dinamica imprenditoriale veneta nel 2021, seppur con dati non esaltanti e consapevoli che il sistema degli incentivi sta ritardando le eventuali chiusure, si chiude con il segno positivo. Al 31 dicembre 2021 nel sistema produttivo veneto si contano 429.779 imprese attive, che costituiscono l'8,3% della base imprenditoriale nazionale. Il numero di imprese attive regionali risulta in leggera crescita rispetto all'anno precedente (+0,5%); un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, in cui si era registrata una dinamica in continua contrazione. Il trend dell'ultimo anno vede crescere molti settori del terziario e il comparto delle costruzioni, mentre si contraggono leggermente i principali e più tradizionali settori produttivi. Gli incrementi più rilevanti sono quelli riportati dalle attività finanziarie (+4,4%), dai servizi alle imprese (+3,4%), dalle attività immobiliari (+2,2%) e dai servizi sociali e personali (+1,1%), mentre si può osservare una leggera contrazione per l'industria manifatturiera (-0,9%), l'agricoltura (-0,6%) e il commercio (-0,5%), dinamiche che ricadono nel processo di lungo periodo di ricomposizione settoriale del sistema produttivo regionale. Nell'ultimo anno l'edilizia veneta, grazie all'impatto delle varie agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni degli edifici e la riconversione energetica, vede crescere il numero di imprese di oltre 800 unità (+1,3%).

---

[1] L'Industria in senso stretto comprende le sezioni di attività economica 'B' (Estrazione di minerali da cave e miniere), 'C' (Attività manifatturiere), 'D' (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) ed 'E' (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento.

[2] La "Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione europea del 6 maggio 2003" dà la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese: le micro imprese occupano fino a 10 addetti e hanno un fatturato inferiore ai due milioni di euro; le piccole imprese occupano fino a 50 addetti e hanno un fatturato che non supera i 10 milioni di euro, ad esclusione delle imprese classificate come micro imprese; le medie imprese occupano fino a 250 addetti e hanno un fatturato che non supera i 50 milioni di euro, ad esclusione delle imprese classificate come micro imprese o piccole imprese; le grandi imprese occupano più di 250 addetti o hanno un fatturato che supera i 50 milioni di euro.

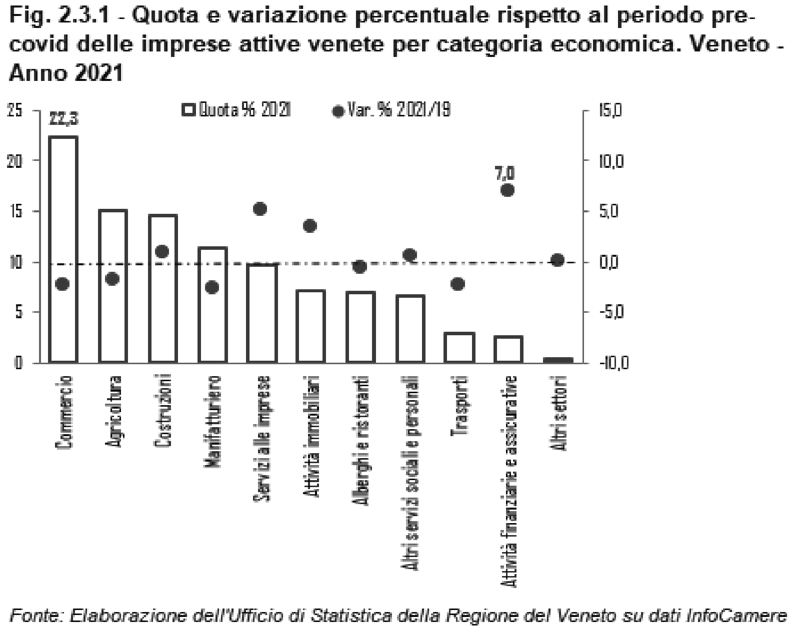


Fig. 2.3.1 - Quota e variazione percentuale rispetto al periodo pre-covid delle imprese attive venete per categoria economica. Veneto - Anno 2021
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati InfoCamere

All'interno dell'industria manifatturiera i comparti maggiormente in difficoltà nel 2021 sono quelli della fabbricazione di mobili (-2,3% rispetto al 2020), delle produzioni legate al settore moda (-2,3%), dell'industria della "chimica, gomma e plastica" (-1,4%) e delle produzioni meccaniche (-1,1%). La metallurgia e l'industria alimentare chiudono l'anno con valori prossimi a quelli dell'anno precedente (rispettivamente -0,1% e -0,2%), mentre l'industria dei gioielli, articoli sportivi e apparecchi medicali, in cui rientra la produzione di occhialeria, è l'unico tra i principali settori del manifatturiero regionale che registra un incremento delle unità produttive nell'anno appena concluso (+0,6%). Analizzando le unità produttive manifatturiere[3] per raggruppamenti ascrivibili alla classificazione che riunisce i settori dell'industria manifatturiera in quattro classi definite in base al tipo di attività e all'intensità tecnologica, basata su una rielaborazione della tassonomia di Ocse-Eurostat[4], risulta che quasi il 45% della attività manifatturiere regionali si classifica nell'industria a basso contenuto tecnologico (a livello nazionale sono il 47,7%), il 27,4% nei settori a media bassa intensità tecnologica (25,7% a livello nazionale), il 23,1% sono attività manifatturiere impegnate in attività a medio-alto contenuto tecnologico (20,9% a livello nazionale) e solo il 5,2% delle unità locali regionali sono impegnate in attività a elevato contenuto tecnologico. Quanto agli addetti impegnati nelle unità produttive regionali, il 36,7% è occupato in attività a basso contenuto tecnologico, circa il 28,3% sono addetti di unità locali a medio-bassa, quasi stessa quota di addetti anche per le produzioni a medio-alto

[3] L'ultimo dato disponibile proviene dall'Archivio Asia delle unità locati attive, di fonte Istat, fermo all'anno 2019.

[4] I settori della classificazione Ocse-Eurostat sono i seguenti: bassa intensità tecnologica (codici della classificazione ateco 2007 dal 101 al 110, 120, 131, 132, 133, 139, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 182, 310, 321, 322, 323, 324, 329), media-bassa intensità tecnologica (codici ateco 191, 192, 221, 222, dal 231 al 239, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 259), media-alta intensità tecnologica (codici ateco 201, 202, 203, 204, 205, 206, 254, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 281, 282, 283, 284, 289, 291, 292, 293, 301, 302, 304, 309, 331, 332), a elevato contenuto tecnologico (codici ateco 211, 212, dal 261 al 268, 303, 325).

contenuto tecnologico, mentre solo 6,5% degli addetti è ascrivibile alle attività a elevata intensità tecnologica.

Per quanto riguarda le dinamiche generate dalla pandemia[5], alla fine del mese di dicembre del 2021 il 91,7% delle imprese venete (90,9% la media nazionale) affermava di essere in piena attività e il 5,2% di essere parzialmente aperte (5,9% a livello nazionale), svolgendo l'attività in condizioni limitate in termini di spazi, orari e accesso della clientela. Il 2,2% sosteneva di essere chiusa ma prevedeva una vicina riapertura, mentre lo 0,9%, pari a 867 attività produttive, dichiarava di essere chiusa e non prevedeva riaperture (1,2% in ambito nazionale). Nel valutare la dinamica del valore delle vendite registrate tra giugno e ottobre 2021 rispetto agli stessi mesi del 2020 le imprese venete si possono dividere in tre gruppi dove a prevalere è quello che dichiara un andamento positivo: il 37,3% un aumento del fatturato, il 29,7% dichiara una riduzione e il 31,7% un andamento stabile. Una dinamica migliore rispetto a quella nazionale, dove i gruppi sono più o meno equivalenti. I dati per settore non sono disponibili a livello regionale ma è probabile, come successo in ambito nazionale, che l'industria in senso stretto, grazie alla dinamica delle vendite estere, e le costruzioni, che beneficiano delle novità in materia fiscale e bonus in edilizia, presentino una ripresa più estesa. L'1,3% delle imprese regionali (1,6% la media nazionale) afferma che non è stato conseguito fatturato nel periodo preso in esame.

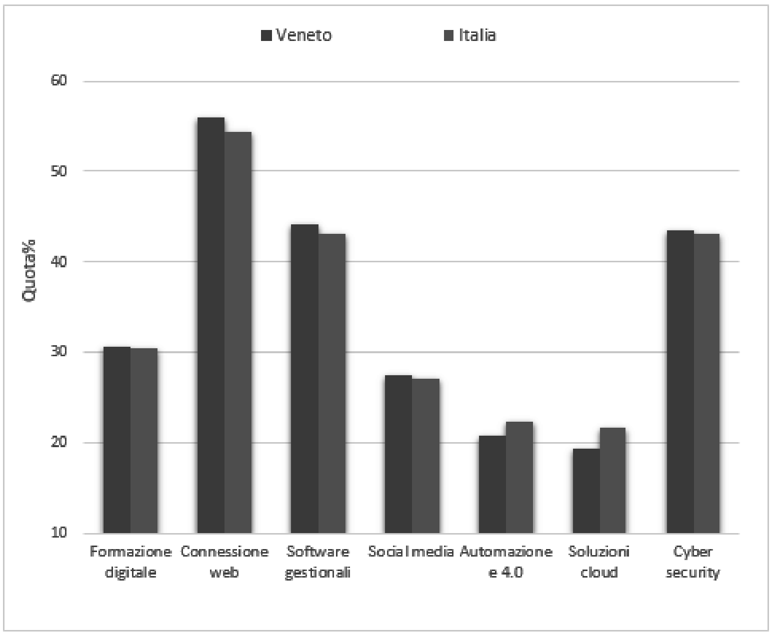
Il Covid-19 ha modificato radicalmente molti aspetti della società: socialità, lavoro, trasporti, economia e molto altro. Un settore che è stato favorito in maniera evidente è quello delle vendite on line, un cambio di rotta che sta coinvolgendo l'intero mondo del commercio. Se infatti, da una parte, i negozi fisici sono stati duramente colpiti dalle limitazioni alla circolazione, dall'altra le vendite online sono aumentate significativamente. I dati raccolti presso le imprese venete a fine 2021 indicavano un risultato positivo ma ancora al di sotto dei valori medi fatti registrare a livello nazionale: la quota del fatturato online delle imprese venete era pari al 15,3%, due punti percentuali in meno rispetto a quanto fatto registrare mediamente a livello nazionale (17,5%).

La trasformazione digitale delle aziende venete avanza lentamente anche se con una certa costanza. L'Industria 4.0 è una realtà che sta rivoluzionando i modelli di business anche delle aziende di piccole dimensioni, le quali si trovano a dover automatizzare i processi di produzione e gestione per stare al passo con i tempi ma a guidare il cambiamento sono ancora le grandi società. Per quanto riguarda i fattori chiave della trasformazione digitale, per le aziende, sia grandi che piccole, il più rilevante è quello legato alla connessione internet, considerato molto importante o cruciale dal quasi il 56% delle imprese regionali. Nelle imprese venete è cresciuta anche la consapevolezza dell'utilità dei software gestionali per la gestione delle attività aziendali (il 44,2% delle imprese venete lo considera molto importante o cruciale) e dei temi legati alla cyber security (per il 43,5% delle imprese regionali). La formazione digitale sembra invece ricevere minore attenzione (30,5% delle imprese regionali) pur essendo cruciale per l'efficacia degli investimenti digitali. Anche le tecnologie per innalzare la produttività sono quelle meno considerate, probabilmente per la loro specificità settoriale ma anche per una diffusione ancora limitata, soprattutto tra le imprese medio-piccole. La quota di imprese venete che segnalano attenzione per questi fattori è intorno al 20% nel caso di automazione e tecnologie 4.0 e di soluzioni cloud per la gestione di servizi e infrastrutture. Invece, non raggiunge l'8% per applicazioni di intelligenza artificiale.

---

[5] Tra il 16 novembre e il 17 dicembre 2021 Istat ha condotto la terza edizione della rilevazione speciale "Situazione e prospettive *delle imprese dopo l'emergenza sanitaria Covid*-19", che aggiorna le informazioni raccolte nelle precedenti edizioni, misurando comportamenti e strategie delle imprese nazionali a quasi due anni dall'inizio della pandemia.

Fig. 2.3.2 - Fattori chiave delle digitalizzazione delle imprese(*). Valori %. Veneto e Italia - Anno 2021



(*) Valutazioni espresse dalle imprese di 3 addetti e oltre sulle aree tecnologiche digitali.
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Fig. 2.3.2 - Fattori chiave delle digitalizzazione delle imprese(*). Valori %. Veneto e Italia - Anno 2021
Valutazioni espresse dalle imprese di 3 addetti e oltre sulle aree tecnologiche digitali.
Fonte: Elaborazioni *dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat*

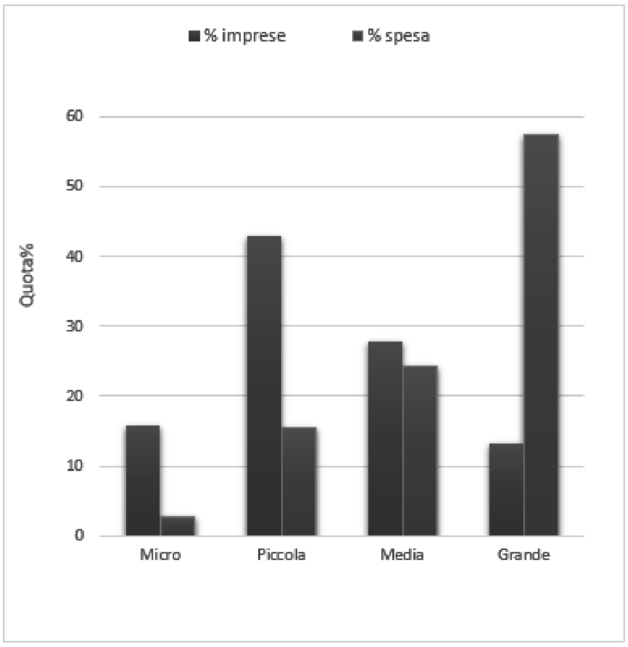
Lo sviluppo di una società innovativa può aiutare le imprese a mantenere un vantaggio competitivo, a realizzare prodotti con un alto valore aggiunto e in tal modo salvaguardare o creare posti di lavoro. Per affrontare le sfide a cui oggi la nostra società va incontro, dall'efficienza energetica alle trasformazioni demografiche, dovranno essere rafforzati gli investimenti in ricerca e innovazione, così da garantire un futuro più efficiente e più sostenibile. Nel 2019 l'Italia ha speso l'1,47% del Prodotto Interno Lordo, in lento ma costante avvicinamento al target nazionale dell'1,5% fissato dalla Strategia Europa 2020. Nella graduatoria dei Paesi dell'Ue l'Italia si ferma al 13esimo posto, con una differenza di 0,76 punti percentuali rispetto alla media europea (2,23%).
Negli ultimi quindici anni l'intensità complessiva di ricerca e sviluppo regionale è più che raddoppiata ma resta nettamente al di sotto della media Ue e distante dagli obiettivi fissati dalla Commissione europea. Nel 2019 l'incidenza percentuale della spesa in R&S sul PIL in Veneto risultava pari all'1,38%, più o meno in linea con quella registrata nel 2018. La spesa per Ricerca & Sviluppo intra-muros (R&S)[6] sostenuta da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università in Veneto ammontava a 2,3 miliardi di euro, in crescita di oltre un punto percentuale rispetto al 2018. Il contributo del settore privato, cumulativo delle imprese e delle istituzioni private non profit, (72,9%) si confermava ampiamente in linea con l'obiettivo di un

[6] Per ricerca si intende "quel complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico, sia al fine di accrescere l'insieme delle conoscenze (ivi compresa la conoscenza dell'uomo, della sua cultura e della società), sia per utilizzare dette conoscenze in nuove applicazioni pratiche".

finanziamento privato di due terzi della spesa per R&S; l'università ha sostenuto il 23,9% della spesa in Veneto e il comparto pubblico il rimanente 4,4%. La distribuzione della spesa veneta è, comunque, sensibilmente diversa da quella media nazionale, che vede invece un peso del settore privato pari al 63,2%, mentre la pubblica amministrazione contribuisce addirittura per il 12,6%, quota che comprende l'ingente apporto delle amministrazioni centrali, e l'università per il 22,5%.
Il personale addetto alla R&S in Veneto risulta superiore alle 57 mila unità nell'insieme dei settori, con una crescita del +0,3% annuo, pari a quasi 36 mila unità equivalenti a tempo pieno. In Italia il personale complessivamente impegnato in attività di R&S supera le 544 mila unità e cresce nello stesso periodo del +3,3%. Il settore di maggior impiego è quello imprenditoriale, con una quota analoga a quella relativa alla spesa; inoltre, degli oltre 40 mila addetti alla R&S delle imprese presenti in Veneto, quasi il 25% opera con un profilo da ricercatore. La quota di ricercatori nelle imprese italiane è pari al 30,5% nello stesso anno.
Quello della ricerca e dello sviluppo è un settore di rilievo sul quale l'economia regionale deve investire risorse adeguate per garantire la redditività e il prestigio innovativo del proprio sistema produttivo. L'industria è all'origine di gran parte delle attività di ricerca e innovazione condotte da privati e istituzioni pubbliche e nelle economie avanzate le produzioni tradizionali saranno progressivamente sostituite da quelle a elevato contenuto tecnologico. La ricerca scientifica e tecnologica sarà, quindi, uno degli elementi chiave dello sviluppo della manifattura del futuro, essendo la nuova rivoluzione industriale focalizzata soprattutto sulla trasformazione dei processi industriali e manifatturieri.
Uno dei fattori determinanti il divario rispetto alla media europea, secondo la Commissione[7], è la struttura produttiva del nostro paese, caratterizzata da una forte prevalenza di micro e piccole imprese attive in settori con limitata intensità di ricerca e sviluppo, che si differenzia da quella di altre importanti economie europee. La concentrazione dell'imprenditoria nazionale nelle attività tipiche del "Made in Italy" è generalmente associata ad attività a bassa e media tecnologia. Inoltre, le difficoltà di accesso al credito e le dimensioni limitate del mercato del capitale di rischio rappresentano degli ostacoli soprattutto per le giovani e piccole imprese innovative. A livello regionale, le imprese che investono in ricerca e sviluppo sono principalmente piccole e medie imprese (PMI) (86,7%), essendo anche le più diffuse. Sappiamo però che i maggiori investimenti sono sostenuti dalle imprese più grandi e strutturate: le grandi imprese, infatti, pur pesando solo per un 13,3% del totale della base imprenditoriale che intraprende delle attività di R&S, contribuiscono in termini di spesa per oltre il 57%.

[7] Rapporto paese per l'Italia dell'Osservatorio sulla Ricerca e l'Innovazione (RIO-Rapporto Paese 2016).

Fig. 2.3.3 - Composizione % di imprese e della relativa spesa in R&S per classe dimensionale(*). Veneto - Anno 2019



(*) Microimpresa - meno di 10 addetti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro; piccola impresa - tra 10 e 49 addetti e un fatturato annuo compreso tra 2 e 9 milioni di euro;media impresa - tra 50 e 249 addetti e un fatturato annuo compreso tra 10 e 49 milioni di euro; grande impresa - oltre 250 addetti e/o fatturato oltre 50 milioni di euro.

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Fig. 2.3.3 - Composizione % di imprese e della relativa spesa in R&S per classe dimensionale (*). Veneto - Anno 2019

(*) Microimpresa - meno di 10 addetti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro; piccola impresa - tra 10 e 49 addetti e un fatturato annuo compreso tra 2 e 9 milioni di euro; media impresa - tra 50 e 249 addetti e un fatturato annuo compreso tra 10 e 49 milioni di euro; grande impresa - oltre 250 addetti e/o fatturato oltre 50 milioni di euro.

*Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statisti*ca della Regione del Veneto su dati Istat

La tipologia di ricerca prevalente è quella sperimentale[8], a cui è destinata quasi metà (48,8%) della spesa in R&S delle imprese presenti in Veneto; a seguire circa il 44% della spesa è destinata ad attività di ricerca applicata e il rimanente 7,4% alla ricerca di base. Quasi i tre quarti della spesa in R&S delle imprese venete è destinata a spese correnti per personale interno e circa il 15% ad altre spese correnti; la parte rimanente è dedicata a consulenze esterne e altrettanto a spese d'investimento per impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili. Il principale contributo alla spesa in R&S delle imprese venete proviene dalle imprese del settore manifatturiero, il cui apporto si avvicina ai ¾ della spesa complessiva; seguono le attività professionali, scientifiche e tecniche, comprensive del settore dedicato alla Ricerca e Sviluppo, con più dell'11 % della spesa delle unità produttive venete, e il comparto dell'ICT (7,7%). Andando ad indagare sui prodotti e/o tecniche di produzione oggetto delle attività di ricerca e sviluppo nel campo manifatturiero, emergono i

[8] Ricerca di base, intesa come il lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzato ad una specifica applicazione o utilizzazione; ricerca applicata, intesa come il lavoro originale intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze e finalizzato ad una pratica e specifica applicazione o utilizzazione; sviluppo sperimentale, inteso come il lavoro creativo sistematico, basato sulle conoscenze acquisite attraverso la ricerca e l'esperienza pratica, destinato a produrre nuovi prodotti e nuovi processi o a migliorare i prodotti e i processi esistenti.

prodotti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (a cui è finalizzato il 16,3% della spesa totale regionale), del settore dei macchinari (14,4%), del comparto moda (11%), dell'industria chimica e farmaceutica (10,9%) e della metallurgia (8,3%).
Nel quadro di un ampio sostegno all'impiego delle tecnologie digitali nei vari ambiti, dalla ricerca scientifica alle applicazioni industriali, si inseriscono le politiche italiane per la promozione di start-up innovative, particolari società, costituite da non più di 60 mesi e con specifici requisiti, il cui scopo primario è quello di sviluppare, produrre e vendere prodotti e servizi considerati a tutti gli effetti innovativi e ad alto valore tecnologico. Lo sviluppo di tali imprese è, infatti, fondamentale per favorire la crescita economica, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in primis giovanile, di un territorio. E non solo, sostenere l'imprenditorialità innovativa favorisce una maggiore mobilità ed equità sociale, rafforza il legame tra università e imprese, promuove una maggiore propensione all'assunzione del rischio imprenditoriale e favorisce l'attrazione di talenti, imprese innovative e capitali dall'estero. In Veneto a fine 2021 si sono contate 1.110 le start up innovative, il 3,9% delle nuove società di capitali[9] della regione; la nostra si conferma così la quarta regione italiana per numero di start up innovative (7,9% del totale nazionale). Oltre i due terzi delle start up innovative venete produce nel comparto dei servizi, dove a prevalere sono la produzione di software e consulenza informatica e le attività di ricerca e sviluppo.

2.4 Il turismo

La frenata del settore avvenuta a causa della pandemia non ha precedenti: nel 2020 i turisti che hanno pernottato in Veneto non sono nemmeno la metà dell'anno precedente, tanto che i pernottamenti da questi effettuati scendono dai 71 milioni del 2019 ai 32 milioni del 2020. Conseguentemente il Veneto ha perso nell'anno 2020 lo storico primato tra le Regioni italiane in quanto a presenze (venendo superato dal Trentino Alto Adige), pur mantenendo il primato per il numero di arrivi.
Nel corso del 2021 si sono visti i primi segni di ripresa, per il ritorno dei clienti stranieri, così importanti nel periodo pre-pandemico (nel 2019 rappresentavano il 67,6% delle presenze). Nel complesso, sebbene il 2021 si sia chiuso con +50,8% degli arrivi e +55,8% delle presenze rispetto all'anno precedente, non sono stati raggiunti i risultati del 2019 (-41,3% arrivi e -28,9% presenze). Gli italiani contribuiscono alla crescita dei flussi di tutti i comprensori turistici: con le limitazioni agli spostamenti e la ritrosia degli individui nell'affrontare viaggi a lunga percorrenza, il turismo domestico si rivela di fondamentale importanza, soprattutto quello intraregionale. I veneti trascorrono nel 2021 più di 8 milioni di notti in località della propria regione, in aumento se confrontate con il 2020 (+19,1%), ed anche rispetto alla situazione pre-covid (+11,2%). Entro i confini nazionali, il Veneto è la regione maggiormente scelta dagli italiani dopo l'Emilia Romagna, contando circa il 13% delle presenze di nostri connazionali registrate in tutta la penisola, con cifre che sono tornate quasi a quelle pre-pandemia.
Le città d'arte, che solitamente accoglievano oltre la metà dei turisti con destinazione Veneto, sono le destinazioni che hanno le maggiori perdite: pesa la forte riduzione di americani, inglesi e cinesi. Le località balneari nel 2021 hanno mostrato la situazione maggiormente prossima a quella pre-covid, con presenze nuovamente da record a partire da agosto: fondamentale è il raddoppio dei tedeschi e il forte aumento degli italiani, che superano del 10,4% quelli del 2019. Il turismo

[9] Sono considerate nuove società di capitali quelle costituite da non più di 5 anni, con ultimo fatturato dichiarato inferiore a 5 milioni di euro ed in stato attivo.

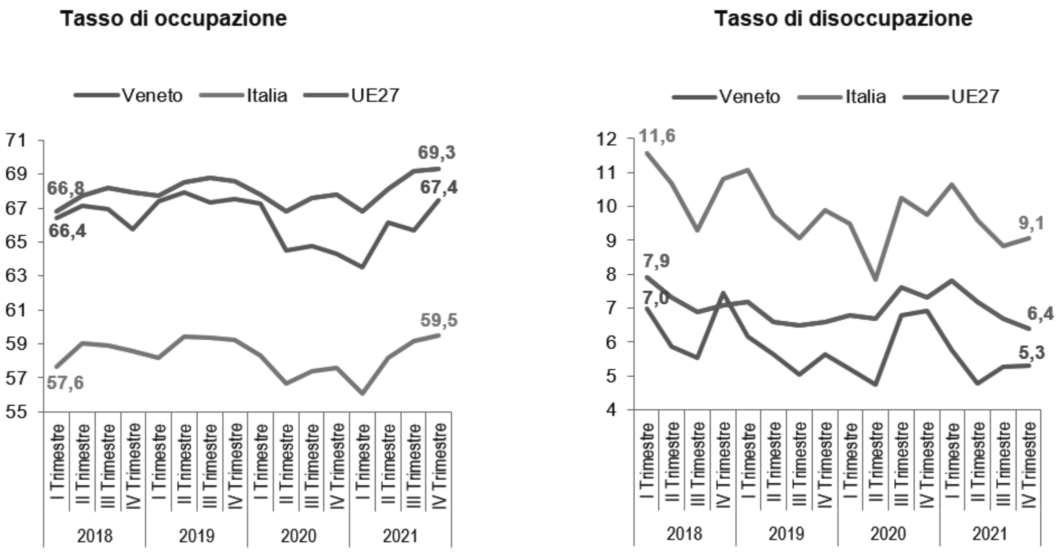
di prossimità ha dato i suoi frutti: sempre rispetto alla situazione pre-pandemia si assiste ad un aumento +15,7% dei veneti ed un +7% dei lombardi. Anche al lago di Garda cifre da record da agosto 2021, soprattutto grazie a tedeschi olandesi e italiani. La montagna non ha potuto godere appieno della stagione sciistica 2021-22, ma anche qui l'estate ha portato più pernottamenti di quanto si registrava prima della pandemia. Anche alle terme la ripresa è in atto, ma le presenze sono ancora la metà di quelle che si totalizzavano nel 2019.
La qualità del servizio appare un must dell'offerta alberghiera, costituita in Veneto nel 2021 da 2.766 esercizi. Nel corso degli anni è evidente il processo di riqualificazione delle strutture, tutte tese ad offrire ai clienti un servizio sempre più di qualità e concorrenziale e il sostegno alle imprese con interventi di qualificazione dell'offerta per la competitività dei sistemi produttivi è previsto dal POR FESR 2014-2020 (Asse 3, azione 3.3.4). In un quadro che dal 1997 al 2019 vedeva l'incremento nel settore alberghiero veneto di quasi 8 milioni di presenze, appariva evidente il ridursi dello spazio lasciato dal mercato alle categorie basse e viceversa la progressiva e inarrestabile attrattività esercitata dalle categorie medio-alte: nel 2019 le 4 e 5 stelle, pur rappresentando il 21,3% delle strutture del comparto con il 41,7% dei posti letto, registrano il 50% delle presenze alberghiere complessive. Nel 2021, il ridursi dei clienti stranieri che prediligevano l'alta qualità (cinesi e russi in primis) porta gli alberghi di alta qualità a perdere quote, rimanendo comunque attorno al 45%.

2.5 Il mercato del lavoro e l'istruzione

Con l'inizio del 2022 si auspicava un ritorno alla "normalità" ma tale speranza si è presto dissolta, sia per la permanenza del Covid-19 sia per lo scoppio della guerra russo-ucraina, ulteriore shock esogeno per i sistemi produttivi e di scambio.
Se nel 2021 si registravano evidenti segnali di ripresa nel mercato del lavoro, sarà necessario aspettare i prossimi mesi per capire le conseguenze delle recenti tensioni sui mercati delle materie prime risultanti all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (al momento in cui scriviamo non disponiamo già di dati che ci rivelino le conseguenze di ciò).
Secondo i dati Istat della Rilevazione sulle forze di lavoro, dopo il difficile anno passato per l'emergenza sanitaria, nel 2021 l'occupazione è tornata a salire, sia a livello medio nazionale che in Veneto, pur non raggiungendo i livelli del 2019. Dopo la forte contrazione nell'occupazione, subita tra il 2019 e il 2020, dalle donne ed il contemporaneo aumento di inattività, nel 2021 ad aumentare in Veneto sono state esclusivamente le occupate donne (+2,4%) e i dipendenti (+1,3%); uomini e lavoratori indipendenti, invece, non hanno recuperato e, purtroppo, hanno continuano a diminuire registrando in un anno, rispettivamente, un calo del -1,3% e del -3,7%.
Rilevante la discesa degli indipendenti veneti soprattutto rispetto al 2019: -11,6% in due anni, a soffrire maggiormente le province di Verona e Padova che hanno segnato una diminuzione del 23,7% e del 14,4%.
Nel 2021 il numero di occupati in Veneto è stato pari a 2.080.525 e il tasso di occupazione è passato dal 67,5% del 2019 al 65,2% del 2020 fino a salire nuovamente al 65,7% del 2021, valore non molto distante da quello registrato prima della crisi economica, quando il tasso di occupazione regionale nel 2008 era 66,4%, e di molto superiore al tasso italiano che si attestava nel 2021 al 58,2%.
A fronte della progressiva discesa del tasso di occupazione maschile, che in due anni in Veneto ha registrato una diminuzione dell'indice di due punti percentuali e mezzo (76% il tasso nel 2019 e 73,5% nel 2021), le donne lavoratrici, dopo la significativa perdita dell'anno 2020 (oltre 3 punti

percentuali in meno tra il 2019 e il 2020), hanno visto salire il loro tasso di occupazione nel 2021 al 57,7% (contro il 55,8% dell'anno precedente).
Contemporaneamente, i disoccupati veneti, pari a 115.636 nel 2021, sono diminuiti dell'11,2% rispetto un anno fa, a fronte, invece, di un aumento di persone in cerca di lavoro in Italia di quasi il 3%. Il tasso di disoccupazione veneto è passato dal 5,9% al 5,3% mentre in Italia si è registrata una crescita della disoccupazione dal 9,3% a 9,5%.
Diversamente da quanto accade a livello medio italiano, dove si registra un aumento di persone in cerca di lavoro in entrambi i sessi, in Veneto i disoccupati si contraggono soprattutto per la componente femminile che presenta un calo, rispetto un anno fa, del 17,3% a fronte del -3,5% degli uomini.
I dati sulla disoccupazione devono, però, essere letti insieme ai dati degli inattivi, che nella nostra Regione sono diminuiti rispetto ad un anno fa dello 0,5%, a conferma della rilevante crescita avvenuta rispetto al 2019 (+7,1% la variazione 2021/2019).
L'aumento dell'inattività è un tratto distintivo della crisi pandemica ed infatti nel 2020 si registra un aumento di inattività in tutte le regioni. Nel dettaglio per genere, in Veneto nel 2021 si evidenza che, affianco alla diminuzione del tasso di occupazione e di disoccupazione maschile, si registra un aumento di uomini inattivi di 4,6% (+11,1% rispetto al 2019), mentre le donne inattive scendono del 3,4% (ancora +4,8% però rispetto al 2019) in contemporanea del significativo aumento del tasso di occupazione e la diminuzione della disoccupazione.
Il tasso di inattività veneto cresce con la crisi pandemica e si stabilizza nel 2021 allo stesso valore del 2020 (30,6%), molto al di sotto però del dato italiano pari al 35,5%. Si sottolinea che il 15,4% di questi inattivi sono "forze di lavoro potenziali", ovvero persone scoraggiate che non cercano attivamente un lavoro ma sono disponibili a lavorare o persone che cercano lavoro ma non sono subito disponibili, e che queste forze lavoro potenziali sono cresciute tra il 2019 e il 2021 del 33,2% a fronte dell'aumento molto più basso del 4% della componente di inattivi che non cercano e non sono disponibili a lavorare.
Negli ultimi mesi del 2021 sono stati più evidenti i segnali di ripresa. Nel IV trimestre 2021 il tasso di inattività del Veneto è decresciuto, arrivando a contare il 28,7% contro il 30,8% dello stesso trimestre del 2020 e il 28,3% del 2019. L'occupazione veneta è cresciuta in misura rilevante e nel IV trimestre 2021 ha registrato un tasso di occupazione del 67,4%, in linea a quello rilevato nel IV trimestre 2019; nel contempo il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,3% contro il 6,9% del 2020.
L'Italia e l'UE27 seguono la stessa tendenza: cresce l'occupazione e scende la disoccupazione. Più in dettaglio, negli ultimi tre mesi dell'anno 2021 il tasso di occupazione in Italia è stato del 59,5% e per l'UE27 del 69,3%, mentre il tasso di disoccupazione è pesato, rispettivamente, il 9,1% contro la media europea del 6,4%.

Fig. 2.5.1 - Tasso di occupazione 15-64 anni e tasso di disoccupazione per trimestre(*).
Veneto, Italia e UE27 - Anni 2018:2021



(*) Tasso di occupazione = (Occupati/Popolazione di riferimento) X 100
Tasso di disoccupazione = (Persone in cerca di lavoro / Forze Lavoro) X100
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

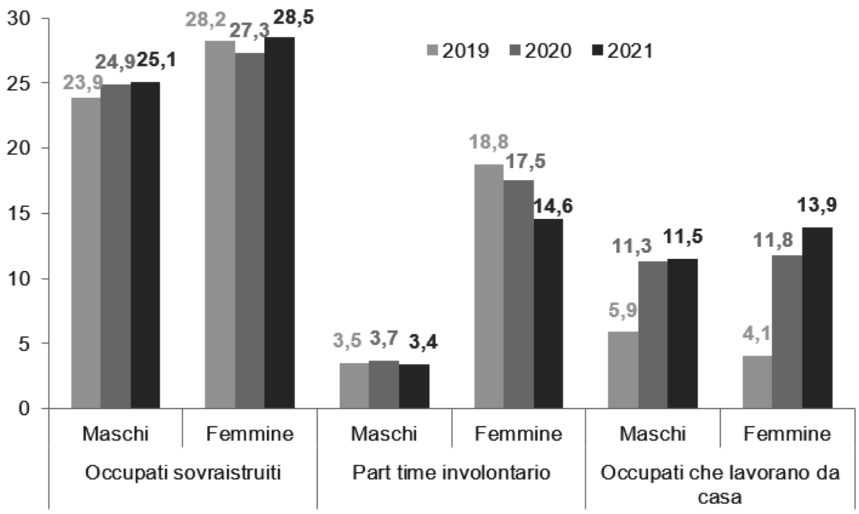
Fig. 2.5.1 - Tasso di occupazione 15-64 anni e tasso di disoccupazione per trimestre (*). Veneto, Italia e UE27 - Anni 2018:2021

(*) Tasso di occupazione = (Occupati/Popolazione di riferimento) X 100
Tasso di disoccupazione = (Persone in cerca di lavoro / Forze Lavoro) X100
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e Eurostat

Complessivamente, il Veneto si conferma tra le Regioni leader in Italia: nel 2021 ha infatti registrato il sesto tasso di occupazione più elevato e il secondo tasso di disoccupazione più basso recuperando, in disoccupazione, ben quattro posizioni rispetto all'anno scorso e ritornando al primato pre-pandemia. Il tasso di disoccupazione veneto risulta essere inferiore anche a quello medio europeo pari nel 2021 al 7% (mentre quello italiano è tra i più alti d'Europa).
In merito al Goal 8 dell'Agenda 2030 (Lavoro dignitoso e crescita economica), sono evidenti i divari profondi a livello nazionale e sovranazionale. A livello di occupazione si rilevano significative discrepanze rispetto all'ambizione delineata dal nuovo Pilastro europeo per i diritti sociali che indica di raggiungere un tasso di occupazione nella fascia d'età 20-64 anni del 78% entro il 2030: su questo fronte l'Italia, che ha registrato nel 2021 un tasso del 62,7% contro il valore medio europeo del 73,1%, si mostra, comunque, indietro rispetto a Paesi europei simili e non, con tassi di crescita dell'occupazione tali da rendere difficile il raggiungimento del target. Viceversa, come scritto sopra, bene la performance del Veneto che con un tasso di occupazione dei 20-64 enni pari al 70,8% potrà avere buone possibilità in dieci anni di raggiungere l'obiettivo. Grande la disparità tra ripartizioni territoriali in Italia: nel Mezzogiorno meno della metà dei 20-64enni è occupato, nel Centro sono il 67,2% e nel Nord il 71,4%.
A livello di provincia veneta, nel 2021 Belluno e Treviso hanno spiccato per i livelli più elevati occupazionali: 68,2% il tasso di occupazione per entrambe, valore che le classifica nella top ten della graduatoria dei livelli di occupazione più alti fra tutte le province italiane (Treviso si posiziona all'ottavo posto e Belluno al decimo).

La provincia di Belluno presenta anche il tasso di occupazione femminile più alto ossia il 63%, a fronte del dato medio veneto pari al 57,7% e al dato medio italiano del 49,4%, valore, quello bellunese, che supera di molto anche il target della Strategia Europa 2020, fissato al 60%, da raggiungere entro il 2020. Treviso, invece, è la provincia veneta con il tasso di occupazione maschile più elevato (76,5%) e anche l'unica provincia del Veneto che rileva un aumento di occupati tra il 2019 e il 2021: +2,8%.
Gli indici più bassi di occupazione in Veneto, invece, si trovano a Padova (62,9%) e a Rovigo (63,1%).
Nel contempo, Belluno, sebbene negli anni della pandemia ha visto aumentare le persone in cerca di lavoro, ha comunque registrato il quarto tasso di disoccupazione più basso fra tutte le province d'Italia. Anche Vicenza e Verona rientrano nella top ten (rispettivamente, in nona e decima posizione) e non lontana Treviso al quattordicesimo posto.
L'emergenza ha contribuito a rompere alcune rigidità presenti nell'organizzazione del lavoro, permettendo di lavorare da casa a una quota di occupati molto più elevata di due anni fa: nel 2021 le donne venete occupate che lavoravano da casa erano tre volte quelle del 2019 (il 13,9% rispetto il 4,1%) mentre gli occupati uomini l'11,5% (contro il 5,9% del 2019). Allo stesso tempo la pandemia ha modificato gli equilibri per la conciliazione tra vita professionale e familiare, rendendo a volte problematica la gestione della quotidianità. Ciò può aver cambiato la percezione della propria realtà lavorativa: nel 2021 la quota dei lavoratori in part-time involontario è diminuita, in particolare tra le donne, ed ha registrato un calo di circa tre punti percentuali rispetto all'anno prima contro il -0,3% degli uomini (rispetto al 2019, la riduzione per le donne è di -4,2%). Questo peraltro avviene in un contesto in cui i lavori domestici continuano ad essere sbilanciati per la componente femminile. Il part time involontario è un fenomeno tipico del mercato del lavoro italiano e continua a coinvolgere soprattutto il lavoro femminile: nel 2021 le donne venete che erano infatti il 14,6%, mentre gli uomini solo il 3,4%.
Più diffuso fra le donne anche il sottoutilizzo della forza lavoro. La qualità del mercato del lavoro dipende anche dalla capacità di utilizzare al meglio le risorse a disposizione. La mancata corrispondenza tra le caratteristiche dell'occupato, con particolare riferimento al titolo di studio, e quelle della professione svolta può comportare un utilizzo inefficiente della forza lavoro. In Veneto nel 2021 la quota di occupati con un titolo superiore a quello richiesto per svolgere la professione è stato del 26,5%, suddiviso tra il 28,5% delle lavoratrici sovraistruite e il 25,1% degli occupati uomini.

Fig. 2.5.2 - Indicatori del mercato del lavoro per genere. Veneto - Anni 2019:2021



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Fig. 2.5.2 - Indicatori del mercato del lavoro per genere. Veneto - Anni 2019:2021
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Le analisi compiute hanno fatto emergere poi il dato che risultano essere maggiormente occupate le donne senza figli. Il rapporto tra i tassi di occupazione nella fascia di età 25-49 anni fra le donne con figli in età prescolare e le donne senza figli risultava nel 2021 essere pari a quasi il 79% in Veneto rispetto il 73% dell'Italia. Ciò vuol dire che se un valore pari a 100 indicherebbe l'uguaglianza tra i due tassi, in Veneto la situazione è migliore di quella media italiana.

Giovani: tra istruzione, formazione e lavoro

La pandemia ha colpito duramente i giovani e ha segnato il loro percorso di crescita. Nel 2021 la quota di studenti veneti di quinta superiore che non ha raggiunto un sufficiente livello di competenze è salita al 32% in italiano (22% nel 2019) e al 38% in matematica (24% nel 2019). Anche nel mercato del lavoro i giovani sono stati i più penalizzati: per loro il tasso di disoccupazione è cresciuto in un anno di 2,5 punti percentuali (nella fascia d'età 18-29 anni, dal 2019 al 2020), mentre per il totale della popolazione solo di 0,3 punti. Proprio per questo motivo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha messo al centro il tema dei giovani in un'ottica trasversale: le politiche e gli investimenti per i giovani non sono racchiusi in una singola missione, ma vengono declinati all'interno di tutte le sei missioni con l'obiettivo di recuperare il potenziale delle nuove generazioni e di costruire un ambiente istituzionale e d'impresa in grado di favorire il loro sviluppo e il loro protagonismo all'interno della società. Anche la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile individua, nella Macroarea 3 "Per il benessere di comunità e persone", interventi a favore dei giovani, in particolare a favore del sostegno dell'occupabilità di essi.
Concentrando l'attenzione sui giovani dai 18 ai 29 anni, emerge che nel 2020 poco meno della metà aveva concluso gli studi e lavorava, mentre il 7% aveva deciso di proseguire il percorso formativo pur svolgendo un'attività lavorativa. Un altro 7% stava cercando lavoro, mentre il 26% si stava dedicando esclusivamente agli studi. Solo il 10% di questi giovani era un NEET - ossia

giovane che non studiava, non lavorava e non cercava alcuna occupazione- con un peggior dato registrato tra le femmine (al 14%) rispetto ai maschi (al 7%). Si sottolinea che, nonostante il dato allarmante, il Veneto ha comunque registrato la quota più bassa fra tutte le Regioni italiane.
Dal punto di vista del lavoro, nel 2008 il tasso di occupazione dei giovani veneti 20-29enni era più alto di quello della popolazione in età attiva (15-64 anni) e il tasso di disoccupazione non superava il 7%. Dal 2009 in poi, invece, si è aperto un periodo estremamente complesso, con ripetuti shock economici che sono andati a colpire prima di tutto i giovani. Con la crisi economica il tasso di disoccupazione giovanile è cresciuto e solo nel 2019 i valori della disoccupazione sembrano poter tornare a quelli pre-crisi economica, ma la pandemia ha dato un'improvvisa accelerazione, bruciando i passi in avanti degli ultimi anni: nel 2020 per i 18-29enni l'occupazione è grandemente diminuita, ed ha avuto ripercussioni sulla disoccupazione e l'inattività per tutto il 2021. Infatti, nonostante un repentino miglioramento del tasso di occupazione (+1,6 punti percentuali rispetto al 2020) e un calo della disoccupazione (-3,3 punti percentuali), nella nostra Regione nel 2021 sono aumentati anche gli inattivi. Il connubio tra la forte diminuzione del tasso di disoccupazione, che registrava valori inferiori anche del 2019, e la crescita progressiva e significativa dell'inattività potrebbe essere un segnale dello scoraggiamento di molti giovani nel cercare lavoro e in taluni casi anche ad orientarsi verso percorsi formativi.
Per i giovani non si tratta solo di una difficoltà di accesso al mercato, ma di condizioni di lavoro più sfavorevoli rispetto alla popolazione media: più precariato e più lavoro a bassa intensità. Nel 2020 solo il 57% dei giovani lavoratori è stato assunto a tempo indeterminato, rispetto all'86% della media, e molti si sono trovati costretti a lavorare in part time perché impossibilitati a trovare un lavoro a tempo pieno. L'incertezza è sicuramente una caratteristica dell'inserimento lavorativo, riscontrabile anche nel 2008, ma crisi economica e crisi pandemica hanno deteriorato tale dinamica trasformandola da strutturale ad allarmante: dal 2008 al 2020 la quota di occupati giovani a tempo determinato è cresciuta di 17 punti percentuali e il part time involontario di 25 punti.

Indicatori del mercato del lavoro. Giovani in età 18-29 anni. Veneto

	2018	2019	2020	2021
Tasso di occupazione	50,6	52,4	48,2	49,8
Tasso di disoccupazione	13,7	12,0	14,4	11,1
Tasso di inattività	41,3	40,5	43,7	44,0

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Fig. 2.5.3 - Indicatori del mercato del lavoro per i giovani in età 18-29 anni (*). Veneto – Anni 2018:2021
(*) Tasso di occupazione = (Occupati/Popolazione di riferimento)x100
Tasso di inattività = (Inattivi/Popolazione di riferimento)x100
Tasso di disoccupazione = (Disoccupati/Forze lavoro)x100
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Un buon inserimento nel mondo del lavoro dipende fortemente dal titolo di studio: l'istruzione gioca un ruolo chiave nel favorire l'occupabilità e garantire un lavoro dignitoso e quindi nel combattere la povertà, l'esclusione sociale e migliorare la vita delle persone. Vi è un forte legame tra il fallimento scolastico e la disoccupazione, il basso reddito della famiglia e il disagio sociale dei territori in cui un giovane vive. I ragazzi che abbandonano precocemente i percorsi di istruzione e formazione sono spesso svantaggiati, sia dal punto di vista sociale che da quello economico, rispetto a coloro che li portano avanti e ottengono le qualifiche utili per riuscire nella

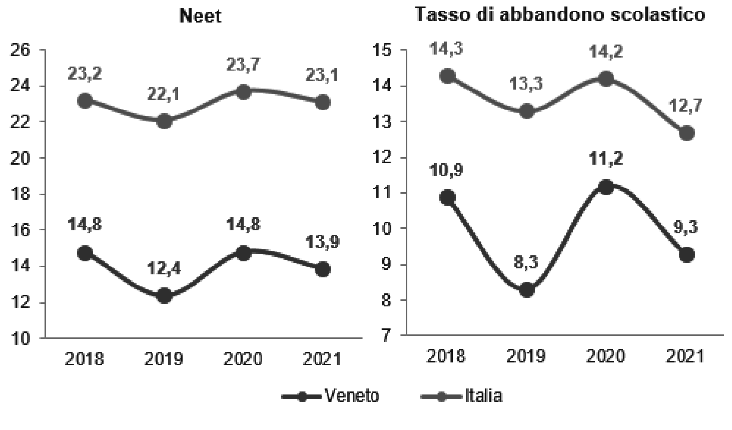
vita. Infatti, le quote più alte di 18-24enni che abbandonano troppo presto gli studi si registrano nella maggior parte delle regioni del Mezzogiorno dove si vivono le condizioni più difficili in quanto a disoccupazione, reddito e povertà. Viceversa, la situazione del Veneto è decisamente migliore: nel 2019 il tasso di abbandono registrato è pari a 8,3% contro il 16,5% di dieci anni prima, raggiungendo il target europeo di non superare il 10% entro il 2020.
Tuttavia, la pandemia e la difficile gestione della didattica a distanza hanno creato forti disagi che si sono tradotti in un aumento dell'abbandono scolastico dell'11,2% nel 2020.
Nel 2021 il tasso di abbandono scolastico in Veneto, sebbene non abbia ancora recuperato il livello pre pandemia, diminuisce attestandosi al 9,3%.
Anche la quota di giovani NEET -che non studiano e non lavorano- sono aumentati a seguito della crisi sanitaria: se nel 2019 i Neet superavano di poco il 12%, nel 2020 sono saliti al 14,8% per poi scendere di un punto percentuale nel 2021. Fortunatamente la situazione dei Neet nel Veneto nel 2021 è la migliore d'Italia: si trovano in questa condizione il 13,9% dei 15-29enni veneti, ovvero la quota più bassa fra tutte le regioni italiane (23,1% il dato medio italiano). Le differenze regionali rimangono elevate e ricalcano la dicotomia Nord-Mezzogiorno. Le regioni con la quota più elevata di Neet sono la Sicilia (36,3%), la Campania (34,1%), la Calabria (33,5%) e la Puglia (30,6%).

Percentuale di *Neet* in età 15-29 anni e tasso di abbandono scolastico (*). Veneto e Italia – Anni 2018:2021

		2018	2019	2020	2021
Giovani che non lavorano e non studiano (NEET)	Veneto	14,8	12,4	14,8	13,9
15-29 anni	Italia	23,2	22,1	23,7	23,1
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione	Veneto	10,9	8,3	11,2	9,3
18-24 anni	Italia	14,3	13,3	14,2	12,7

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Fig. 2.5.4 - Percentuale di *Neet* in età 15-29 anni e tasso di abbandono scolastico (*). Veneto e Italia – Anni 2018:2021



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Fig. 2.5.4. - Percentuale di Neet in età 15-29 anni e tasso di abbandono scolastico (*). Veneto e Italia – Anni 2018:2021
(*) Neet: Giovani che non studiano, non lavorano, non si formano
Tasso di abbandono: Giovani in età 18-24 anno con al più la licenza media e che non seguono corsi di studio o di formazione sul totale dei giovani *della stessa fascia d'età*

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Nel 2020 in Veneto la metà dei diplomati ha proseguito gli studi al termine della scuola superiore, valore in linea con la media nazionale. Complessivamente, circa un terzo dei giovani veneti in età 20-29 anni si è iscritto ad un percorso di studi, quota che fra le femmine raggiunge il 38% mentre fra i maschi non arriva al 30%. Fra i percorsi di laurea più gettonati, negli atenei veneti, spiccano quello Linguistico umanistico e arte (22% degli iscritti), Politico-sociale e comunicazione (16,5%), Ingegneria e architettura (16%). Al contrario, Informatica e tecnologie ICT e Scienze motorie, sportive, turistiche attirano meno del 3% degli iscritti. Le differenze di genere sono evidenti e rispecchiano i diversi percorsi intrapresi durante le scuole superiori. Nell'anno accademico 2019/2020 negli Atenei del Veneto hanno contato tra gli iscritti circa 9mila studentesse nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), rispetto agli oltre 19.500 studenti maschi STEM. Il confronto percentuale è ancora più significativo: su 100 ragazze iscritte all'università, solo 14 scelgono una disciplina scientifico-tecnologica, mentre il valore fra i ragazzi sfiora il 43. Puntare sulla riduzione delle disparità di genere nella scuola, come in altri ambiti della vita, è una delle priorità trasversali del PNRR e proprio la maggiore inclusione delle donne agli studi scientifici è uno degli obiettivi. Più in generale, lo scopo è quello di creare nella scuola la "cultura" scientifica e la forma mentis necessaria a un diverso approccio al pensiero scientifico, appositamente incentrata sull'insegnamento STEM, nella convinzione che una forte base nelle materie tecniche e scientifiche sia propedeutica alla conoscenza più applicativa degli strumenti per il digitale.

Al termine della scuola superiore, i neo diplomati si trovano davanti a una scelta molto importante, ossia se proseguire gli studi iscrivendosi a un percorso universitario oppure entrare nel mondo del lavoro. Un'importante alternativa all'istruzione universitaria è l'istruzione tecnica superiore che in Veneto prende il nome di ITS Academy. È un'opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una nuova strategia che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere i processi di innovazione e trasferimento tecnologico, nella logica della Smart Specialization.

Dal 2021, nella nostra Regione sono attive otto Fondazioni ITS Academy, con sede a Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Conegliano e Jesolo. I percorsi formativi sono distribuiti in tutto il territorio regionale per offrire delle concrete opportunità a 2.000 studenti iscritti. Il legame con il tessuto economico del territorio è forte: sono oltre 300 le aziende e gli enti partner dei progetti formativi e oltre 3.700 le aziende che ospitano stage e tirocini. Il loro ruolo cruciale è riconosciuto nel PNRR, che ne prevede il rafforzamento tanto da aumentare il numero di iscritti negli ITS di almeno il 100%.

La formazione può avere un legame ancora più forte con il lavoro ed essere inserita anche in un vero e proprio contratto: l'apprendistato. Questa tipologia di contratto è particolarmente diffusa fra i giovani in età 15-19 anni (il 24% dei giovani che lavorano è assunto in apprendistato) e nella classe di età successiva; coinvolge in percentuali maggiori giovani diplomati ed è utilizzata soprattutto nel settore dell'industria.

2.6 L'inclusione sociale e lotta alla povertà

La pandemia da coronavirus si è abbattuta su un'Italia già disuguale, in cui il 20% della popolazione con i redditi più elevati concentrava 5,7 volte il reddito percepito dal 20% della popolazione con i redditi più bassi. Nel 2019 la disuguaglianza di reddito risultava anche più accentuata rispetto a quella della maggior parte dei Paesi europei (4,9 in UE27 nel 2019), come

più numerose erano le persone in difficoltà economica e a rischio povertà o esclusione sociale (24,6% in Italia, circa tre punti percentuali in più rispetto alla UE27). La pandemia nel 2020 ha messo in luce i divari esistenti ma ha anche allargato la platea delle persone vulnerabili, ha fatto emergere nuovi bisogni e acuito le disuguaglianze.
Le misure messe in campo a sostegno dei cittadini, i nuovi strumenti emergenziali come il reddito di emergenza e l'estensione della Cassa integrazione guadagni, accanto alle misure di inclusione sociale e contrasto alla povertà già esistenti hanno sicuramente contenuto gli impatti negativi sulle famiglie anche se si riconosce che altri Paesi Europei hanno saputo meglio reagire, contrastando maggiormente il disagio economico e sociale. Si evidenzia, inoltre, che la ripresa del 2021, nonostante l'aumento delle attività produttive e la risalita dei livelli occupazionali in Italia, non sembra avere ancora la forza e l'efficacia di appianare i divari che si sono creati: l'Italia, infatti, ha perso di più di altri Paesi e sta recuperando più lentamente.
Il perdurare delle conseguenze dell'emergenza sanitaria si riflette sulle condizioni economiche delle famiglie anche in Veneto, determinandone un peggioramento, seppur partendo da una situazione pre-pandemica migliore della media italiana.
Nel 2020 in Veneto, come a livello nazionale, quasi una famiglia su tre ha dichiarato che la propria condizione economica è peggiorata rispetto all'anno precedente (era il 28,8% nel 2019), visto anche che il reddito pro capite, in crescita fino al 2019, nel corso dell'anno 2020 si è fermato a 20.212 euro, registrando una caduta del 3,1% rispetto all'anno precedente, più che a livello medio nazionale (-2,4%). Si è poi registrata anche una crescita della percentuale di persone con grave difficoltà ad arrivare a fine mese: 3,4% (rispetto alla media nazionale del 9% e in UE27 del 7,9%) rispetto al dato pre-pandemia del 2,3%. Anche il 2021 non è stato un anno facile per le famiglie: il 31% ha confermato minori disponibilità economiche rispetto alla situazione del 2020 e questo dato continua a crescere per la crisi energetica ed il conflitto russo-ucraino..
Si aggiunge poi che nel 2020 è tornata a crescere la povertà, dopo il miglioramento osservato nel 2019, e anche gli indicatori non monetari, che descrivono le condizioni di vita delle famiglie, mostrano segnali di aggravamento. Nel 2020 il rischio di povertà o esclusione sociale è arrivato a coinvolgere il 15% della popolazione in Veneto, circa 731 mila persone, un valore ancora decisamente inferiore alla media nazionale (24,9%) o europea (21,6%), ma in aumento di quasi 5 punti percentuali. Nello specifico, nel 2020 il 10,3% dei residenti in Veneto è purtroppo risultato a rischio di povertà, con un reddito inferiore alla soglia di povertà nazionale (era l'8,7% nel 2019), ed il 2% si è trovato in grave deprivazione materiale, condizione che sintetizza una pluralità di situazioni di forte disagio, dalla mancanza di specifici beni durevoli all'impossibilità di svolgere alcune attività ritenute essenziali o di rispettare le scadenze di pagamenti ricorrenti, a causa di problemi economici (1,7% nel 2019). Si tratta di privazioni a volte anche molto importanti, come non riuscire a garantire a sé stessi e alla propria famiglia un'alimentazione appropriata, mantenere adeguatamente la propria casa o dover rinunciare a curarsi.
Risulta in salita al 5,6% la percentuale di chi vive in famiglie a bassa intensità di lavoro, ossia lavora meno di quanto desiderato (3,6% nel 2019) e sono aumentati i lavoratori con bassa paga (da 6,3% a 8,2%), categorie, assieme ai disoccupati, tra le più esposte al rischio povertà o esclusione sociale.
Considerando le condizioni abitative, che sono anche oggetto di monitoraggio a livello europeo attraverso un indicatore specifico volto a valutare la qualità dell'abitare, nel 2020 la percentuale di persone considerate in grave deprivazione abitativa, che vivono cioè in abitazioni sovraffollate o in alloggi privi di alcuni servizi e con problemi strutturali (soffitti, infissi, ecc.), è salito al 4,7% (era 3,1% nel 2019). Se prima della pandemia il grave disagio abitativo affliggeva una percentuale

minore di popolazione rispetto alla media europea, ora il vantaggio è venuto meno e il Veneto comincia a registrare livelli maggiori di deprivazione abitativa, in quanto l'UE è riuscita a limitare gli effetti negativi (4,3% il dato UE27 nel 2020).

E anche per quanto riguarda la sostenibilità economica dell'abitazione si registra un peggioramento, testimoniato dall'aumento di persone che appartengono a famiglie per cui il costo totale dell'abitazione rappresenta oltre il 40% del reddito familiare netto (4,6% nel 2020 vs 3,7% nel 2019).

La diffusione del Covid-19, non da ultimo, ha avuto un impatto significativo sul mancato accesso alle prestazioni sanitarie per cui se nel 2019 il 5,5% delle persone dichiarava di aver rinunciato a una visita medica pur avendone bisogno, nel 2020 la quota è salita all'8,9% e nel 2021 al 9,4%. Tra questi ultimi, circa la metà ha segnalato come causa un problema legato al Covid-19.

Tab. 2.6.1 - Inclusione sociale: indicatori di disagio prima e dopo la pandemia da Covid-19 in Veneto e in Italia

	Veneto				Italia			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Reddito disponibile lordo pro capite (in euro)	20.777	20.855	20.212	-	19.076	19.267	18.805	-
Disuguaglianza nella distribuzione dei redditi (a)	4,0	4,0	-	-	6,0	5,7	-	-
Situazione economica della famiglia peggiorata rispetto all'anno precedente (% famiglie)	28,2	28,8	30,0	30,7	28,6	25,8	29,0	30,6
Grande difficoltà ad arrivare a fine mese (% persone)	4,0	2,3	3,4	-	9,7	8,2	9,0	-
Povertà o esclusione sociale (% persone) (b)	13,2	10,3	15,0	-	25,7	24,6	24,9	-
Rischio di povertà (% persone)	11,0	8,7	10,3	-	20,3	20,1	20,0	-
Grave deprivazione materiale e sociale (% persone)	3,6	1,7	2,0	-	8,5	7,4	5,9	-
Bassa intensità di lavoro (% persone)	4,8	3,6	5,6	-	11,3	10,0	11,0	-
Dipendenti con bassa paga (%) (c)	6,9	6,3	8,2	-	10,0	9,5	10,1	-
Grave deprivazione abitativa (% persone) (d)	2,8	3,1	4,7	-	5,0	5,0	6,1	-
Sovraccarico del costo per l'abitazione (% persone) (e)	6,5	3,7	4,6	-	8,2	8,7	7,2	-
Adeguata alimentazione (% persone) (f)	19,5	19,6	20,3	18,0	19,6	17,7	18,7	17,6
Rinuncia a prestazioni sanitarie (% persone)	6,1	5,5	8,9	9,4	7,2	6,3	9,6	11,0

(a) Rapporto tra i redditi del 20% delle famiglie più ricche e i redditi del 20% delle famiglie più povere. Indica quante volte il reddito delle famiglie più ricche è maggiore di quello delle famiglie più povere.

(b) Sono a rischio povertà o esclusione sociale le persone che sperimentano almeno una delle seguenti tre situazioni: 1) dispongono di un reddito equivalente inferiore alla soglia di povertà; 2) affrontano gravi deprivazioni materiali e sociali, dovendo rinunciare a beni e servizi fondamentali; 3) sono a bassa intensità di lavoro, cioè gli adulti lavorano meno del 20% del loro potenziale.

(c) Percentuale di dipendenti con una retribuzione oraria inferiore a 2/3 di quella mediana sul totale dei dipendenti.

(d) Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano almeno uno tra i seguenti tre problemi: 1) problemi strutturali dell'abitazione (soffitti, infissi, ecc.); 2) assenza di bagno/doccia con acqua corrente; 3) problemi di luminosità.

(e) Percentuale di persone che vivono in famiglie dove il costo totale dell'abitazione rappresenta più del 40% del reddito familiare netto.

(f) Proporzione standardizzata di persone di 3 anni e più che consumano quotidianamente almeno 4 porzioni di frutta e/o verdura sul totale delle persone di 3 anni e più.

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Tab. 2.6.1 - Inclusione sociale: indicatori di disagio prima e dopo la pandemia da Covid-19 in Veneto e in Italia

(a) Rapporto tra i redditi del 20% delle famiglie più ricche e i redditi del 20% delle famiglie più povere. Indica quante volte il reddito delle famiglie più ricche è maggiore di quello delle famiglie più povere.
(b) Sono a rischio povertà o esclusione sociale le persone che sperimentano almeno una delle seguenti tre situazioni: 1) dispongono di un reddito equivalente inferiore alla soglia di povertà; 2) affrontano gravi deprivazioni materiali e sociali, dovendo rinunciare a beni e servizi fondamentali; 3) sono a bassa intensità di lavoro, cioè gli adulti lavorano meno del 20% del loro potenziale.
(c) Percentuale di dipendenti con una retribuzione oraria inferiore a 2/3 di quella mediana sul totale dei dipendenti.
(d) Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano almeno uno tra i seguenti tre problemi: 1) problemi strutturali dell'abitazione (soffitti, infissi, ecc.); 2) assenza di bagno/doccia con acqua corrente; 3) problemi di luminosità.
(e) Percentuale di persone che vivono in famiglie dove il costo totale dell'abitazione rappresenta più del 40% del reddito familiare netto.
(f) Proporzione standardizzata di persone di 3 anni e più che consumano quotidianamente almeno 4 porzioni di frutta e/o verdura sul totale delle persone di 3 anni e più.

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

2.7 L'ambiente

In Veneto la qualità dell'aria, specie nelle zone pianeggianti e all'interno delle città, rappresenta una forte criticità poiché penalizzata da una molteplicità di fattori, in parte naturali ed in parte di origine antropica.
Tutta la zona pianeggiante è caratterizzata da una scarsa ventilazione, che penalizza il ricambio dell'aria, favorendo al contempo il ristagno delle sostanze inquinanti negli strati bassi dell'atmosfera. Le cause antropiche sono evidenti: la regione è caratterizzata da un forte sviluppo economico, è sede di importanti attività industriali e soggetta a forte pressione per quanto riguarda il traffico stradale avendo al suo interno i principali snodi viari che rappresentano il crocevia tra nord e sud e tra est ed ovest. Questi fattori contribuiscono sia alla generazione ed emissione di sostanze inquinanti, sia alla loro spesso prolungata permanenza nell'aria che respiriamo.
I livelli di inquinamento da PM10, biossido di azoto (NO2) e ozono (O3), pur presentando delle situazioni da tenere sempre sotto controllo, mostrano dei cambiamenti positivi nel corso degli anni.
In particolare la media annuale dei superamenti del limite giornaliero di 50 $\mu g/m^3$ stabilito dal D.Lgs 155/2010 per le concentrazioni di PM10 pur mantenendosi al di sopra del tetto di 35 giorni/anno, mostra dal 2002 al 2021 segnali di tendenziale miglioramento. Per quanto riguarda l'NO2, vige un limite di legge per la concentrazione media annua nell'aria pari a 40$\mu g/m^3$. In questo caso i dati si fermano al 2020, e da questi emerge che, nelle centraline già prese in esame per il PM10, il limite è stato rispettato. In particolare, proprio nel 2020, tutti i valori sono al di sotto della media degli ultimi 11 anni. Infine relativamente all'O3, si considera il numero di superamenti annui della soglia di informazione prevista sempre dal D.Lgs 155/2010 e pari a 180 $\mu g/m^3$. Come per l'NO2 l'ultimo dato disponibile è riferito al 2020, anno in cui l'unica centralina che ha registrato più superamenti rispetto alla media degli ultimi 11 anni è stata quella di Venezia - Parco Bissuola. Per contro, a Belluno - Parco Città di Bologna, Padova - Mandria e Rovigo - Borsea non si registra alcun superamento.

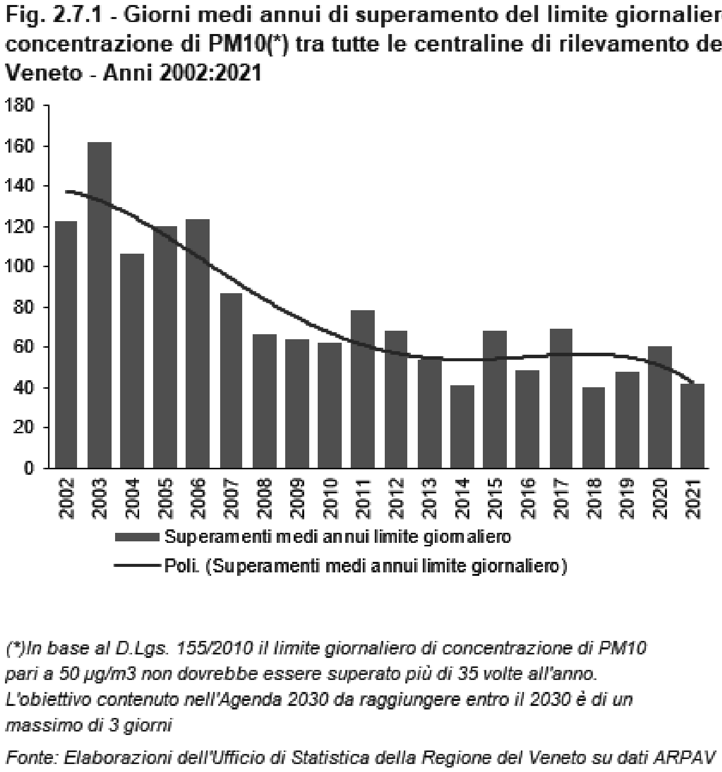


Fig. 2.7.1 - Giorni medi annui di superamento del limite giornaliero di concentrazione di PM10(*) tra tutte le centraline di rilevamento del Veneto - Anni 2002:2021

(*)In base al D.Lgs. 155/2010 il limite giornaliero di concentrazione di PM10 pari a 50 µg/m3 non dovrebbe essere superato più di 35 volte all'anno. L'obiettivo contenuto nell'Agenda 2030 da raggiungere entro il 2030 è di un massimo di 3 giorni

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati ARPAV

I recenti fatti legati alla guerra in Ucraina e alla crisi con la Russia con i conseguenti rischi per gli approvvigionamenti delle materie prime, gas e petrolio in particolare, hanno ulteriormente evidenziato la fragilità del nostro sistema energetico, ancora troppo dipendente dalle fonti fossili e dall'importazione delle stesse da paesi con situazioni geopolitiche instabili.

I rischi dovuti a questa situazione riguardano sia il rialzo dei prezzi delle materie prime che, come stiamo osservando negli ultimi mesi, genera costi nella filiera energetica e nei settori produttivi insostenibili, sia il pericolo concreto di uno stop nelle forniture stesse con il conseguente blocco di alcune attività anche essenziali.

Se da una parte si sta correndo ai ripari per contrastare l'emergenza contingente, cercando di attivare canali alternativi per l'approvvigionamento delle materie prime, dall'altra è più che mai necessario dare un forte impulso allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, che negli ultimi anni ha visto invece un rallentamento.

A livello europeo con l'approvazione della strategia 2030, si è posto l'obiettivo di raggiungere entro quell'anno il 32% dei consumi coperti dalle fonti rinnovabili. Come per gli obiettivi 2020, tale obiettivo è suddiviso tra i diversi paesi membri e, il target previsto per l'Italia, sale dal 17% del 2020 al 30% per il 2030.

Per quanto riguarda le regioni, il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo economico (c.d. decreto Burden sharing) individuava gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna Regione e Provincia autonoma doveva conseguire entro il 2020 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili. In

base a tale decreto, al Veneto era assegnato un obiettivo sulle rinnovabili pari al 10,3% entro il 2020. Il nuovo obiettivo 2030 deve ancora essere individuato, anche se è previsto a breve.
Dai dati di monitoraggio sull'andamento delle fonti rinnovabili emerge come in Veneto ci sia un trend in crescita dal 2012 fino al 2017, anno in cui si raggiunge il picco con il 17,6%, valore ampiamente al di sopra dell'obiettivo 2020. Tuttavia nel 2018 e 2019, ultimo anno ad oggi disponibile, si assiste ad una contrazione, con valori rispettivamente del 16,9% e del 16,6%.

Fig. 2.7.2 - Andamento degli obiettivi sul consumo finale lordo da fonti rinnovabili (incidenza % delle rinnovabili*). Veneto e Italia – Anni 2012:2019

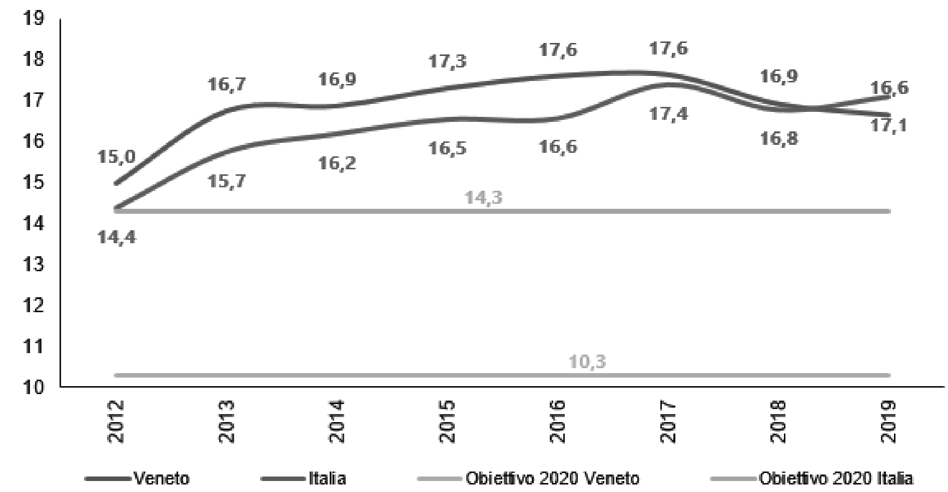
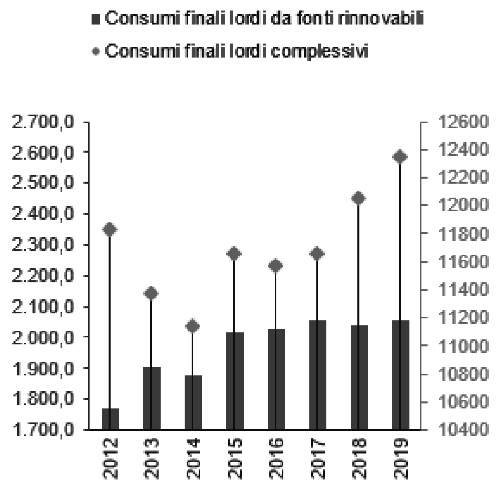


Fig.2.7.2 - Andamento degli obiettivi sul consumo finale lordo da fonti rinnovabili (incidenza % delle rinnovabili*). Veneto e Italia – Anni 2012:2019
(*) Il valore dell'Italia e anche il target 2020 (indicato a 14,2% in luogo del 17%) sono calcolati escludendo il settore dei trasporti, non conteggiato *negli obiettivi regionali, al fine di renderli omogenei coi valori del Veneto. Questo perché il decreto "Burden Sharing"*
*Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica de*lla Regione del Veneto su dati GSE

Dai soli valori percentuali non si evince l'effettiva dinamica relativa alle fonti rinnovabili. Analizzando distintamente l'andamento dei consumi da fonti rinnovabili (valori assoluti in migliaia di tonnellate di petrolio equivalente – Ktep) e quello dei consumi complessivi dal 2012 al 2019 si osserva come i due trend siano diversi. I consumi complessivi dopo la fase di contrazione a seguito della crisi economica del 2010, a partire dal 2015, riprendono a salire per arrivare ai massimi livelli di tutto il periodo considerato nel 2018 e nel 2019. I consumi da fonti rinnovabili invece, dopo una fase incerta tra il 2012 e il 2014, subiscono un'impennata nel 2015, una ulteriore lieve crescita fino al 2017 per poi stabilizzarsi. In questa pertanto le fonti rinnovabili sembrano piuttosto ferme, mentre sono in rialzo i consumi complessivi, e per questo l'incidenza delle prime risulta in calo.

Fig. 2.7.3 - Andamento del consumo finale lordo da fonti rinnovabili e complessivo (migliaia di tonnellate equivalenti – Ktep). Veneto – Anni 2021:2019



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati GSE

Fig. 2.7.3 - Andamento del consumo finale lordo da fonti rinnovabili e complessivo (migliaia di tonnellate equivalenti – Ktep). Veneto – Anni 2021:2019

Inserire grafico da file: f2_7_3

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati GSE

3. VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA

Per quanto concerne la programmazione FESR 2014-2020 si rinvia, per quanto compatibile, al Rapporto Ambientale corredato dalla valutazione non tecnica come disposto dal Regolamento UE n. 1303/2013 all'articolo 55, redatto ai sensi dell'Art. 6 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e approvato da parte della Giunta regionale con DGR n. 1282 del 22 luglio 2014 e DGR 305 del 18 marzo 2015. Tale rapporto è stato sottoposto alla procedura di consultazione con il pubblico e le autorità competenti in campo ambientale.

4. ASSI PROGRAMMATICI DEL POC

Introduzione

Il POC è composto da dieci assi corrispondenti agli Obiettivi Tematici (OT) già fissati nel POR FESR 14-20 e nel POR FSE 14-20, in linea con quanto previsto dai regolamenti europei di riferimento (Reg. UE n. 1303/2013):

- OT 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
- OT 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
- OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- OT 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
- OT 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi - Rischio idraulico
- OT 8 - Occupabilità - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
- OT 9 - Inclusione sociale - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di discriminazione e Sviluppo urbano sostenibile - Ridurre la marginalità e sviluppare l'inclusione
- OT 10 - Istruzione e Formazione - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
- OT 11 - Capacità istituzionale - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente
- Assistenza Tecnica

OT 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

L'asse 1 del POC, in coerenza con le azioni 1.1.4 e 1.6.1 del POR FESR 2014-2020, intende proseguire nel percorso già avviato con gli strumenti della politica di coesione, per favorire l'innovazione delle imprese in forma aggregata, la creazione e consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e le iniziative di spin-off della ricerca, e il sostegno a tutti gli interventi necessari per rafforzare la capacità di risposta dei servizi sanitari alla crisi epidemiologica da COVID-19.
L'azione 1.1.4 si inserisce nel quadro della RIS3, la strategia di specializzazione intelligente regionale, con l'obiettivo di promuovere la più ampia diffusione dell'innovazione nell'ambito del sistema produttivo esistente e proseguire le attività avviate nell'ottica di agevolare l'avvio di nuove imprese innovative.
In coerenza con tali obiettivi, per favorire il collegamento tra imprese e enti di ricerca, la Regione ha approvato la Legge Regionale 13/2014 "Disciplina dei distretti industriali[...]", prevedendo i seguenti strumenti:

- Distretto industriale: sistema produttivo locale, all'interno di una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l'economia regionale (DGR 2415/2014 e 582/2015);
- Rete Innovativa Regionale: sistema di imprese e soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di programmi aventi ad oggetto interventi volti alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento di conoscenze e competenze anche tecniche (DGR n. 583/2015). La rete deve obbligatoriamente prevedere una partnership collaborativa con centri di ricerca, università e istituzioni della conoscenza;
- Aggregazione di imprese: gruppo minimo di 3 imprese che si aggregano al fine di sviluppare un progetto strategico comune e che presenta caratteristiche di elevati livelli di specificità o eccellenza.

La piattaforma "Innoveneto", creata dalla Regione per la mappatura regionale dei Centri di ricerca (pubblici e privati) e dei Centri di innovazione e trasferimento tecnologico (CITT) esistenti, costituisce la base per favorire l'incontro fra imprese e Centri di ricerca: in questo modo si intende facilitare il processo di innovazione e trasferimento di nuove conoscenze, tecnologie, servizi e prodotti, configurandosi come strumento abilitante.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

1.1) Incremento dell'attività di innovazione delle imprese

La Regione, nel dare continuità alle buone esperienze maturate già con la Programmazione POR-FESR 2007-2013 e proseguita nella programmazione POR FESR 2014-2020, intende valorizzare il sostegno a progetti di innovazione imprenditoriale, in particolare finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa, anche tramite processi di trasferimento tecnologico, mediante azioni di R&S che prevedano la collaborazione tra mondo della ricerca e

imprese per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti e nuovi servizi. In tale contesto, la sfida da affrontare è quella di incentivare la collaborazione e l'aggregazione tra le imprese e i soggetti della ricerca, al fine di promuovere, mediante forme aggregative, la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al sistema produttivo. L'obiettivo viene perseguito attraverso la seguente Azione:

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi [realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti *dell'industria, della ricerca e dell'università*, e dalle aggregazioni pubblico-private gi*à* esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione] (ex azione 1.1.4 POR FESR 2014-2020)

L'azione supporta il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale attuati da aggregazioni di imprese secondo le forme aggregative di cui alla L.R. n. 13/2014, che prevedano una fattiva collaborazione con gli organismi di ricerca, per:

- Ricerca Industriale, ossia la realizzazione di ricerche pianificate o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota (se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale), in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- Sviluppo Sperimentale, ovvero l' acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l' utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Sono comprese le attività destinate alla definizione concettuale; alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi; la costruzione di prototipi; la dimostrazione; la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative real,i laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. È compreso lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali il cui costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Tale azione supporta i progetti di ricerca e sviluppo che completano l'attuazione delle traiettorie di sviluppo definite nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (RIS 3 Veneto) di cui agli ambiti "Smart Agrifood", "Smart Manufacturing", "Sustainable Living", "Cultura e creatività ". Le proposte progettuali devono essere capaci di sfruttare le tecnologie abilitanti ─ micro e nano elettronica, materiali avanzati, biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione ─ e i driver dell'innovazione (intesi come fattori catalizzatori o di stimolo per l'innovazione), e devono riguardare attività di ricerca industriale e/o dello sviluppo sperimentale, sviluppando nuovi prodotti e servizi, o tecnologie innovative sostenibili, efficienti

ed inclusive, volte a introdurre nei sistemi produttivi prodotti e impianti "intelligenti", dispositivi avanzati di virtual prototyping e servizi ad alta intensità di conoscenza (KIBS).

1.2) Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari

L'obiettivo 1.2 intende garantire la continuità di attuazione alle operazioni inserite nel POR FESR 2014-2020 a seguito dell'avvento della pandemia da COVID-19 per far fronte all'esigenza di coprire quota parte delle spese sostenute per l'emergenza sanitaria e, più precisamente, per acquisti di DPI (camici, mascherine, calzari, guanti, cuffie ecc.) e di presidi medico chirurgici (gel, disinfettanti e detergenti) a favore delle Aziende Sanitarie del Veneto. L'obiettivo viene perseguito attraverso la seguente Azione:

Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dalla emergenza epidemiologica (ex azione 1.6.1 POR FESR 2014-2020)

L'azione intende sostenere tutti gli interventi necessari per rafforzare la capacità di risposta dei servizi sanitari alla crisi epidemiologica, mediante il potenzialmento di infrastrutture immateriali, materiali e digitali, servizi, attrezzature, materiale e medicinali per la salute, strutture di prova e trattamento, prevenzione delle malattie, sanità elettronica, dispositivi medici, acquisto di dispositivi di protezione, anche per incrementare l'offerta di posti di terapia intensiva, di medicine per trattare la malattia e sistemi per testare la positività del virus. L'intervento consente di sostenere un'operazione anche interamente volta a coprire i costi dei DPI per il settore sanitario (ed esclusivamente per esso) ─ quindi, tra gli altri, a favore di ospedali, strutture ambulatoriali, strutture di cura a lungo termine, laboratori, ecc ─ e qualsiasi altro acquisto necessario per il settore sanitario (es. ventilatori, test, apparecchiature di laboratorio, letti ospedalieri, costruzioni temporanee per affrontare la crisi sanitaria).

BENEFICIARI

- PMI con progettualità di ricerca e innovazione negli ambiti definiti dalla RIS3 Veneto;
- PMI partecipanti ad una delle forme aggregative di cui alla LR 13/2014;
- grandi imprese, solo con PMI nelle forme aggregative previste dalla LR 13/2014, esclusivamente in riferimento allo sviluppo di progetti di effettiva ricerca e innovazione industriale e alla sperimentazione dell'industrializzazione dei risultati da essi derivanti;
- organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze («organismi di ricerca»), come definiti con com. CE 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", che dimostrino:
    - di essere localizzati sul territorio di un Distretto Industriale tra quelli individuati con DGR 2415/2014 (All.A);
    - ovvero di essere aderenti a una Rete Innovativa Regionale (ai sensi All. A DGR 583/2015);
    - ovvero, per i soli progetti realizzati dalle Aggregazioni di Imprese (come definite dagli artt. 2 e 5 della LR 13/2014), di essere localizzati sul territorio Veneto;

- Regione del Veneto, altre Amministrazioni pubbliche, Centrali di committenza regionali, Strutture sanitarie.

OT 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

L'asse 2 del POC, in coerenza con l'azione 2.2.1 del POR FESR 2014-2020, intende proseguire il percorso già avviato con gli strumenti della politica di coesione, per favorire la digitalizzazione dei processi amministrativi a partire dal potenziamento dell'infrastruttura hardware individuata nel data center regionale e nei sistemi di sicurezza ad esso connessi. Gli interventi si inseriscono nel piano strategico regionale (Agenda Digitale) in coerenza con le indicazioni e linee guida nazionali.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

2.1) Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali pienamente interoperabili

L'obiettivo 2.1 intende garantire la continuità nell'attuazione dell'Asse 2 del POR FESR Veneto 2014-2020 con particolare riferimento agli interventi di consolidamento data center e messa in sicurezza di dati e infrastrutture, con titolarità regionale (beneficiario: Regione del Veneto). Il perseguimento dell'obiettivo avverrà attraverso la seguente Azione:

Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione volte all'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione, nel quadro del Sistema pubblico di connettività (ex azione 2.2.1 POR FESR 2014-2020).

Tali soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione sono rivolte all'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività.
La sfida è quella di consolidare la struttura dei data center pubblici in Veneto, riducendone il numero in modo considerevole e realizzando un aggiornamento dei sistemi informativi delle amministrazioni Comunali.
Tra le tipologie di intervento:

- progettazione esecutiva, compresa la verifica di compatibilità tecnica, organizzativa ed economica, da effettuare per ogni server dei data center interessati;
- acquisto di tecnologie per l'adeguamento tecnologico dei locali e degli impianti;
- software e hardware per la virtualizzazione e relativa installazione;
- spese per il decommissionamento dei server (servizi per la protezione e il trasferimento dei dati).

BENEFICIARI

Regione del Veneto e pubbliche amministrazioni

OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese

STRATEGIA D’ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

Il lungo periodo di lock-down, che è seguito all’insorgere e al diffondersi su scala mondiale dell’epidemia COVID-19, ha comportato la necessità di un rilancio complessivo dell’economia veneta così fortemente colpita dalla crisi, tramite la mobilitazione di tutte le risorse disponibili per una risposta il più possibile ampia ed efficace all’emergenza, sia dal punto di vista sanitario, ma anche e soprattutto in termini di sostegno ai settori economici che ne sono stati più penalizzati, come il commercio, il turismo e la cultura. Tali imprese hanno riscontrato un maggior fabbisogno di liquidità a seguito dell’inevitabile drastica riduzione del fatturato nel corso del periodo di sospensione dell’attività e, in modo particolare, della necessità di fare fronte alle spese connesse al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie propedeutiche alla riapertura delle attività stesse.

La Regione del Veneto intende intervenire a favore delle imprese della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, nazionali e internazionali che producono in Veneto al fine di valorizzare le location venete, per garantire impatti diretti e indiretti e l’integrazione tra imprese delle filiere correlate. L’obiettivo è di rafforzare la competitività delle imprese cinematografiche operanti nel territorio, incentivare la presenza nella Regione di case di produzione cinematografica contribuendo in tal modo a valorizzare il Veneto come set cinematografico e a promuovere l’impiego di professionisti e maestranze tecniche e artistiche del settore audiovisivo residenti.

Nel contesto italiano, europeo ed internazionale, il Veneto rappresenta inoltre un’eccellenza in campo turistico, sia dal punto di vista dei flussi da cui è interessato ogni anno, sia dal punto di vista dell’offerta, ovvero di quelli che sono definiti i fattori pull (le attrazioni) del territorio ─ mare, terme, laghi, montagne, città d’arte, parchi naturali ─ che fanno registrare annualmente più di 16 milioni di arrivi e più di 61 milioni di presenze, per un totale di 11 miliardi di fatturato. In Veneto il turismo è però fortemente concentrato in poche destinazioni con segnali di forte saturazione del mercato e problemi di capacità di carico turistico, mentre si assiste, per altre destinazioni, a un forte rischio di stagnazione o declino.

Tale tendenza si può invertire favorendo approcci di destination management che sviluppino una visione e una gestione unitaria delle destinazioni turistiche e con azioni di destination marketing che operino il necessario collegamento tra destinazione e domanda di mercato, con lo sviluppo di prodotti e servizi integrati ad alto valore aggiunto rivolti anche a segmenti emergenti della domanda o a trend che si vanno consolidando. Gli interventi contribuiranno al consolidamento, modernizzazione e diversificazione del sistema turistico veneto, puntando a rilanciare e riposizionare le imprese di destinazioni a maggior rischio di stagnazione/declino – ovvero le imprese di destinazioni i cui prodotti turistici non risultano più attrattivi – e a sviluppare segmenti turistici emergenti in termini di domanda e di mercato.

Il contesto programmatorio regionale di riferimento è la L.R. 11/2013, “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e la DGR 2286/2013.

La definizione del quadro di analisi per la concreta individuazione delle destinazioni ammissibili (differenziato per ciascuna destinazione e attento al mutamento della domanda) deve essere svolta a livello di destinazione stessa dagli attori turistici della destinazione. Saranno quindi ammissibili

le imprese delle destinazioni turistiche le cui Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) hanno redatto il Destination Management Plan (progetto strategico condiviso di gestione della destinazione).

Per rispondere infine alla debolezza intrinseca delle PMI venete nell’affrontare la competizione internazionale a causa della loro limitata dimensione, la Regione del Veneto intende sostenere il tessuto imprenditoriale nello sviluppo di processi e di percorsi di internazionalizzazione che prevedono l’accesso o il consolidamento nei mercati esteri.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

3.1) Rilancio della propensione agli investimenti nel sistema produttivo

L’obiettivo specifico mira a consolidare le esperienze maturate dalla Regione del Veneto per investimenti in macchinari, impianti, beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche mediante l’impiego di tecnologie ICT. Gli interventi sono volti ad introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale con il fine di aumentare la “cultura d’impresa”, anche attraverso lo sviluppo di business digitali. Questo rafforza l’interesse a intraprendere con successo alcune azioni di miglioramento ed accresce la valorizzare di settori anche del turismo e del commercio, per un duraturo rilancio anche delle Aree interne Unione Montana Agordina e Unione Montana del Comelico, rientranti nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI).

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (ex azione 3.1.1 POR FESR 2014-2020)

La sfida che si intende sostenere con questa azione è duplice. Da un lato quella di sostenere il settore del commercio, della somministrazione e dei servizi, con PMI riunite in forma aggregata; dall’altro quello di valorizzare le imprese del sistema turistico regionale.
L’azione risponde alla necessità di continuare nell'azione finalizzata ad accrescere l'attrattività e la competitività delle imprese commerciali, l’innovazione dei sistemi di offerta commerciale, la valorizzazione e promozione delle eccellenze commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche locali.
L’azione interviene inoltre a supporto di guide turistiche, accompagnatori turistici, animatori turistici e guide naturalistico-ambientali, la cui operatività sia venuta meno in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli atti normativi adottati al fine di contenere il contagio. Si tratta di un’azione importante, in considerazione del fatto che si tratta di categorie professionali che, nell’ambito della grave crisi sofferta dal settore turistico, hanno visto pressoché azzerata la loro attività nel corso del 2020 e pertanto la misura tiene conto del particolare fabbisogno di liquidità delle imprese a seguito dell'inevitabile drastica riduzione del fatturato nel corso del periodo di sospensione dell'attività.

3.2) Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali

L'obiettivo mira a sostenere le imprese del comparto culturale e turistico che, costituendo un'importante componente del tessuto produttivo veneto, hanno maggiormente risentito dell'impatto della pandemia.
In questo scenario è necessario sostenere le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, nazionali e internazionali che producono in Veneto al fine di valorizzare le location regionali, quali attrattori naturali e culturali. Tutto ciò anche in ragione di garantire impatti diretti e indiretti e l'integrazione tra imprese delle filiere correlate. Il Programma Operativo Complementare della Regione del Veneto rappresenta pertanto un'opportunità per affiancare all'azione di supporto già attuata a partire dal 2018, una nuova linea di sostegno a favore del settore, con un approccio strategico diverso volto ad ampliare il numero di potenziali beneficiari riducendo l'entità del contributo assegnabile, sulla scorta dell'esempio di altre Regioni italiane che intervengono a favore della produzione cinematografica.
A fronte di tale situazione la strategia regionale individua inoltre la necessità per le PMI turistico-ricettive del Veneto ─ anche situate nei territori delle aree interne ─ di introdurre elementi di innovazione e digitalizzazione nonché di differenziare e migliorare la qualità dell'offerta di prodotti e servizi nel settore turistico e culturale, in coerenza con la domanda e le sue evoluzioni al fine di recuperare competitività.

Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo (ex azione 3.3.2 POR FESR 2014-2020)

L'azione intende supportare gli interventi diretti al sostegno delle imprese di produzione cinematografica che hanno rappresentato un volano per lo sviluppo del settore (in particolare per quanto riguarda il comparto dei professionisti e delle maestranze tecniche e artistiche dell'audiovisivo), e una positiva occasione sotto il profilo delle ricadute economiche sul territorio per quanto riguarda il noleggio di attrezzature, la fornitura di servizi e la ricettività alberghiera.
Gli obiettivi da perseguire sono molteplici: attrarre sul territorio un numero più elevato di produzioni; garantire il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva, supportando soggetti diversi per tipologie e dimensioni delle imprese e delle iniziative; sostenere la realizzazione di progetti audiovisivi e cinematografici che altrimenti non vedrebbero la luce (indicatore di addizionalità); puntare l'attenzione e promuovere la ricerca su un migliore equilibrio tra il sostegno alla produzione e l'attenzione agli aspetti legati alla distribuzione e promozione; consolidare il tessuto professionale regionale legato al settore, migliorandone la competitività e le prospettive di crescita di occupazione qualificata.
L'azione mira quindi alla valorizzazione del territorio veneto in tutti i suoi aspetti culturali, ambientali, sociali ed economici attraverso il sostegno alle imprese culturali e/o che operano nel campo dell'audiovisivo, dello spettacolo e della creatività. Gli interventi si propongono di:

- sostenere, attraverso incentivi economici, la creazione di servizi dedicati, la crescita e la competitività delle imprese cinematografiche e audiovisive e della filiera culturale e dello spettacolo, che operano nel territorio regionale;
- valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, creando le condizioni per attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche ed audiovisive italiane ed estere. Detto sostegno è direttamente proporzionale alla spesa sul territorio regionale al

fine di garantire impatti diretti e indiretti e l'integrazione tra le imprese e le filiere produttive collegate;

- consolidare le imprese di esercizio cinematografico e più in generale le imprese dello spettacolo, sostenendo una programmazione maggiormente diversificata e innovativa sotto il profilo culturale.

Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa" (ex azione 3.3.4 Sub-azione C) "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico")

L'azione intende intervenire a favore delle PMI turistico-ricettive per investimenti innovativi in ambito digitale volti a favorire la ripresa della domanda turistica dopo l'emergenza COVID-19, mediante l'erogazione di aiuti in conto capitale.
In particolare, si tratta di investimenti materiali a favore delle imprese in un'ottica di sviluppo turistico sostenibile che mirino a garantire l'innovazione/differenziazione del prodotto turistico in funzione della domanda, nonchè la riduzione dell'impatto ambientale e/o del consumo di risorse (energia/acqua), ma altresì l'ammodernamento tecnologico, la crescita dimensionale delle imprese stesse, l'accorpamento di attività tra più soggetti imprenditoriali, ed infine lo sviluppo di sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche.
Tali investimenti sono finalizzati a innovare e differenziare l'attuale tipologia di offerta sul mercato, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti turistici e/o la differenziazione dei prodotti attuali nonchè l'allungamento della tradizionale "stagione turistica". Tali investimenti sono tesi a valorizzare specifiche risorse locali, riposizionando le imprese e le destinazioni per intercettare nuove tipologie e flussi di turisti e rispondere meglio alle nuove aspettative del mercato e alle nuove famiglie motivazionali della domanda turistica. Per raggiungere questi obiettivi occorre adeguare le strutture turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma altresì investire in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda turistica dopo l'emergenza epidemiologica.

Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa" (ex azione 3.3.4 Sub-azione D "Promozione". Approvazione del Bando per l'attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della Regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione del Veneto «Veneto The Land of Venice»).

L'azione prevede la concessione di aiuti ad aggregazioni di PMI per l'attuazione di interventi che favoriscano l'orientamento alla domanda turistica e ai mercati internazionali, gestiti unitariamente da aggregazioni di PMI (quali ad esempio le Reti di imprese (RTI), le Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI), le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), e/o i Consorzi), attraverso una loro attivazione, sviluppo o consolidamento.

Lo scopo è quello di arrivare ad un presidio sinergico della qualificazione e promozione dell'offerta turistica, dell'innovazione di prodotto/servizio e dell'innovazione organizzativa, al fine di favorire la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con la campagna "Veneto, the land of Venice". Gli interventi possono essere orientati ad analisi di supporto per individuazione di mercati, prodotti, partner commerciali e buyers stranieri, al coordinamento delle attività nei mercati-obiettivo, ad iniziative di carattere promo-commerciale rivolte alla domanda estera.

3.3) Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

L'assenza di grandi player internazionali capaci di trainare da soli interi comparti e la scarsa capacità delle imprese di fare sistema rappresentano i punti di debolezza del sistema export e della capacità di internazionalizzazione dei sistemi produttivi del Veneto.
Tuttavia il territorio regionale subisce, oltre alle minacce derivanti dal perdurare della crisi globale e dalle conseguenze delle crisi geo-politiche (basti pensare alla situazione del Medio-Oriente o al conflitto Russia-Ucraina, essendo la Russia uno dei principali partner commerciali del Veneto), anche quelle derivanti da mercati sempre più concorrenziali e dalla velocità di innovazione nel mercato globale.
La strategia regionale individua quali strumenti, con cui superare le potenziali limitazioni derivanti dall'aspetto dimensionale delle imprese venete e rivitalizzare il tessuto imprenditoriale in relazione alla capacità di internazionalizzazione, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta e l'accesso ai servizi di orientamento, affiancamento e promozione dell'internazionalizzazione, attraverso processi aggregativi tra imprese volti a supportare l'export.
La Regione del Veneto ha, infatti, maturato buone esperienze quali il finanziamento di progetti a favore dell'export ed gli interventi che favoriscono i processi aggregativi: tra il 2006 e il 2009, infatti, ai sensi della ex L.R. n. 8/2003 e s.m.i., la Giunta ha approvato bandi per il finanziamento di progetti sviluppati dalle "Aggregazioni di filiera e di settore", molti dei quali relativi all'export.
La politica di sviluppo attuata nel quel triennio è stata ripresa e rivisitata nel 2012, a seguito dell'introduzione dell'istituto del contratto di rete, con l'attivazione del bando regionale, a valere sulle azioni del POR-FESR 2007-2013, 1.1.4, 1.1.1 e 1.1.2, con un nuovo bando a favore delle reti d'impresa riunite in un contratto di rete o in un'Associazione Temporanea d'Impresa. In particolare quest'ultimo bando si è dimostrato uno strumento efficace che ha permesso la generazione di oltre 80 aggregazioni che hanno agevolato anche i processi di internazionalizzazione delle imprese venete.

Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale (ex azione 3.4.1 POR FESR 2014-2020)

La sfida che si intende perseguire con questa azione è affrontare i sempre più complessi scenari dei mercati internazionali. A tal fine, s'intendono sostenere quelle PMI, in particolare del settore manifatturiero, che in una logica di realizzazione di produzioni maggiormente competitive sui mercati internazionali si aggregano tra di loro per penetrare i mercati e presidiarli costantemente. Si propone quindi di agire mediante l'offerta di strumenti di intervento a favore delle aggregazioni di imprese, anche in forma di rete, incentivando gli strumenti definiti con legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle

aggregazioni di imprese". I distretti industriali, le reti innovative regionali e le aggregazioni di imprese rappresentano dimensioni cardine dello sviluppo economico regionale: sono strumenti idonei ed efficaci per rafforzare la dinamica collaborativa delle PMI venete, finalizzata alla crescita della competitività del sistema produttivo del Veneto e dei propri ambiti di specializzazione. L'intervento intende apportare un incremento sensibile al livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi trainanti e strategici per l'economia regionale veneta rappresentati dai distretti industriali e dalle reti innovative regionali, senza comunque tralasciare la dimensione più circoscritta dell'aggregazione di imprese. Le tipologie di intervento di questa azione mirano a:

- favorire accesso ed espansione delle imprese sui mercati esteri attraverso la fornitura di servizi specialistici, di assistenza, orientamento, affiancamento, informazione e promozione dell'export realizzati dai soggetti di cui alla LR 13/2014, individuati su base territoriale o settoriale, il cui scopo è legato allo sviluppo di un progetto strategico comune. Gli interventi mirano a consolidare/attivare relazioni connesse allo sviluppo delle attività di export tra imprese che intendono mettere in comune funzioni di impresa (o parti di essa) che risulterebbero troppo onerose per la singola unità aziendale. Questo nell'intento di stabilizzare i rapporti cooperativi tra imprese al fine di sostenere la condivisione di bisogni comuni relativi all'export che scaturiscono dall'appartenenza alla medesima area, allo stesso settore o filiera;
- acquisire/assumere figure per la consulenza, orientamento e promozione sui mercati esteri e/o specializzate in tematiche internazionali (Temporary Export Manager);
- favorire iniziative di partecipazione a missioni economiche, partecipazioni fieristiche o iniziative di incoming e di B2B con operatori commerciali esteri, in forma individuale o aggregata;
- introdurre/rafforzare e-commerce, creazione canali di incontro tra domanda e offerta tramite l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e applicazioni in linguaggio multipiattaforma finalizzato alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti.

Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI (ex azione 3.4.2 POR FESR 2014-2020)

La sfida da perseguire con questa azione è aumentare le PMI venete che intraprendono processi di internazionalizzazione e penetrazione o consolidamento nei mercati esteri, incentivando l'acquisto di servizi di supporto, attraverso lo strumento prioritario del voucher di importo limitato, così da raggiungere un elevato numero di imprese, anche grazie ai bassi oneri amministrativi che esso impone.
Le tipologie di intervento, in grado di produrre effetti con impatto immediato ed efficace nel breve periodo, di questa azione mirano:

- ad acquisire servizi e competenze in affiancamento, che supportino il processo di internazionalizzazione delle imprese del territorio anche attraverso la promozione;
- facilitare la raccolta di informazioni relative a mercati (es. studi di mercato, di cultura del business, di marketing), normative (es. aspetti giuridici per internazionalizzazione e commercio int.le) e modalità di accesso nei paesi stranieri (es. reti di distribuzione, fornitura e informazione nei paesi di destinazione);

- favorire la ricerca di partner/fornitori/distributori locali al fine di creare e rafforzare reti stabili di cooperazione transnazionale, stabilendo rapporti di tipo produttivo, commerciale e organizzativo.

BENEFICIARI

PMI; PMI in forma aggregata (L.R. n. 13/2014); guide turistiche, accompagnatori turistici, animatori turistici e guide naturalistico-ambientali.

OT 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

L'uso efficiente dell'energia rappresenta uno degli impegni improrogabili per la Regione, che già nel 2017 ha raggiunto l'obiettivo "Veneto 2020" (inerente l'energia da fonti rinnovabili al 10.3%) con un valore pari al 17.6%.

La riduzione dell'inquinamento, non solo atmosferico, passa attraverso l'impegno congiunto del settore pubblico e privato. Le politiche energetiche italiane in questi anni sono state mirate all'ottimizzazione dell'involucro edilizio per ridurre i consumi principalmente durante la stagione fredda, soprattutto sui nuovi edifici. Rimane tuttavia il problema del parco edilizio già esistente, sia privato che pubblico, il cui livello medio di efficienza è piuttosto basso. Si sta tuttavia assistendo, negli ultimi periodi, ad un fenomeno, che la Regione del Veneto stessa incentiva e promuove, di riqualificazione degli edifici vetusti per portarli verso classi energetiche più efficienti.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

4.1) Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali, e integrazione di fonti rinnovabili

L'obiettivo mira ad ottenere un cambio di efficientamento energetico sugli edifici pubblici residenziali e non residenziali, non con il solo intervento strutturale, ma con l'integrazione di fonti rinnovabili. Affrontare il tema dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi europei 2030 e 2050, promuovendo interventi di miglioramento delle prestazioni per ridurre la domanda. Inoltre potranno essere installati anche sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, da destinare all'autoconsumo.

Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici (ex azione 4.1.1 POR FESR 2014-2020)

Si vuole promuovere l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico non residenziale, rispondendo al Piano Energetico Regionale – Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con Dgr n. 6 del 09/02/2017, anche con l'integrazione di fonti rinnovabili di energia elettrica e termica ed in fase di rinnovo con Dgr 313 del 29 Marzo 2022. Il cambio desiderato è l'efficientamento degli edifici pubblici residenziali, non residenziali e scolastici.

Fare un uso intelligente dell'energia è infatti il fattore che più incentiva alla realizzazione di smart building, in cui l'efficientamento energetico può essere pienamente gestito, grazie anche alla digitalizzazione degli edifici. L'insieme degli interventi realizzati sulla struttura devono garantire

una riduzione dell'Epgl (indice consumo energia primaria totale dell'edificio) e una riduzione dell'emissione inquinante prodotta dall'edificio e dagli impianti, anche attraverso:

- diagnosi energetiche preliminari ed approfondite e conseguente realizzazione degli interventi;
- monitoraggio continuo di flussi energetici;
- Razionalizzazione dei consumi con l'utilizzo di strumenti intelligenti di regolazione e controllo ;
- Reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento ed impianti cogenerazione e trigenerazione, da fonti idrotermiche, aerotermiche e geotermiche.

4.2) Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili

I risultati attesi riguardano la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese, l'integrazione di fonti rinnovabili tramite la diffusione di interventi di efficienza e risparmio energetico, la diffusione di interventi di sviluppo delle fonti rinnovabili e lo sviluppo di progetti di efficientamento.

Questo grazie a incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo delle imprese.

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza (ex azione 4.2.1 POR FESR 2014-2020)

Con questa azione si vuole promuovere l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio delle piccole e medie imprese, rispondendo al Piano Energetico Regionale – Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con Dgr n. 6 del 09/02/2017, anche con l'integrazione di fonti rinnovabili di energia elettrica e termica.

La tipologia d'intervento è incentrata sugli incentivi per le imprese per la riduzione dei consumi e delle emissioni clima alteranti e il contenimento della spesa energetica.

Gli interventi potranno riguardare:

- diagnosi energetiche preliminari ed approfondite e conseguente realizzazione degli interventi, monitoraggio continuo di flussi energetici, sviluppo ed elaborazione di buone pratiche aziendali;
- installazione di impianti ad alta efficienza, sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi e il recupero energetico degli stessi processi, impianti di cogenerazione e trigenerazione;
- efficientamento energetico degli immobili produttivi;
- installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.

BENEFICIARI

Le tipologie di beneficiari degli interventi sulle strutture pubbliche saranno Regione del Veneto, Enti Locali (anche associati) ed ATER, anche in forma di partenariato con soggetti privati.

Per gli interventi destinati alle imprese i beneficiari sono piccole e medie imprese.

OT 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi - Rischio idraulico

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

La progettazione e la realizzazione degli interventi hanno tutti un carattere strutturale, inserendosi in un quadro ben preciso che mira a ridurre la pericolosità idro-geologica del territorio regionale. Si è ritenuto indispensabile avviare una programmazione pluriennale sia di interventi strutturali della rete idraulica regionale, sia di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, al fine di ripristinare l'efficienza degli stessi e un miglior deflusso delle piene. L'azione si svilupperà nell'ottica di salvaguardare le aree a rischio attraverso il coordinamento di diversi interventi, finanziati anche con altre risorse, così da consentire maggiore funzionalità ad azioni già avviate. L'azione 5.1.1 del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto definisce la tipologia di interventi da realizzare, prevede la realizzazione di bacini di laminazione che consentano di controllare le portate di piena del corso d'acqua al fine di evitare eventuali esondazioni e tracimazioni delle strutture arginali, consentendo una riduzione delle aree a rischio alluvione e quindi della popolazione esposta a rischio.

5.1) OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

Essendo il territorio veneto sottoposto a rischi di carattere idrogeologico ed in particolare alluvioni, specie in presenza di andamenti climatici irregolari o con picchi anomali di intensità degli eventi meteo, l'obiettivo è di mitigare e di ridurre il rischio idrogeologico al fine di fronteggiare eventi alluvionali tramite la realizzazione di interventi strutturali nella rete idraulica principale.

Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico (ex azione 5.1.1 del POR FESR 2014-2020)

Si è ritenuto indispensabile avviare una programmazione di interventi strutturali della rete idraulica regionale, ma anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua al fine di ripristinare l'efficienza degli stessi ed un miglior deflusso delle piene. Si prevede di aumentare l'ambito fluviale creando delle zone di allagamento controllato per la gestione delle portate di piena, creando una rete idraulica maggiormente resiliente ai sempre più frequenti eventi di piena conseguenti ai mutamenti climatici in atto.

BENEFICIARI

Regione del Veneto

OT 8 - Occupabilità - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

Mediante tale azione ci si pone l'obiettivo strategico di sostenere e rafforzare le opportunità occupazionali mediante interventi di politica attiva del lavoro e anche con il sostegno all'autoimpiego e all'imprenditorialità, nonché attraverso investimenti per il capitale umano.

Gli interventi previsti rafforzano i servizi per l'occupabilità, supportando in particolare la "presa in carico" dei soggetti maggiormente in difficoltà, per aiutarli ad inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro veneto, e si rivolgono prioritariamente alle fasce maggiormente a rischio di marginalità, con l'obiettivo di sviluppare percorsi integrati di inserimento/reinserimento lavorativo orientati a far emergere opportunità concrete di lavoro.

Tale obiettivo si declina in sei direttrici principali, di cui cinque di esse intervengono direttamente sulle persone e uno invece agisce sui sistemi del lavoro, ed in particolare sui servizi privati e pubblici per il lavoro. Nello specifico, si intende quindi sostenere:

1. l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lungo periodo e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, anche con iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
2. l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;
3. l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;
4. l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;
5. l'invecchiamento attivo e in buona salute;
6. la modernizzazione dei servizi al lavoro, come i servizi per l'occupazione pubblici e privati, attraverso un maggiore rispetto delle esigenze del mercato del lavoro, includendo azioni volte a migliorare la mobilità professionale transnazionale e una migliore cooperazione tra le istituzioni e le parti interessate.

Nel quadro delle misure necessarie ad accompagnare la ripresa economica dopo la crisi dovuta alle conseguenze della pandemia, le politiche attive del lavoro rivestono un ruolo centrale.

Gli strumenti messi in campo a livello nazionale nella gestione della crisi pandemica hanno evitato conseguenze drammatiche, avendo esteso a tutti i lavoratori gli strumenti di protezione del reddito in costanza di rapporto di lavoro e avendo introdotto corrispondentemente un blocco in via eccezionale dei licenziamenti.

La Regione del Veneto intende continuare nello sforzo di integrare le politiche sociali con altre tipologie di interventi, che concorrono a determinare un ruolo attivo per le fasce di popolazione maggiormente a rischio di povertà o in situazione di difficoltà e a rischio di esclusione sociale.

Infine si intende portare a compimento la realizzazione del sistema di individuazione, valutazione e certificazione delle competenze quale strumento di sistema centrale, trasversale ai sistemi di istruzione, formazione professionale e lavoro, che consenta di ottimizzare l'impiego del capitale umano nel mercato del lavoro, quantificando, sulla base di criteri prestabiliti, il bagaglio delle esperienze personali e professionali dell'individuo qualunque sia il contesto in cui ha acquisito gli apprendimenti.

Si riconfermano pertanto gli obiettivi programmatici di sostegno al reingresso dei lavoratori espulsi, di supporto ai giovani per il primo ingresso nel mondo del lavoro anche attraverso lo strumento della Garanzia Giovani, di contrasto alle discriminazioni promuovendo le pari opportunità, garantendo condizioni di effettiva uguaglianza nei processi decisionali e nella retribuzione e assicurando nel contempo la possibilità di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro.

Tali obiettivi assumono ancora più importanza in una logica di superamento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e della crisi dei costi dei beni energetici ed il conseguente rilancio del sistema-regione, anche in un'ottica di incremento della sua capacità di resilienza.

BENEFICIARI

Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, giovani (18-35 anni) compresi i NEET, donne (occupate e disoccupate), lavoratori e imprese, disoccupati e occupati over 54, operatori dei servizi per il lavoro e operatori del sistema dell'istruzione e della formazione accreditati.

OT 9 - Inclusione sociale - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

Tale obiettivo si declina in due direttrici:

1. l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità;
2. la promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di agevolare l'accesso all'occupazione.

In questi anni, la Regione del Veneto, partendo dal presupposto che il tema della povertà è trasversale e non è contrastabile solamente con sussidi di natura finanziaria, quindi si presenta come intervento complesso su cui devono convergere una molteplicità di attori, ha adottato un approccio multidimensionale: l'unico che può rispondere alle diverse forme di povertà (educativa, abitativa, sociale) che possono essere causa ed effetto della povertà economica. Sconfiggere la povertà e lavorare per una crescita sostenibile significa anche prevenire e interrompere la trasmissione di questa condizione di disagio alle generazioni future e, soprattutto, significa lavorare sulla comunità e sulla rete sociale.

In linea con le sfide della Programmazione 2014-2020 e al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea nell'ambito della Strategia "Europa 2020", e in particolare all'obiettivo di "crescita inclusiva", finalizzato a promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale, la Regione del Veneto ha promosso diverse iniziative atte a favorire l'inclusione attiva, la promozione delle pari opportunità nonché la partecipazione attiva ed il miglioramento dell'occupabilità.

Le iniziative sviluppate con il presente piano, in complementarietà con il POR FSE, intendono contribuire alla riduzione della disuguaglianza, della povertà e del rischio di marginalità sociale dei soggetti maggiormente vulnerabili, composti sia da soggetti svantaggiati già presi in carico dai servizi territoriali, sia da nuovi gruppi a rischio di esclusione la cui situazione, economica e sociale, si è aggravata per effetto della pandemia da COVID-19. S'intende, inoltre, potenziare la governance complessiva degli interventi, rafforzando la rete degli attori sociali coinvolti nei processi di case management degli utenti e favorendo la sinergia tra i servizi al lavoro regionale con gli ambiti territoriali sociali.

Tra gli obiettivi generali si inscrive la necessità di sperimentare un'offerta di servizi "tailor made" per le persone a rischio di esclusione sociale, attraverso l'attuazione di interventi ad hoc che mirino a migliorare la capacità capillare e tempestiva dei servizi di intercettare in tempi rapidi l'utenza, di rafforzare l'occupabilità dei soggetti e di rispondere alle molteplici esigenze di inclusione sociale delle nuove fragilità.

Questi sono i principali obiettivi perseguiti:

1. incentivare soluzioni alternative, più efficaci e sostenibili per rispondere ai bisogni della collettività, migliorando i risultati in termini sociali;

2. favorire la crescita di processi cooperativi fra enti, associazioni del terzo settore e imprese sociali anche sviluppando occasioni di incontro tra diversi stakeholders dell'istruzione e della formazione professionale;
3. favorire nuove iniziative quali la consulenza in fase di avvio per le imprese sociali o progetti per il micro-credito;
4. promuovere la Responsabilità sociale all'interno delle imprese.

La strategia proposta risponde, inoltre, all'esigenza di promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alla crisi epidemiologica dei servizi sociali e sanitari.

BENEFICIARI

Soggetti svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991; soggetti a rischio di esclusione sociale e povertà e altri soggetti particolarmente vulnerabili; soggetti con disabilità; soggetti appartenenti a famiglie senza reddito, monoparentali o monoreddito con figli a carico; disoccupati di lunga durata ed altri soggetti svantaggiati; i lavoratori e le imprese; le imprese sociali, i lavoratori e gli operatori di organizzazioni profit o non-profit, pubbliche o private che operano nell'economia sociale.

OT 9 - Sviluppo urbano sostenibile - Ridurre la marginalità e sviluppare l'inclusione

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

L'azione corrispondente a tale obiettivo specifico è: "Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e socio sanitarie nell'ambito di progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia" (Azione FESR 9.5.8 AdP)
Saranno finanziati interventi che andranno ad individuare, ristrutturare e riorganizzare, sia strutturalmente che funzionalmente, edifici nei contesti urbani, laddove il problema dei senza dimora risulta essere maggiormente presente. L'obiettivo dell'azione è ridurre il numero di senza dimora attraverso il potenziamento dell'assistenza abitativa e residenziale, secondo un processo di superamento del dormitorio come risposta esaustiva. Tale processo di "provvisorietà decrescente" comprende azioni di accoglienza notturna e residenziale di emergenza (asilo notturno, comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio, appartamento autogestito, strutture di prima e seconda accoglienza), per poi portare il target verso inserimenti abitativi nel quadro di percorsi di autonomia.
Considerando non solo la fase acuta della persona in condizione di grave marginalità, saranno finanziati interventi volti a creare un contesto residenziale rispettoso dell'individuo e di sostegno nella gestione delle attività della vita quotidiana. L'obiettivo finale deve rimanere l'uscita dalla condizione di marginalità estrema.
Con la ristrutturazione/riorganizzazione di edifici è possibile attivare uno spazio sociale significativo, nel quale la persona possa trovare non solo un luogo in cui risiedere, ma anche costruire relazioni positive e progressivamente guadagnare una propria autonomia gestionale ed economica attraverso servizi sociali complementari, finanziati con risorse integrative pubbliche e/o private. Tale finanziamento verrà assegnato nella forma del contributo a fondo perduto. Gli interventi strutturali di recupero edilizio dovranno conseguire miglioramenti consistenti dello status energetico.
I destinatari dell'Azione in oggetto sono le Persone Senza Dimora. Con il termine persona senza dimora si intende una persona in stato di povertà materiale ed immateriale portatrice di un disagio complesso, che non si esaurisce alla sola sfera dei bisogni primari, ma che investe l'intera sfera delle necessità della persona, specie sotto il profilo relazionale, emotivo ed affettivo.
BENEFICIARI

I beneficiari degli interventi sono enti pubblici

OT 10 - Istruzione e Formazione - Investire nell'istruzione e nella formazione professionale come leva per le competenze e l'apprendimento permanente

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

In considerazione delle caratteristiche del sistema educativo regionale, meritano attenzione anche gli interventi atti a prevenire l'abbandono scolastico o volti ad incrementare il numero delle persone che ottengono un più elevato livello di qualifica, migliorando l'aderenza dei sistemi d'insegnamento e di formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità (OT 10).

La Regione del Veneto, anche alla luce delle esperienze maturate, ha sviluppato specifiche azioni finalizzate da un lato a ridurre l'abbandono scolastico precoce, dall'altro a innovare e migliorare il sistema scolastico e formativo regionale con particolare attenzione ai processi e agli strumenti di connessione e integrazione del sistema dell'education con il mercato del lavoro e con le imprese. A questo fine, la programmazione regionale si è focalizzata su 2 priorità di investimento:

1. 10.i. Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione.
2. 10.iv. Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.

La dispersione scolastica e formativa è un tema rispetto al quale sono state intraprese azioni mirate e coordinate per affrontare la sfida dell'abbandono scolastico precoce combinando prevenzione, interventi e misure compensative. Il ruolo dell'istruzione quale elemento determinante per assicurare che i cittadini acquisiscano le competenze chiave necessarie per adattarsi a tali cambiamenti, viene sottolineato anche nella "Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente"(2006/962/CE). La Regione del Veneto ha sviluppato azioni coerenti con le stesse direttrici strategiche, finanziando iniziative volte a rinnovare la qualità dei percorsi di apprendimento e l'individualizzazione delle metodologie per incentivare la motivazione dei ragazzi e valorizzarne capacità e attitudini ovunque e comunque apprese. La programmazione regionale ha rivolto un'attenzione particolare ai percorsi di formazione iniziale (Iefp), insistendo su azioni finalizzate al rafforzamento delle competenze chiave professionalizzanti (literacy e numeracy), trasversali e connesse al concetto di cittadinanza attiva (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale), ma anche tecnologiche e informatiche (competenze digitali e ICT), in una logica personalizzata e volta alla valorizzazione dei talenti e delle attitudini.

Le azioni previste dalla priorità di investimento saranno finalizzate a garantire una maggiore attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati, attraverso il potenziamento dei talenti

individuali e lo sviluppo e la formazione della persona nel rispetto e nel potenziamento delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali. La riduzione e la prevenzione dell'abbandono e del fallimento scolastico saranno perseguiti attraverso azioni volte ad aumentare l'attrattività dell'offerta di istruzione-formazione – adeguandola alle direttrici di sviluppo economico dei territori – e attraverso la formazione di docenti, formatori e famiglie, su approcci e metodologie pedagogiche innovative. Saranno, inoltre, perseguite azioni di orientamento coordinate a livello regionale, finalizzate a prevenire l'abbandono scolastico e a governare la transizione scuola lavoro, a partire dalla valorizzazione delle più significative esperienze presenti in Regione in uno schema di collaborazione pubblico-privato tra istituzioni pubbliche scolastiche, formative, universitarie, parti sociali, realtà associative. Prioritaria sarà l'integrazione di azioni tra loro diversificate per elevare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale, migliorare le competenze chiave degli allievi anche attraverso l'aggiornamento di docenti e formatori, valorizzare l'apprendimento attraverso processi e strumenti didattici innovativi e strutturare un sistema di auto-diagnosi e valutazione della didattica maggiormente adattata ai contesti socio-economici di riferimento.

Tra le principali azioni vanno annoverate quelle volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa a parità di contesto, con attenzione a specifici target, anche attraverso la promozione della qualità dei sistemi di istruzione prescolare, primaria e secondaria e dell'istruzione e formazione professionale (IFP). Vanno inoltre inserite:

- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento, al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati, attraverso il potenziamento dei talenti e delle caratteristiche cognitive, emotive e relazionali individuali;
- percorsi formativi di IFP integrati con il territorio, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale locali, in modo da aumentarne l'attrattività;
- azioni finalizzate alla diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati (digitalizzazione dell'apprendimento, apprendimento online ecc.);
- azioni di formazione rivolte a docenti e formatori su approcci e metodologie pedagogiche innovative; azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie per la valorizzazione dei talenti e la personalizzazione dei processi di apprendimento;
- azioni che intendano proseguire nuovi percorsi sperimentali rivolti ad allievi con difficoltà motorie o cognitive e/o con buon potenziale cognitivo;
- azioni di potenziamento dei sistemi e dei modelli di auto-diagnosi e valutazione della didattica applicata dalle scuole e dalla formazione professionale, in modo da adattarla maggiormente alle caratteristiche degli allievi (personalizzazione della didattica) e ai contesti socio-economici di riferimento;
- supporto allo sviluppo del sistema di formazione degli adulti e delle reti per l'apprendimento permanente, con particolare attenzione ai percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati), finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze (specialmente le TIC);

- collaborazione stretta con le strutture pubbliche attualmente in essere e in via di definizione, per consolidare l'attività nei confronti degli adulti anche oltre il conseguimento dei titoli di studio riconosciuti.

L'Unione europea ha sottolineato la necessità di intensificare le misure per combattere la disoccupazione giovanile, migliorando anche la pertinenza del percorso formativo rispetto al mercato del lavoro e facilitando la sperimentazione e l'acquisizione di innovativi modelli di alternanza scuola-lavoro. Nel panorama delle iniziative a sostegno dell'acquisizione di competenze più vicine ai fabbisogni dell'economia veneta, in un percorso di avvicinamento del mondo della scuola a quello dell'impresa, sono da citare i percorsi di istruzione tecnico-scientifica avviati nelle Fondazioni ITS Academy del Veneto e i percorsi di alternanza scuola – lavoro. Tali progettualità rappresentano efficaci metodologie formative basate su uno strumento di dialogo tra Scuola e Impresa, finalizzato al potenziamento delle competenze operative degli studenti del quarto e quinto anno del secondo ciclo dell'istruzione. La Regione del Veneto ha sviluppato specifiche azioni strategiche volte a favorire una maggiore integrazione tra scuole, formazione professionale e mondo del lavoro, sia definendo standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori dei sistemi di istruzione e formazione, sia prevedendo un organico sistema di qualifiche professionali volto a raccordare sinergicamente tra loro i diversi istituti (apprendistato, tirocini, alternanza scuola-lavoro, istruzione e formazione professionale, istruzione secondaria ad indirizzo tecnico) che in vario modo contribuiscono a rafforzare questa nuova prospettiva tra scuola e mondo del lavoro.

BENEFICIARI

Giovani; famiglie; adulti con basso livello di istruzione e/o qualificazione; occupati e inoccupati/disoccupati; studenti; operatori del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro.

OT 11 - Capacità istituzionale - Rafforzare la capacità istituzionale delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

Attraverso il presente programma si intende contribuire alla modernizzazione e al rafforzamento della capacity building nella P.A., sia dal punto di vista della programmazione che della gestione, al fine di eliminare gli ostacoli per la fruizione dei fondi strutturali.

Nell'ambito delle attività di sviluppo della priorità d'investimento si perseguono due dei tre pilastri indicati nelle linee guida per la programmazione operativa dell'OT.11, ovvero la modernizzazione ed il rafforzamento della capacity building nella P.A., sia dal punto di vista della programmazione che della gestione, nonché l'eliminazione degli ostacoli per la gestione e la fruizione del Fondo Sociale Europeo.

Al fine di migliorare le capacità amministrative della P.A., di garantire la trasparenza e di facilitare e aumentare l'accesso ai dati da parte dei cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali, sono state promosse iniziative atte a migliorare i sistemi informativi e adeguare le competenze degli operatori per la diffusione e lo scambio di informazioni. Allo stesso tempo, nella logica di innovazione e miglioramento di processi e sistemi di gestione delle pubbliche amministrazioni, sono state realizzate azioni e iniziative volte a rendere più efficienti ed efficaci le procedure in carico al sistema giudiziario regionale. Le iniziative sono state integrate da interventi del PON Governance, nell'ambito di azioni di rafforzamento della capacità amministrativa a livello nazionale e di affiancamento nella gestione di procedure complesse di particolare rilevanza per le imprese alle amministrazioni territoriali. Il miglioramento della capacità istituzionale ha previsto anche azioni di rinforzo e innovazione delle competenze, e delle modalità organizzative e operative degli operatori che operano nei settori di istruzione, formazione professionale e del lavoro (formazione dei formatori). Partendo da tali premesse, la programmazione regionale 2014-2020 si è focalizzata su n. 2 priorità di investimento:

1. 11.i. Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle Amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale, nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.
2. 11.ii. Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro anche mediante patti settoriali e territoriali e mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

Nell'ambito della prima priorità, al fine di migliorare le capacità amministrative della P.A., di garantire la trasparenza e di facilitare e aumentare l'accesso ai dati da parte dei cittadini, imprese, e pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali, la priorità di investimento ha promosso iniziative atte a migliorare i sistemi informativi e adeguare le competenze degli operatori per la diffusione e lo scambio di informazioni, anche colmando il gap di accesso e fruizione delle TIC. Tali azioni hanno consentito un aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici, la riduzione degli oneri regolatori e il miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario.

BENEFICIARI

Personale delle Pubbliche amministrazioni attive sul territorio regionale e personale dei soggetti territoriali che agiscono in sussidiarietà; personale delle Pubbliche amministrazioni afferenti al sistema giudiziario.

Assistenza tecnica

L'Assistenza tecnica mira a migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del POC.

Le principali azioni previste nell'ambito dell'Asse possono ricomprendere:

- attività di adeguamento e potenziamento delle competenze tecnico-amministrative delle strutture che partecipano all'attuazione del Programma Operativo impegnate nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo del programma (es. incarichi a soggetti esterni qualificati per il supporto tecnico-scientifico);

- attivazione di modalità di reclutamento per il rafforzamento tecnico delle strutture impegnate nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo del Programma (es. assunzione di personale, conformemente alla normativa e alle disposizioni vigenti, selezionato sulla base di specifiche competenze e conoscenze, da assegnare alle strutture che necessitino di uno specifico supporto; incarichi a società per la somministrazione di personale con specifiche competenze tecniche);

- comunicazione e informazione (es. attuazione degli interventi previsti dalla Strategia di Comunicazione elaborata ai sensi dell'art. 116 e dell'Allegato XII del reg. CE 1303/2013 e finalizzata a garantire la trasparenza dell'intervento dei fondi, informando i potenziali beneficiari in merito alle opportunità offerte dal programma, alle informazioni disponibili e alle modalità di accesso ai finanziamenti, e a pubblicizzare presso i cittadini gli interventi realizzati e il ruolo dell'Unione europea, dello Stato e della Regione);

Ulteriori attività, coerenti con le azioni sopra indicate, potranno essere attività nel corso dell'attuazione del Programma.

In analogia a quanto avviene per il POR FESR 2014-2020, con riferimento specifico al rimborso dei costi di tutte le operazioni finanziate nell'ambito dell'Assistenza Tecnica, si estende l'applicazione di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/1867 della Commissione, e pertanto si adotta il tasso forfettario del 4% calcolato sulla spesa ammissibile nell'ambito degli Assi programmatici diversi da quello di Assistenza Tecnica.

5. PIANO FINANZIARIO

Obiettivo Tematico	**POC- quota ex FSE**	**POC- quota ex FESR**	**Totale POC (risorse a valere sul FDR ex L. 183/1987)**
1	0	7.811.848,33	7.811.848,33
2	0	6.549.773,62	6.549.773,62
3	0	28.601.659,19	28.601.659,19
4	0	22.843.672,26	22.843.672,26
5	0	1.991.031,26	1.991.031,26
8	39.256.673,87	0	39.256.673,87
9	50.476.926,48	1.316.000,00	51.792.926,48
10	86.843.744,94	0	86.843.744,94
11	524.838,33	0	524.838,33
Totale OT 1-11	**177.102.183,62**	**69.113.984,66**	**246.216.168,28**
Assistenza tecnica			**7.225.238,45**
Totale complessivo			**253.441.406,73**

6. INDICATORI

Gli indicatori maggiormente efficienti sono quelli di risultato e di realizzazione tenendo conto che le azioni contenute nel presente Programma sono complementari a quelle del POR Veneto FSE 2014-2020 e del POR Veneto FESR 2014-2020 e concorrono al raggiungimento dei target associati ai risultati attesi dei citati Programmi. Proprio al fine di rafforzare l'azione sinergica tra essi e nell'ottica della loro complementarietà, dovranno essere individuati con la stessa metodologia utilizzata nei programmi operativi del ciclo 2014-2020.

Dal momento che l'attuale livello di definizione del piano finanziario non consente di disporre delle informazioni necessarie per definire correttamente gli indicatori individuati e i valori target, tale fase sarà conclusa a seguito della disponibilità del riparto conclusivo a livello di Asse.

7. NOTE SUL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Per le operazioni finanziate con il POC i sistemi di gestione e controllo e le procedure adottati sono analoghi a quelli delle operazioni finanziate con i Programmi Operativi Regionali 2014/2020 del FSE e del FESR, e gli uffici regionali coinvolti nelle attività sono i medesimi.
Di conseguenza:

- si fa rinvio integrale a quanto previsto dai documenti descrittivi del SIGECO e relativi allegati nella versione vigente alla data di redazione del presente documento, per quanto riguarda il POR FSE 2014-2020, Vers. 1.5 SIGECO POR FSE 2014/2020 (approvato con DDR n. 2 del 28.7.2021 della Direzione Autorità di Gestione FSE);
- si fa rinvio in quanto compatibile a quanto previsto dai documenti descrittivi del SIGECO e relativi allegati nella versione vigente alla data di redazione del presente documento, per quanto riguarda il POR FESR 2014-2020, Vers. 3 SIGECO POR FESR 2014/2020 (approvato con DDR n. 187 del 27.11.2019 della Direzione Programmazione Unitaria). Si rinvia all'allegato I al presente documento, per la trattazione specifica delle procedure applicabili.

Allegato I

Procedure applicabili ai progetti del Programma Operativo Complementare al POR FESR 2014-2020

1. Obblighi di comunicazione e informazione

L'informazione e la pubblicità sugli interventi attuativi del POC è garantita anche attraverso il sito web (https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/poc#a5) istituzionale, nel quale sono rese disponibili informazioni riguardo il Programma nel suo complesso, l'attivazione degli interventi e il logo regionale del POC.

2. Misure antifrode e conflitti di interesse

La Delibera CIPESS n.41/2021 stabilisce che le Amministrazioni titolari dei POC assicurino la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità.

A riguardo, la Regione del Veneto ha adottato, con DGR n. 473 del 29/04/2022, il proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024, con il quale sono state aggiornate le misure di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo, approvate con il precedente PTPCT 2021-2023, conformemente alle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 di A.N.A.C..

Il nuovo PTPCT si compone di tre sezioni. La prima sezione riguarda la prevenzione della corruzione e indica, tra l'altro, le misure di prevenzione da attuare nel 2022, la seconda sezione è dedicata alla trasparenza e la terza sezione è dedicata al nuovo "Sistema di gestione del rischio corruttivo", attraverso la descrizione dei ruoli, delle responsabilità e delle metodologie per l'identificazione degli eventi rischiosi. In coerenza con le previsioni di cui all' Allegato 1 del PNA, il modello, introdotto in Regione del Veneto a novembre 2020, è caratterizzato da una metodologia qualitativa di analisi dei processi e di valutazione dei relativi rischi, che coinvolge tutte le Strutture della Giunta Regionale.

Accanto a quanto previsto dal PTPCT, per i progetti POC, si individuano efficaci misure antifrode, incentrate sui tre processi fondamentali considerati quali maggiormente esposti a rischi, identificando le attività potenzialmente soggette all'insorgenza degli stessi e ponendo in essere le conseguenti azioni atte a prevenire il loro verificarsi, anche mediante l'utilizzo degli strumenti in essere presso l'Amministrazione regionale e in particolare.

Processo	Rischi
Selezione dei richiedenti	· conflitti di interessi nella valutazione delle proposte progettuali; · false dichiarazioni dei candidati; · doppio finanziamento; · progetti non conformi ai criteri di selezione.
Attuazione e verifica dei progetti	· conflitti di interesse; · procedure di gara non conformi alla normativa vigente; · operazioni non conformi alle disposizioni di bando; · separazione delle funzioni nel caso in cui l'AR del PSC o altra struttura regionale sia soggetto beneficiario; · doppio finanziamento.
Pagamenti	· conflitti di interessi; · spesa non conforme alle disposizioni del bando.

A fronte di tali processi, tra le più significative misure di prevenzione dei rischi di frode e del conflitto di interesse, alcune di esse richiamate nel PTPCT, cui si rinvia per completezza, figurano i seguenti provvedimenti e procedure:

- DGR n. 1256 del 03/07/2012: disciplina le attività extraimpiego dei dipendenti e prevede, prima del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno, il parere e l'attestazione del Dirigente in ordine al fatto che non sussistono le incompatibilità e i divieti indicati agli art. 2 e 5 della medesima Delibera. Attualmente, presso l'Amministrazione regionale, è in corso il lavoro di revisione e aggiornamento di tale disciplina;

- DGR n. 38 del 28/01/2014 e DGR n. 1939 del 28/10/2014: la Regione del Veneto, si è dotata di un "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto", pubblicato sul sito internet della Regione stessa e trasmesso tramite e-mail a tutti i soggetti elencati nell'art. 18 del Codice medesimo. Il dipendente, all'atto dell'assegnazione alla Struttura regionale, è tenuto ad informare il Dirigente di tutti i rapporti di collaborazione o consulenza, con soggetti privati, ivi

compresi società o enti senza scopo di lucro in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni;

- DGR n. 576 del 05/05/2016: la Giunta Regionale ha adottato la "Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i." (c.d. whistleblowing);

- DGR n. 1013 del 04/07/2017: "Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione del Veneto (ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e), e art. 10, comma 3,lettera h), della L.R. n. 54 del 31/12/2012) con la quale la Giunta regionale del Veneto ha adottato una disciplina organica sui controlli interni finalizzata alla legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

- DGR n. 1266 del 03/09/2019: "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale del Veneto 2019-2021 approvato con DGR n. 63 del 29/01/2019";

- DGR n. 232 del 02/03/2020: sono state approvate le "Linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001". La sezione I del documento fornisce alle Strutture e ai dipendenti regionali disposizioni operative ai fini della prevenzione di possibili conflitti di interesse, introduce modalità procedurali da seguire nei casi in cui vi siano i presupposti per l'astensione, e approva i relativi moduli da utilizzare;

- DGR n. 1822 del 29/12/2020: si è provveduto ad individuare le clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. pantouflage) e del Codice di comportamento dei dipendenti, al fine di prevenire un conflitto di interessi ad effetti differiti;

- Formazione del personale in materia di anticorruzione: il PTPCT prevede tre livelli di azione formativa, uno a carattere generale, indirizzato alla generalità dei dipendenti e altri due strutturati su interventi rivolti a Dirigenti, al personale operante nei settori maggiormente esposti al rischio corruzione, ai Referenti anticorruzione, al RPCT e al personale della sua struttura;

- Procedure previste da manualistica di dettaglio;

- Pubblicazione Bandi sul sito istituzionale e sul BUR;

- Screening con controlli incrociati con diverse banche dati;

- Procedure per il recupero degli importi versati indebitamente ai beneficiari;

- Controlli con mirate Check list.

Programma Operativo Complementare (POC) della Regione del Veneto - Delibera CIPESS 41/2021 - DGRV n. 177 del 24/02/2023

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria complessiva

DOTAZIONE POC	**RIFERIMENTO**	**FONDO DI ROTAZIONE**	**RISORSE REGIONALI/PROVINCIALI**	**TOTALE**
DOTAZIONE ORIGINALE POC (al netto dei completamenti 2007/13)				
Delibera CIPESS (indicare eventuali Delibere CIPESS di adozione e rimodulazione POC)	n. del	/	/	/
INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA				
Decisione UE (indicare eventuale decisione di approvazione delle modifiche del cof.nazionale)	n. del	/	/	/
importo assegnazioni ex art.242 DL 34/2020 comma 2	Certificazione n. 2/2020 del periodo contabile 01/07/2020-30/06/2021	€ 42.021.000,00	€ 0,00	**€ 42.021.000,00**
importo assegnazioni ex art.242 DL 34/2020 comma 3	Domanda di Chiusura dei Conti - periodo contabile 01/07/2020-30/06/2021	€ 211.420.406,73	€ 0,00	**€ 211.420.406,73**
Totale		**€ 253.441.406,73**	**€ 0,00**	**€ 253.441.406,73**

Programma Operativo Complementare (POC) della Regione del Veneto - Delibera CIPESS 41/2021 - DGRV n. 177 del 24/02/2023

Prospetto 2 – Piano finanziario per Assi

Asse	**Dotazione Piano finanziario**	**di cui Fondo di rotazione**	**di cui quota regionale / provinciale**
Asse (OT) 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione"	€ 7.811.848,33	€ 7.811.848,33	€ 0,00
Asse (OT) 2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime"	€ 6.549.773,62	€ 6.549.773,62	€ 0,00
Asse (OT) 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese"	€ 28.601.659,19	€ 28.601.659,19	€ 0,00
Asse (OT) 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori"	€ 22.843.672,26	€ 22.843.672,26	€ 0,00
Asse (OT) 5 "Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi - Rischio idraulico"	€ 1.991.031,26	€ 1.991.031,26	€ 0,00
Asse (OT) 8 "Occupabilità - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori"	€ 39.256.673,87	€ 39.256.673,87	€ 0,00
Asse (OT) 9 "Inclusione sociale - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione"	€ 51.792.926,48	€ 51.792.926,48	€ 0,00
Asse (OT) 10 "Istruzione e Formazione - Investire nell'istruzione e nella formazione professionale come leva per le competenze e l'apprendimento permanente"	€ 86.843.744,94	€ 86.843.744,94	€ 0,00
Asse (OT) 11 "Capacità istituzionale - Rafforzare la capacità istituzionale delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente"	€ 524.838,33	€ 524.838,33	€ 0,00
Assistenza Tecnica	€ 7.225.238,45	€ 7.225.238,45	€ 0,00
TOTALE	**€ 253.441.406,73**	**€ 253.441.406,73**	**€ 0,00**

Programma Operativo Complementare (POC) della Regione del Veneto - Delibera CIPESS 41/2021 - DGRV n. 177 del 24/02/2023

Prospetto 5 – Cronoprogramma di spesa per Asse e Anno

POC	2015-2022	2023	2024	2025	Totale
Asse 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.124.739,33	€ 4.687.109,00	**€ 7.811.848,33**
Asse 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.619.909,45	€ 3.929.864,17	**€ 6.549.773,62**
Asse 3	€ 0,00	€ 4.612.234,24	€ 9.595.769,98	€ 14.393.654,97	**€ 28.601.659,19**
Asse 4	€ 0,00	€ 383.219,44	€ 8.984.181,13	€ 13.476.271,69	**€ 22.843.672,26**
Asse 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 796.412,50	€ 1.194.618,76	**€ 1.991.031,26**
Asse 8	€ 0,00	€ 11.777.002,16	€ 19.628.336,94	€ 7.851.334,77	**€ 39.256.673,87**
Asse 9	€ 0,00	€ 16.459.077,94	€ 25.238.463,24	€ 10.095.385,30	**€ 51.792.926,48**
Asse 10	€ 0,00	€ 26.053.123,48	€ 43.421.872,47	€ 17.368.748,99	**€ 86.843.744,94**
Asse 11	€ 0,00	€ 157.451,50	€ 262.419,16	€ 104.967,67	**€ 524.838,33**
Totale	**€ 0,00**	**€ 59.442.108,76**	**€ 113.672.104,20**	**€ 73.101.955,32**	**€ 246.216.168,28**

Nota: il prospetto 5 è stato compilato per gli assi da 1 a 11 in coerenza di quanto presente nel testo del Programma che prevede che "con riferimento specifico al rimborso dei costi di tutte le operazioni finanziate nell'ambito dell'Assistenza Tecnica, si estende l'applicazione di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/1867 della Commissione, e pertanto si adotta il tasso forfettario del 4% calcolato sulla spesa ammissibile nell'ambito degli Assi programmatici diversi da quello di Assistenza Tecnica". La tabella, quindi, non contiene una specifica riga dedicata all'Assistenza tecnica le cui previsioni, per l'applicazione del tasso forfettario, si sviluppano in funzione della certificazione della spesa degli altri Assi.

23A05035

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 6 settembre 2023.

Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera 28 dicembre 2017, n. 20249. (Delibera n. 22804).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

Visto il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;

Vista la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione del 24 marzo 2022 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1302 della Commissione del 20 aprile 2022 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le procedure per la richiesta di un'esenzione dai limiti di posizione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione del 20 giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1833 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale a livello di gruppo;

Visto il regolamento della Consob adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249, recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati (di seguito, «Regolamento mercati» e successive modificazioni;

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina contenuta nel predetto regolamento mercati al regolamento (UE) 2019/2175 e alla direttiva (UE) 2021/338, nonché ai sopra citati atti delegati e di esecuzione della normativa MiFID II;

Considerata, altresì, l'opportunità di razionalizzare taluni obblighi di comunicazione alla Consob in materia di limiti di posizione;

Considerato che non sono pervenute osservazioni in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 15 giugno 2023;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, è modificato come segue:

A. nella Parte III sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel Titolo I,

i. all'art. 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che intendono prestare l'attività di gestione di un APA o di un ARM presentano domanda di autorizzazione alla Consob nella quale, conformemente a

quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/571 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110, sono contenute tutte le informazioni di cui la Consob necessita per accertarsi che il soggetto medesimo abbia adottato le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni della Parte III, Titolo I-*ter*, del Testo unico, del Titolo IV-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014 e dei relativi atti delegati, tra cui la data di presumibile avvio del servizio di comunicazione dati e il nominativo e il contatto di un referente in grado di fornire, se necessario, le informazioni e i chiarimenti richiesti.»;

ii. all'art. 53, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri dell'organo di amministrazione di un APA o di un ARM soddisfano i requisiti definiti dall'art. 27-*septies* del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.»;

iii. gli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 sono abrogati;

b) nel Titolo II,

i. nella rubrica, all'art. 59, commi 1, 3, 4 e 6, nonché all'art. 60, comma 1, le parole «i fornitori di servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «gli APA e gli ARM»;

ii. all'art. 59, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* le informazioni necessarie a valutare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 79-*ter*, commi 1 e 3, del Testo unico, al Titolo IV-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai relativi atti delegati.»;

B. nella Parte V sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel Titolo I, all'art. 61,

i. nel comma 1, dopo le parole «limiti di posizione» sono aggiunte le seguenti: «in strumenti derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci»;

ii. nel comma 1, alla lettera *a)* dopo le parole «a livello di gruppo aggregato» sono aggiunte le seguenti: «in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/1302»;

iii. nel comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* specificano chiare soglie quantitative dell'entità massima di una posizione in strumenti derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci che una persona può detenere»;

iv. nel comma 1, la lettera *d)* è soppressa;

v. il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Consob riesamina i limiti di posizione ogni volta che interviene un cambiamento rilevante sul mercato, anche avuto riguardo all'offerta consegnabile o alle posizioni aperte o altri cambiamenti rilevanti nel mercato, in base alla propria determinazione dell'offerta consegnabile e delle posizioni aperte, e ridefinisce i limiti di posizione conformemente alla metodologia di calcolo stabilita nel regolamento delegato (UE) 2022/1302;

b) nel Titolo II,

i. all'art. 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per consentire alla Consob la determinazione dei limiti di posizione su derivati su merci agricole e il loro riesame ai sensi dell'art. 61, comma 3, le sedi di negoziazione informano la Consob quando il totale delle posizioni aperte in uno degli strumenti derivati su merci agricole raggiunge la quantità di lotti di cui all'art. 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1302, indicando se il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi raggiunge i 20.000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi.» e il comma 4 è soppresso;

ii. l'art. 63 è abrogato;

iii. all'art. 64, comma 1, le parole «su derivati su merci, tenendo conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei contratti negoziati» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/1299.»;

iv. l'art. 65 è sostituito come segue:

«1. Le richieste di esenzione dai limiti di posizione di cui all'art. 68, comma 2-*bis*, del Testo unico sono presentate alla Consob in conformità agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/1302.

2. I soggetti che hanno presentato una richiesta di esenzione ai sensi del comma 1 comunicano tempestivamente alla Consob i cambiamenti significativi o delle informazioni, di cui all'art. 8, paragrafo 6 e 7, e all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/1302 e presentano una nuova richiesta di esenzione qualora intendano continuare ad avvalersene.

3. La Consob approva o respinge la domanda di esenzione entro ventuno giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l'approvazione o il rifiuto dell'esenzione al richiedente.

4. I soggetti di cui all'art. 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l)*, punti *i)* e *ii)*, del Testo unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento comunicano alla Consob, su richiesta di quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno valutato che la loro attività è accessoria rispetto all'attività principale, ai sensi dell'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1833 e in conformità alle procedure dettate dall'art. 6 del citato regolamento.»

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 settembre 2023

Il Presidente: SAVONA

23A05126

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin, «Sitagliptin APC Instytut».

Estratto determina AAM/PPA n. 551/2023 del 4 settembre 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/623.

Cambio nome: C1B/2023/1483.

N. procedura: FI/H/1082/001-003/IB/001/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società APC Instytut SP. Z O.O., con sede in Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Varsavia, Polonia.

Medicinale: SITAGLIPTIN APC INSTYTUT.

Confezioni

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 048740017;

«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 048740029;

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 048740031;

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 048740043;

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 048740056;

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 048740068;

alla società Adamed S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Mazzini n. 20 - 20123 - Milano, codice fiscale 10753240968.

Con variazione della denominazione del medicinale in: «Sitagliptin Adamed Pharma».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05036

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di gentamicina, «Gentacream» e a base di gentamicina e betametasone, «Betacream».

Estratto determinazione AAM/PPA n. 556/2023 del 6 settembre 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/1214.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società EPIFARMA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ), codice fiscale 01135800769.

Medicinale: BETACREAM;

confezione:

«0,1%+0,1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. 036539017.

Medicinale GENTACREAM;

confezione:

«0,1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. 036059018.

Alla società Laboratorio Chimico Deca Dr. Capuani S.r.l. con sede legale in via Giotto 1, 30172 Venezia, codice fiscale 00738370154.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05037

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Jares»

Con la determina n. aRM - 143/2023 - 4375 del 24 agosto 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: JARES;

Confezioni:

038840106 - descrizione: «16 mg compresse» 84 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038840094 - descrizione: «16 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038840082 - descrizione: «16 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038840070 - descrizione: «16 mg compresse» 42 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038840068 - descrizione: «16 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038840056 - descrizione: «16 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038840043 - descrizione: «8 mg compresse» 120 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038840031 - descrizione: «8 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038840029 - descrizione: «8 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038840017 - descrizione: «8 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05038

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina, «Zimox».

Estratto determina AAM/PPA n. 557/2023 del 6 settembre 2023

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.z), aggiornamento delle informazioni relative ai paragrafi di sicurezza del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo tenendo conto delle conclusioni scientifiche della procedura europea EMEA/H/A-30/1372;

tipo IB C.I.3.a), aggiornamento dell'RCP e del FI per adeguamento alle raccomandazioni del PRAC a seguito della procedura PSUSA/00000187/202203.

Conseguente modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, adeguamento alla versione corrente del *QRD template* relativamente al medicinale ZIMOX.

Confezioni A.I.C. n.:

023086097 - «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 150 ml;

023086150 - «1 g compresse» 12 compresse;

023086162 - «500 mg compresse solubili e masticabili» 12 compresse;

023086174 - «1 g compresse solubili e masticabili» 12 compresse.

Codici pratiche: VN2/2021/189-N1B/2023/196.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 - Latina - Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05039

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di progetti di tipo RIA, non agevolabili dal MUR per assenza di risorse.

Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 175223 dell'8 settembre 2023 i consorzi che hanno presentato al MUR i progetti di tipo RIA, LoLiPoP-IoT, R-PODID e *Resilient Trust*, selezionati dalla *partnership* europea e ritenuti ammissibili, in ordine di punteggio, ma non agevolabili dal MUR per assenza di risorse, possono presentare richiesta di finanziamento al MIMIT, mantenendo la qualificazione di *Research and innovation actions*.

Il provvedimento fissa i termini di presentazione della domanda entro le ore 15,00 del 20 settembre 2023.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del provvedimento è consultabile nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it

23A05078

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-216) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.